

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

81^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2013

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCPI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,02).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Relazione orale)(ore 17,23)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 890.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 25 luglio si è conclusa la discussione generale. Al termine della replica dei relatori, l'Assemblea ha quindi convenuto, su loro proposta, di sospendere l'esame del provvedimento al fine di valutare in modo più approfondito il contenuto di alcuni emendamenti presentati dal Governo.

Chiedo ai relatori se intendono integrare le proprie repliche alla luce degli approfondimenti svolti.

SCIASCIA, relatore. No, signor Presidente.

GATTI, relatrice. Neanch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghi, signor Ministro, queste riflessioni sono a margine della discussione e si aggiungono a quelle che sono state esposte dai relatori nell'ultima seduta.

Devo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per i suggerimenti e per le critiche che sono state portate al provvedimento, perché soprattutto di quelle costruttive il Governo è intenzionato a tener conto nel prosieguo della sua attività che non si conclude con questo decreto-legge che, in larga misura, riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile: altri interventi sono in programma, e per tali interventi ulteriori si terrà certamente conto anche delle utili osservazioni presentate durante la discussione generale.

Devo aggiungere poche parole a quelle già espresse dai relatori per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge. Come i colleghi sanno, esso disciplina vari aspetti delle politiche del lavoro, e in particolare delle politiche attive: è questo il caso degli incentivi alle assunzioni di giovani con

contratto a tempo indeterminato. Si vuole in questo modo favorire l'occupazione stabile e combattere quella precarietà che spesso è stata oggetto di considerazioni e di osservazioni nel corso della discussione generale.

Certamente si sarebbe potuto fare di più, allargando la platea dei beneficiari: lo si farà quando saranno disponibili ulteriori risorse da dedicare alla riduzione del costo del lavoro, che rappresenta la variabile cruciale su cui intervenire per facilitare l'occupazione, soprattutto dei giovani. Il decreto-legge interviene anche sulle norme che regolano i contratti di lavoro: si tratta di materia complessa e delicata, su cui si manifestano i maggiori contrasti tra le forze politiche e le forze sociali.

Nel corso della discussione alcuni senatori hanno criticato il decreto-legge perché avrebbe aumentato eccessivamente la flessibilità; altri senatori lo hanno criticato per il motivo opposto, ovvero perché non avrebbe aumentato abbastanza la flessibilità nei rapporti di lavoro. È vero che qualche forma di flessibilità è stata introdotta, ad esempio nei contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più rinviando la materia alla contrattazione collettiva. Si è ritenuto che, in un periodo come questo, di recessione economica e di caduta dei livelli occupazionali, sia opportuno ampliare la possibilità per le imprese di attivare contratti di questo tipo, che, per quanto temporanei, offrono ai lavoratori e ai giovani le garanzie di legge e di contratto tipiche dei contratti a tempo indeterminato e che, in queste circostanze, potrebbero svolgere utilmente una funzione importante: quella di interrompere i lunghi periodi di disoccupazione e di inattività, che sempre più spesso colpiscono i giovani senza lavoro.

D'altra parte, gli incentivi che vogliono favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato - anch'essi previsti nel decreto-legge - dovrebbero aumentare la probabilità che le assunzioni con rapporto temporaneo si trasformino in rapporti più stabili.

Il decreto-legge interviene poi su altre tipologie di contratti di lavoro temporaneo, come il lavoro intermittente e quello a progetto, per porre rimedio ad alcune carenze già dimostrate dalla legge n. 92 del 2012. Con ciò non si è voluto rimettere in discussione l'impianto di tale riforma, nonostante le rilevanti insoddisfazioni che essa ha creato, soprattutto da parte di alcune parti sociali. Non si è voluto riaprire il confronto a tutto campo su questa materia e non si esclude di approfondirne in seguito ulteriori aspetti, tenendo conto del fatto che è tuttora in corso un'attività di monitoraggio sugli effetti della riforma, di cui si attendono i risultati. Si terrà conto anche dei risultati di alcuni importanti negoziati che si stanno svolgendo tra le parti sociali a margine dell'attività dell'Expo di Milano, che potrebbero portare a risultati importanti sui temi sia della flessibilità che della sicurezza dei lavoratori; risultati che possono dare utili indicazioni per essere, almeno in parte, ripresi ed estesi ad altri settori ed ambiti territoriali del Paese. Il Governo è impegnato a seguire con attenzione queste vicende milanesi e a farne oggetto di confronto con le parti sociali a livello nazionale per individuare possibili evoluzioni e un rafforzamento delle norme incluse nel presente decreto.

Ma forse la parte più significativa del presente decreto, per lo meno per gli articoli che riguardano i temi del lavoro, consiste negli interventi a favore della cosiddetta occupabilità dei giovani, vale a dire la capacità dei giovani ad affrontare con maggiore probabilità di successo la ricerca di un posto di lavoro stabile e qualificato.

Lungo queste linee si osserva la costituzione di una struttura che il Governo vuole formare per affrontare il problema dei servizi per l'impiego, un problema affrontato dal Presidente del Consiglio in un *question time* tenuto al Senato qualche giorno fa. Su questo terreno siamo molto arretrati: dobbiamo recuperare il terreno perduto velocemente; non sarà facile, ma occorrerà fare uno sforzo enorme, soprattutto se si vorrà trarre vantaggio da quel programma per i giovani che la Commissione europea ci raccomanda e che vuole attuare a partire dal prossimo anno.

Inoltre, il decreto contiene anche misure di contrasto alla povertà, soprattutto nel Mezzogiorno. Vanno altresì ricordate le norme in tema di *start up* e di facilitazione ulteriore per l'autoimprenditorialità. Nel complesso si tratta di una serie di misure ad ampio spettro: si toccano diversi aspetti della legislazione e delle politiche del lavoro, perché in ciascuno di essi si sono mostrate mancanze e defezienze cui occorreva porre rimedio con urgenza.

Infine il decreto entra anche nella materia fiscale con il posticipo del pagamento dell'IMU e il rinvio dell'aumento dell'IVA.

Sono risposte temporanee e parziali: verrà il tempo per trovare soluzioni più solide e condivise, che dovranno trovare sistemazione nel quadro più generale di un intervento in materia fiscale. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Carraro*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PIZZETTI, segretario. «La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerando che le disposizioni ivi previste riguardano le materie sistema tributario e contabile dello Stato, previdenza sociale e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, riconducibili tutti alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettere e), o) e r) della Costituzione), nonché la materia tutela del lavoro, riconducibili alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

- a) sia soppresso il comma 17 dell'articolo 1, dal momento che la disposizione, nell'escludere che la decisione regionale in materia di incentivi possa prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto alla norma statale, è suscettibile di comprimere l'ambito di intervento riservato in materia alla competenza regionale;
- b) sia soppresso il comma 4 dell'articolo 2 in quanto la disposizione ivi prevista, incidendo in misura diretta sulla materia dei tirocini formativi, viola la competenza legislativa residuale delle Regioni, di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione;
- c) articolo 2, commi 7 e 14, i decreti ivi previsti siano adottati previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni».

«La 1^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 01.2 parere non ostativo, nel presupposto che al comma 3 il coordinamento delle iniziative regionali e territoriali per l'occupazione, oggetto del piano pubblico definito dalla Conferenza nazionale per il lavoro, non incida sull'autonomia normativa e finanziaria di Regioni ed enti locali.

Si segnala, inoltre, al comma 1, l'opportunità di razionalizzare le modalità di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella promozione della Conferenza.

- sull'emendamento 1.45 parere contrario, dal momento che - coerentemente a quanto segnalato nel parere espresso sul testo in riferimento al comma 17 dell'articolo 1 - la disposizione è suscettibile di comprimere l'ambito di intervento riservato, in materia, alla competenza regionale;
- sull'emendamento 2.17 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalità di accesso al Fondo straordinario ivi previsto;
- sugli emendamenti 2.212 e 2.213 parere contrario, in quanto la disposizione interviene in modo diretto in materia di formazione professionale, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva delle Regioni.
- sull'emendamento 6.9 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista viola la competenza legislativa delle Regioni in materia di formazione professionale;
- sull'emendamento 7.68 parere non ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in sede di adozione del decreto ministeriale volto a definire condizioni, modalità e importi dei buoni orari per alcune categorie di soggetti svantaggiati;
- sull'emendamento 11.214 parere non ostativo, a condizione che la disposizione sia riformulata con una norma di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in analogia a quanto già disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo».

« La 1^a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento al subemendamento 1.500/1a, la necessità che sia in ogni caso previsto un coinvolgimento delle Regioni in materia».

« La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

- risulta confermata la disponibilità delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche europee, utilizzate a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera a), e 3, commi 1 e 2;
- per quanto attiene all'impatto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno delle spese da sostenersi con le predette risorse, viene confermata la relativa neutralità, in quanto l'articolazione temporale della spesa prevista per i nuovi interventi è la medesima di quella stimata nei tendenziali per le misure definanziate;
- con riferimento all'articolo 2, comma 9, che estende il periodo di utilizzo del credito di imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, si fa presente che tale disposizione non

incide sui limiti del finanziamento, risultando esclusivamente finalizzata a consentire ai beneficiari l'effettiva fruizione dell'agevolazione in questione;

- in relazione all'articolo 9, commi da 13 a 16, ove si eliminano i limiti di età ai fini della costituzione delle società a responsabilità limitata (SRL) semplificate, si ritiene che tale tipologia societaria non sia idonea a sostituire in tutto e per tutto le SRL ordinarie e che, pertanto, i relativi effetti finanziari saranno poco significativi;

- per quanto attiene all'articolo 11, commi da 2 a 4, il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una mera possibilità che, in ogni caso, verrebbe regolarizzata in tempi molto brevi;

- in relazione all'articolo 11, commi da 18 a 20, ove si modificano le percentuali di acconto a titolo di pagamento dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, le stime del Governo sono state elaborate considerando anche l'eventualità che i contribuenti calcolino l'acconto non solo con il metodo storico, ma anche con quello previsionale;

- risulta suffragata l'effettiva disponibilità delle risorse indicate dall'articolo 12 come copertura del provvedimento in esame;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- l'utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche europee a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera *a*), e 3, commi 1 e 2, non pregiudichi interventi già avviati, in rapporto ai quali le risorse non sono state ancora formalmente impegnate, ma di fatto erano ad essi destinate;

- l'articolo 7, comma 5, lettera *b*), recante l'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), non comporti effetti negativi per la finanza pubblica, posto che, a fronte del beneficio economico per il datore di lavoro, non viene corrisposta la prestazione al lavoratore dipendente e, altresì, non viene riconosciuta la contribuzione figurativa, in presenza di contribuzione effettiva versata a seguito dell'assunzione;

- in merito all'articolo 9, comma 12, le spese sostenute dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali rappresentino effettivamente una voce di limitata incidenza nel complesso delle spese di personale;

- dall'articolo 10, commi 5 e 6, sui requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma che conferma, per via legislativa, la prassi amministrativa già adottata dall'INPS;

- in relazione all'articolo 11, commi 7 e 8, concernente le agevolazioni per la ricostruzione *post* sismica in Emilia, il nuovo articolo 6-novies del decreto-legge n. 43 del 2013 risulti conforme alla normativa europea, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 234 del 2012, che prevede la necessaria autorizzazione della Commissione europea;

- in merito all'articolo 11, commi da 13 a 16, l'utilizzo di quota parte dell'anticipazione di liquidità, concessa alla Regione Campania in base all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, per il finanziamento del piano di rientro dal disavanzo sanitario, non incida negativamente sul soddisfacimento dei debiti della Regione medesima, esistenti alla data del 31 dicembre 2012, e, altresì, non comporti alcuna necessità di reperire risorse finanziarie alternative;

e con le seguenti osservazioni:

- l'utilizzo di quota parte degli stanziamenti del Fondo di rotazione per le politiche europee, a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera *a*), e 3, commi 1 e 2, potrebbe comportare, in sede applicativa, il rischio di una dequalificazione della spesa, derivante dallo storno di risorse di parte capitale per il finanziamento di interventi di natura corrente;

- con riferimento all'articolo 7, comma 5, lettera *b*), recante l'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), pur prendendo atto delle rassicurazioni del Governo sull'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, si rileva come tale norma potrebbe agevolare anche i datori di lavoro che avrebbero, comunque, assunto i lavoratori in questione, i quali sarebbero decaduti dal relativo sussidio;

- per quanto concerne l'articolo 9, comma 3, si segnala il carattere potenzialmente oneroso di tale norma, laddove essa, senza prevedere un tetto di spesa, aggancia la durata massima complessiva dei periodi di apprendistato a quella individuata in sede di contrattazione collettiva;

- in relazione all'articolo 11, comma 12, si osserva che la facoltà di aumento delle addizionali IRPEF alle Regioni a statuto speciale viene concessa, dal capoverso articolo 3-ter, a regime, a fronte di un pagamento dei debiti della pubblica amministrazione di carattere *una tantum*;

- si osserva, inoltre, sempre in relazione al medesimo articolo 11, comma 12, capoverso "Art. 3-ter", che l'aumento dell'addizionale IRPEF, concesso alle Regioni a statuto ordinario in ragione dell'applicazione dell'intera normativa riguardante il federalismo fiscale, non appare coerente in

relazione alle Regioni a statuto speciale, alle quali non si applica integralmente tale disciplina, con particolare riferimento alla definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*;

- per ciò che riguarda l'articolo 11, commi 22 e 23, che introduce l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si rileva come la Relazione tecnica non fornisca la fonte dei dati riportati, né chiarisca in base a quali parametri, ovvero *trend* osservati, si sia giunti ad ipotizzare un mercato del settore di 200 milioni di euro a partire dal 2014. Inoltre, non sembra che si sia tenuto conto di possibili effetti disincentivanti, in relazione alle ricadute sul prezzo derivanti dall'imposta introdotta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.22, 1.42, 1.5000/16, 1.5000/17, 1.5000/18, 1.5000/21, 1.5000/22, 1.5000/23, 1.5000/24, 1.5000/25, 1.5000/26, 1.5000/27, 1.5000/31, 1.5000/32, 1.5000/33, 1.5000/35, 2.3, 2.11, 2.19, 2.23, 3.6, 3.0.1, 3.0.2, 6.0.5, 6.9, 6.0.4, 6.0.6, 7.102, 7.79, 7.104, 7.105, 7.88, 7.95, 7.96, 7.111, 7.123, 8.0.1, 9.82, 9.0.1, 9.12, 9.34, 9.35, 9.66, 9.74, 10.9, 10.13, 10.17, 11.3, 11.4, 11.19, 11.21, 11.25, 11.53, 11.56, 11.58, 11.60, 11.7, 11.29, 11.35, 11.49 (ora 11.217), 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 1.200, 1.212, 1.214, 1.215, 1.206, 1.213, 1.218, 1.219, 1.222, 1.0.200, 2.200 (limitatamente al punto 1), 2.205, 2.209, 2.210, 2.211, 2.208, 3.209, 3.212, 3.210, 3.0.200, 3.0.200 (testo 2), 5.200, 5.201, 6.0.200, 6.0.201, 6.0.202, 7.209, 7.211, 7.228, 7.229, 7.231, 7.232, 7.222, 7.223, 7.227, 7.230, 7.231, 7.219, 7.220, 7.224, 7.225, 7.226, 7.0.200, 9.201, 9.206, 9.202, 9.215, 9.220, 9.216, 9.218, 10.205, 10.206 e 10.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.2, 1.43, 1.207, 2.8, 2.15, 3.1, 1.5000/28, 1.5000/29, 1.5000/34, 1.5000 (limitatamente alle parole "e sopprimere il secondo periodo" della lettera *g*), 5.0.1, 6.10, 9.43, 9.57, 9.90, 9.94, 9.95, 11.20, 11.27, 11.46, 11.27, 11.37, 11.44, 11.48, 5.500/1, 11.0.501/1, 11.0.501/2, 11.0.501/3, 11.0.501 (testo corretto) (limitatamente al primo comma), 3.4 (testo 2), 1.226, 2.203, 2.204, 3.200, 3.201, 3.204, 3.206, 6.200, 6.201, 6.202, 6.204, 6.205, 7.206 e 9.214.

In relazione all'emendamento 1.205 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16".

Sugli emendamenti 1.217 e 1.220 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, ad aggiungere le seguenti parole: "entro i limiti di cui al comma 4 del presente articolo e delle risorse di cui ai commi 12 e 16". Fino all'articolo 10 il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Il parere è sospeso sugli emendamenti 7.0.201 e 9.89. È altresì sospeso su tutti gli emendamenti, presentati solo all'Assemblea, riferiti agli articoli 11 e 12, nonché sulle proposte emendative presentate dal Governo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.202, 11.203, 11.204, 11.205, 11.217, 11.218, 11.224, 11.227, 11.229, 11.231, 11.233, 11.234, 11.235, 11.236, 11.237, 11.0.200, 11.200, 11.11, 11.201, 11.221, 11.222, 11.223, 11.228, 11.232 e 11.0.201.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

Resta sospeso il parere sugli emendamenti 7.0.201, 9.8, 11.208, 11.210, 11.211, 11.225, 11.226, 11.219, 11.220 e 11.300, nonché sugli emendamenti presentati dal Governo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.800 (limitatamente alla lettera *e*), 7.0.201 e 9.89.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 5.800 (limitatamente al capoverso 4-ter della lettera *f*).

A modifica del precedente parere, la Commissione esprime sulla proposta 11.25 parere non ostantivo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "50 milioni" con le seguenti: "10 milioni".

È altresì revocato il precedente parere sull'emendamento 7.0.200, per il quale si esprime l'avviso di nulla osta.

Il parere è di nulla osta sulle proposte 1.800, 1.801, 2.800, 3.800, 5.801, 9.800, 9.801 e 9.802.

Rimane sospeso il parere sulle proposte 11.208, 11.210, 11.211, 11.225, 11.226, 11.219, 11.220, 11.300 e sui subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal Governo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.208, limitatamente alla lettera b), 11.210, 11.225, 11.226, 2.800/1, 2.800/2 e 7.800/1.

Il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 medesima norma costituzionale, sulla proposta 9.802/1 alla soppressione, al capoverso: "188." delle parole da: "ovvero" a: "studenti" e, altresì, alla soppressione del secondo capoverso: "Conseguentemente", recante la clausola di copertura.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.219.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza, valutati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge al nostro esame, riferiti agli articoli da 1 a 8, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 6.204, 7.79, 7.217 e 7.218, nonché l'ordine giorno G6.100, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Comunico che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 1.10, 1.214, 1.39, 1.41, 2.206, 2.19, 5.0.1, 6.200, 7.34, 7.44, 7.200, 7.0.201, 9.28, 9.82, 10.9, 11.21, 11.48 e 11.58.

Sono stati altresì ritirati gli emendamenti 3.6 e 7.56, a firma Caridi; 9.64, 9.67, 9.75, 7.221 e 11.203, a firma D'Anna; 9.29, 9.43, 9.47 e 9.49, a firma Ruvolo; 2.7, 8.1, 10.203 e 11.216, a firma D'ambrosio Lettieri; 7.37 e 7.72, a firma Cassano; 7.6, 7.30, 9.44, 9.45, 10.17, 11.37 e 11.60, a firma Bonfrisco; 7.32, 9.4 e 9.91, a firma Ceroni; 7.115, a firma Langella; 9.65, 9.69, 9.73 e 11.206, a firma Carraro; 9.57, 9.214 e 11.44, a firma D'Ali; 11.231, 11.233 e 11.234, a firma Perrone; 11.228 e 11.229, a firma Scilipoti; 9.215 e 11.232, a firma Piccoli; 10.201, a firma Mussolini; 2.15, 2.200, 6.0.200, 7.207, 9.1, 9.3, 9.216 e 10.205, a firma Pagano e altri; 6.205, 9.206 e 10.0.200, a firma Sacconi e altri.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, illustro l'emendamento 01.2, che tratta della indizione di una Conferenza nazionale per l'occupazione e per il lavoro che avrebbe il compito, così come noi lo indichiamo nell'emendamento, di operare una sorta di coordinamento tra i diversi interventi, quelli nazionali, ovviamente, ma anche quelli che si promuovono nell'ambito di ciascuna Regione.

L'articolo 1, come è evidente nel testo, mette in sinergia gli interventi dello Stato con quello delle Regioni, anche se, utilizzando le disposizioni che nello stesso articolo sono contenute, mette in sinergia le dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle Regioni, così come nell'ambito dello Stato. Quindi, si tratta di operare un coordinamento e, nell'ambito di questo coordinamento, rendere più efficaci gli interventi che sono definiti dalle singole amministrazioni.

In modo particolare, interessa anche la formulazione che noi diamo della platea dei destinatari, perché a nostro avviso una formulazione leggermente più tecnica piuttosto che quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 favorirebbe anche l'efficacia dell'intervento. Se noi interveniamo solo su categorie svantaggiate, soprattutto su categorie dequalificate, rischiamo di avere una risposta negativa dalle imprese. Siccome questo è un intervento di politica di sostegno all'occupazione che passa attraverso aiuti alle imprese, se noi obblighiamo all'assunzione di personale dequalificato, rischiamo l'inefficacia dell'intervento.

MUNERATO (LN-Aut). Signor Presidente, con l'emendamento 1.200, e con altri, sempre riferiti all'articolo 1, si chiede di incentivare l'occupazione di lavoratori fino ai 35 anni attraverso interventi sul cuneo fiscale (tipo agevolazioni all'IRAP, all'IRPEF e contributive).

Con questo emendamento, quindi, chiediamo un innalzamento dell'età fino ai 35 anni, perché questo decreto deve aiutare tutti i giovani, che noi consideriamo arrivare fino ai 35 anni, ma soprattutto a prescindere dal territorio di appartenenza.

Vede, signor Sottosegretario, con questo decreto legge vengono discriminati, ma soprattutto umiliati, i giovani sopra i 30 anni. Una generazione che ha passato i 30 anni, con contratti a tempo indeterminato, viene umiliata due volte: discriminata ora, ma ancor di più perché ha visto diventare l'età tappe della pensione lontana come un miraggio, grazie alla legge Monti-Fornero.

E poi, perché discriminare i giovani del Nord? Ricordiamo che un'indagine del centro studi Datagiovani, incrociata con dati AIRE e con quelli dell'ISTAT (che prendono in considerazione dati regione per regione e provincia per provincia), ha evidenziato che le maggiori sofferenze si sono avute nelle zone settentrionali del Paese, con in testa l'Emilia-Romagna, dove i disoccupati sono più che raddoppiati, passando da 65.000 a 150.000, e in Lombardia, dove sono passati da 168.000 del 2008 a 346.000 del 2012. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, è vero che la situazione tragica che viviamo in Italia riguarda essenzialmente i giovani, però non dobbiamo dimenticare tutte quelle categorie di disoccupati ed inoccupati che hanno un'età maggiore. Con l'emendamento 1.1 si propone di aumentare fino a 35 anni il limite di età per avere le agevolazioni previste da questo decreto-legge. Credo che sia arrivato il momento di iniziare ad avere uno sguardo più complessivo sulla popolazione di coloro che hanno bisogno, attraverso il lavoro, di riacquistare la dignità; a quanto pare, ci siamo dimenticati di questo.

Così come ci dimentichiamo troppo spesso di questa nostra Costituzione, a cui adesso vogliamo mettere mano, ma che nel suo primo articolo porta il richiamo al fatto che siamo una Repubblica fondata sul lavoro. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lavoro che diventa liberazione e diventa strumento attraverso cui riacquistare la dignità di essere cittadini a tutto tondo.

DI MAGGIO (SCPI). Signor Presidente, devo aggiungere poco a quanto detto dai colleghi fino ad adesso, semplicemente segnalando che le disposizioni sull'apprendistato prevedono un limite fino a 35 anni di età.

Quindi, pensavo che si potessero uniformare a tale limite anche le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

DI BIAGIO (SCPI). Signor Presidente, voglio ritirare l'emendamento 1.202, a mia firma, ritenendo indispensabile l'approfondimento del tema oggetto dell'emendamento stesso e volendo nel contempo invitare il Governo ad un ragionamento più complesso sul tema dell'occupazione giovanile over 30.

Quindi, con un atto di responsabilità politica, voglio procedere al ritiro della mia proposta, ritenendo doveroso ragionare con il Governo su delle ipotesi di incentivo e di agevolazione all'occupazione, che si rivolgano anche ad un'altra fascia anagrafica non direttamente coinvolta in questo decreto. L'obiettivo, che spero venga condiviso anche dal Governo, è quello di prevedere un piano urgente di intervento attraverso il quale modellare specifiche misure agevolanti per la fascia giovanile di età maggiore con formazione universitaria, che, dati alla mano, risulta essere quella maggiormente colpita dalla crisi.

Pertanto provvedo a depositare un ordine del giorno sulla questione, a firma mia e del collega Di Maggio.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.211, che intende riconoscere un incentivo ai datori di lavoro nel caso di assunzione a tempo indeterminato anche di giovani dai 18 ai 29 anni in possesso di diploma di scuola media superiore o professionale. Si vuole in questo modo evitare che gli stessi incentivi siano riconosciuti al datore di lavoro solo nel caso di assunzione di giovani privi del titolo di studio.

SIMEONI (M5S). Signor Presidente, senatrici e senatori, il provvedimento sul quale oggi ci apprestiamo a votare introduce delle misure che potremmo definire utili per il rilancio dell'occupazione giovanile, ma che al contempo presentano un grave difetto: sono caratterizzate da una sterilità di idee.

Cari colleghi, rielaborare per l'ennesima volta il contratto di apprendistato o introdurre norme per la stabilizzazione di qualche contratto precario non basta oggi per far ripartire l'Italia. Bisogna smettere di fare l'elemosina ai nostri cittadini e impegnarci per dare loro una prospettiva per il futuro. Ritengo con convinzione che sia preciso dovere della politica cominciare a risolvere alla radice il problema della crisi economica, partendo dal lavoro svolto in questo Parlamento e non invocando passivamente l'aiuto delle istituzioni europee.

All'articolo 1 del decreto che oggi andiamo a convertire in legge vengono inseriti degli incentivi alla stabilizzazione dei contratti per i giovani tra i 18 e i 29 anni, cercando di convincere le aziende a rendere stabile il lavoro, anche in una situazione di instabilità diffusa del mercato.

La nostra economia ha bisogno di ben altro per rialzarsi; una volta rilanciati i consumi e le esportazioni, le nostre aziende non avranno bisogno di incentivi per assumere nuovi giovani. È per questo che chiedo al Senato di approvare l'emendamento 1.213, da me presentato, che vuole rappresentare un piccolo punto di partenza per rilanciare il lavoro dei nostri giovani e al contempo promuovere il *made in Italy* nel mondo: un concreto impegno per far usufruire dell'incentivo previsto dall'articolo 1 anche quelle aziende che vogliono allargare il proprio mercato all'estero, andando a promuovere i nostri prodotti migliori *made in Italy*, che vantano una fama internazionale senza pari nei Paesi emergenti, che stanno dimostrando di apprezzare tantissimo la qualità artigianale e industriale italiana.

Nell'emendamento è previsto anche che sia il Ministero dello sviluppo economico ad individuare, mediante decreto, le modalità con cui le aziende potranno accedere all'incentivo. Potrà, ad esempio, prevedere dei pacchetti *standard* suddivisi in categorie di prodotti a cui le aziende potranno fare riferimento per presentare il loro piano di promozione.

Tale impostazione organica di esportazione del prodotto italiano potrebbe permettere di promuovere anche delle offerte *low cost*, aumentando esponenzialmente la domanda e quindi la produzione, rigorosamente italiana. I nostri giovani potranno presentare i prodotti *made in Italy* in fiere ed *expo* valorizzando il patrimonio artistico e paesaggistico collegato al turismo culturale, le specialità gastronomiche e alimentari richieste in tutto il mondo, la grande tradizione italiana legata alla moda e all'industria calzaturiera.

Prevedendo un incentivo di questo tipo non facciamo solo un favore alle aziende italiane e ai giovani, ma facciamo qualcosa di nuovo per l'Italia. Potremo cominciare a seminare per poi raccogliere in futuro, una cosa che in questi ultimi anni non siamo riusciti a fare. (*Applausi della senatrice Bulgarelli*).

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, intervengo solo per ritirare l'emendamento 1.205.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GATTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 01.2, 1.200, 1.1, 1.5, 1.201, 1.203, 1.204, 1.206, 1.5000/1, 1.5000/2, 1.5000/3, 1.5000/4, 1.5000/5, 1.5000/6, 1.5000/7, 1.5000/8, 1.5000/10, 1.5000/11, 1.5000/12, 1.5000/13, 1.5000/14, 1.5000/15, 1.5000/16, 1.5000/17, 1.5000/18, 1.5000/20, 1.5000/21, 1.5000/22, 1.5000/23, 1.5000/24, 1.5000/25, 1.5000/26, 1.5000/27, 1.5000/28, 1.5000/29, 1.5000/30, 1.5000/31, 1.5000/32, 1.5000/33, 1.5000/34, 1.5000/35 e 1.5000/36.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.5000, ma, signor Presidente, vorrei riformulare tale emendamento senza la lettera c), a seguito del parere positivo, che esprimo subito, sull'emendamento 1.800 presentato dal Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.207, 1.208, 1.209, 1.12, 1.210, 1.14, 1.15, 1.211, 1.16, 1.212, 1.18, 1.19, 1.213, 1.215, 1.21, 1.22, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220 e 1.26. L'emendamento 1.27 è assorbito dal punto c-bis dell'emendamento 1.5000.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.28. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.31. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.221, 1.222, 1.223, 1.33 e 1.34. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.35. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.36.

Gli emendamenti 1.224, 1.38, 1.225, 1.226, 1.42, 1.43 e 1.44 sono preclusi perché sul tema è stato presentato dal Governo l'emendamento 1.801 che riscrive la procedura per l'accesso agli incentivi e tutti questi emendamenti fanno riferimento a modifiche di regole della procedura.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.501. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.45 e 1.46. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.48.

Sugli ordini del giorno mi rrimetto al Governo, mentre sull'emendamento 1.0.200 esprimo parere contrario.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Sugli emendamenti il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo può accogliere come raccomandazione il G1.100, il G1.101 e il G1.103, mentre esprime parere contrario sull'ordine del giorno G1.102.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.2, tendente a premettere un articolo all'articolo 1 del decreto-legge.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 01.2, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.200, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

CALEO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO (PD). Signor Presidente, non sono riuscita a votare nella precedente votazione.

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, il mio voto era contrario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Gli emendamenti 1.5, 1.201 e 1.202 sono identici. Ricordo che l'emendamento 1.202 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.202.

DI MAGGIO (SCPI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (SCPI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.201 e aggiungo la firma all'ordine del giorno G1.202.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.5.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.202.

GATTI, relatrice. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere favorevole subordinato ad una riformulazione. Dove si dice: «impegna il Governo a predisporre» propongo di scrivere: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di predisporre». Se venisse accolta la riformulazione, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, accetta la proposta di riformulazione?

DI BIAGIO (SCPI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.202 (testo 2) non verrà posto ai voti.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo scusa, ma come lei sa per me questa è la prima legislatura, quindi cerco di capire il funzionamento.

PRESIDENTE. Anche per me lo è. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

VOLPI (LN-Aut). Forse, allora è meglio che ci confrontiamo.

Lei stava per mettere in votazione tre emendamenti identici. Due di essi sono stati ritirati, ma sarebbero stati votati con quel contenuto. Mi domando come fa ad essere apprezzato un ordine del giorno che ha lo stesso contenuto di emendamenti su cui è stato espresso parere contrario dai relatori e dal Governo. È una casistica che mi sembrava fosse emersa anche in un'altra seduta.

PRESIDENTE. Difatti, vi è stata una riformulazione del Governo per questo motivo.

VOLPI (LN-Aut). Non voglio togliere nessuna competenza al Governo, ma se un emendamento con un certo contenuto viene bocciato un ordine del giorno con lo stesso contenuto non ha ragione d'essere.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento e l'ordine del giorno non hanno eguale valore normativo, ritengo che l'ordine del giorno possa essere accolto.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.203.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.203, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot, fino alle parole «con la seguente».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.203 e l'emendamento 1.204.

L'emendamento 1.205 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.206 è improcedibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.5000/1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.5000/1, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot, fino alle parole «seguenti: "fino a"».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.5000/1 e l'emendamento 1.5000/2.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.5000/3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.5000/3, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, fino alle parole «"35 anni"».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.5000/3 e l'emendamento 1.5000/4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/5.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, l'emendamento 1.5000/5, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/6.

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 1.5000/6, perché, per come è scritta, la norma contenuta nel decreto-legge esclude dalla possibilità di assunzione chi ha un diploma di scuola media superiore o professionale. Tutti siamo consapevoli dell'attuale situazione del nostro Paese, in cui la disoccupazione intellettuale si avvia ad essere di gran lunga superiore a quella che colpisce chi non ha titoli di studio. Va inoltre considerato che la percentuale di ragazzi che ha ottenuto un titolo di scuola media superiore o professionale è di gran lunga superiore a quella di chi non l'ha ottenuto. Per questo motivo dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 1.5000/6.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/6, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/7.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/7, presentato dalle senatrici Bulgarelli e Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/8.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/8, presentato dai senatori Puglia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/10.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/10, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.5000/11.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.5000/11, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot, fino alle parole «seguenti: "tra i 18 e i"».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.5000/11 e l'emendamento 1.5000/12.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/13.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/13, presentato dalla senatrice Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/14.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/14, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/15.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/15, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.5000/16, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo* (art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/16, presentato dai senatori Santangelo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5000/17 e 1.5000/18 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/20.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/20, presentato dai senatori Puglia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5000/21, 1.5000/22, 1.5000/23, 1.5000/24, 1.5000/25, 1.5000/26 e 1.5000/27 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/28.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/28, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei venisse messo agli atti che nell'ultima votazione il mio voto era contrario.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, anch'io volevo comunicare il mio voto contrario, perché ho visto che il dispositivo non ha recepito correttamente le mie indicazioni.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, anch'io avevo espresso un voto contrario sull'emendamento 1.5000/28.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, lo stesso vale per me.

PARENTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signor Presidente, non sono riuscita ad esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/29.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/29, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, volevo segnalare che nella precedente votazione ho usato il dito sbagliato. Il mio voto era contrario.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, forse ha utilizzato il tasto sbagliato. Comunque, ne prendiamo atto. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/30.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/30, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

LO GIUDICE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (*PD*). Signor Presidente, volevo comunicare il mio voto contrario sulla precedente votazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5000/31, 1.5000/32 e 1.5000/33 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/34.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/34, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.5000/35 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000/36.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000/36, presentato dalla senatrice Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

CORSINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI (*PD*). Signor Presidente, volevo segnalare che nella votazione precedente il sistema non ha funzionato e il mio voto era contrario.

PAGLIARI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (*PD*). Signor Presidente, anche il mio voto era contrario.

PARENTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*PD*). Anche il mio voto era contrario, signor Presidente.

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Il mio voto era favorevole.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Io cerco di accelerare i lavori, ma evidentemente ciò comporta qualche ritardo successivo; quindi, forse non conviene. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5000, è stato presentato un testo 2?

GATTI, relatrice. Sì, Presidente. Come avevo annunciato, la riformulazione prevede il vecchio testo senza la lettera c).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5000 (testo 2).

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto di astensione sull'emendamento 1.5000 (testo 2) per una ragione molto semplice: finalmente si prende atto di una stesura non congrua del comma 2 e si sopprime la lettera c). I relatori e il Governo avrebbero potuto, forse, avere un atteggiamento diverso anche per gli emendamenti migliorativi proposti dal Gruppo Misto e dalla componente SEL.

PRESIDENTE. Ricordo che, se approvato l'emendamento 1.5000 (testo 2), sono preclusi gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.21, 1.28 e 1.226, mentre l'emendamento 1.27 è assorbito.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.5000 (testo 2), non ci è arrivata la riformulazione. Non abbiamo ben capito: è stata soppressa la lettera c) compresa la c-bis)?

PRESIDENTE. La dizione letterale del relatore è: lettera c). Se avesse voluto sopprimere anche la lettera c-bis) penso che l'avrebbe detto.

SANTANGELO (*M5S*). In quanto *scripta manent*, gradirei leggere la riformulazione. Quindi se possibile chiedo di accantonarlo prima di votarlo, in modo da poter leggere la riformulazione esatta, onde evitare dubbi.

PRESIDENTE. Ma lei ha davanti il testo. Basta eliminare la lettera c).

SANTANGELO (*M5S*). Ho davanti il testo, ma non della riformulazione.

PRESIDENTE. Dalla lettura del testo che ha davanti, basta eliminare la lettera c).

SANTANGELO (*M5S*). Sì, signor Presidente, è chiaro. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non vorrei che nella riformulazione ci fosse qualche errore, quindi sarebbe opportuno prendere visione del testo riformulato prima della votazione.

PRESIDENTE. Le faccio pervenire il testo. (*Il testo dell'emendamento viene fatto pervenire al senatore Santangelo*). (*Commenti*).

Così oltre agli *scripta* rimangono anche gli *audita*.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, quindi la riformulazione del testo consiste nell'avere il testo depennato così a penna, rigo più rigo meno. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Non riusciamo a stampare in tempo reale, mi dispiace. Se riesce a leggerlo così, bene.

SANTANGELO (*M5S*). Le dico qual è il problema: viene intaccata nel punto b) la lettera c), a questo punto, con la penna. Questo è quello che ho tra le mani. Andrebbe riscritto, perché viene tolta la lettera c) dal punto b).

PRESIDENTE. Prego?

SANTANGELO (M5S). Nel punto b) viene eliminata la lettera c).

PRESIDENTE. Senatore, per favore, andiamo avanti.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, questo è il testo che mi è stato fornito. Dovrebbe essere riscritto o, se possibile, accantonato. Mi trovo realmente in difficoltà a votare un testo che non leggo bene. (*Commenti*). Colleghi, mi stupisco di come facciate voi a leggerlo.

GATTI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI, relatrice. Signor Presidente, come avevo già annunciato, c'è un emendamento del Governo (1.800), sul quale noi relatori abbiamo espresso parere favorevole, che riscrive, proprio al comma 3, la lettera c). Quindi se viene precisato che uno scritto resta identico tranne che per la lettera c), secondo me il testo è completo e comprensibile.

PRESIDENTE. Senatrice Gatti, per evitare che il testo, così come viene approvato, possa ricevere delle critiche magari da un punto di vista formale, non possiamo riformulare la c-bis) e farla diventare c)? Non sarebbe più comprensibile?

GATTI, relatrice. No, perché l'emendamento 1.800 riscrive la lettera c).

PRESIDENTE. Va bene. È un chiarimento che forse può aiutarci nell'andare avanti.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5000 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, nel voto precedente ho sbagliato a premere il pulsante. Il mio voto era di astensione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207. (*Brusio*). Per favore, un po' di silenzio, così lavoriamo meglio.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 1.10 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.208.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.208, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot, fino alle parole «seguenti: "tra i 18 ed i"».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.208 e l'emendamento 1.209.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.210, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, identico all'emendamento 1.15.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dai senatori Centinaio e Bellot, identico all'emendamento 1.15, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.211.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.211, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.212, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei conoscere le ragioni per cui l'emendamento 1.212 è stato dichiarato improcedibile, anche perché è un emendamento fondamentale per il nostro settore agricolo e l'Italia è un Paese che dovrebbe aiutare l'agricoltura.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso questo parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Se insiste per la votazione, lo mettiamo ai voti.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo anche di poter svolgere una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, si tratta semplicemente di equiparare gli operai agricoli assunti a tempo determinato, per i quali è previsto che il datore di lavoro versi almeno 156 contributi giornalieri in un anno solare, a quelli a tempo indeterminato. Infatti, in agricoltura queste persone, anche sul piano pensionistico, sono equiparate ad un normale lavoratore a tempo indeterminato, per cui è irragionevole non equiparare queste due tipologie di rapporto di lavoro. Chiedendo quindi la votazione dell'emendamento 1.212 e invito l'Assemblea a riflettere su questa proposta, sebbene sia stata dichiarata improcedibile *ex articolo 81*, perché la nostra agricoltura va aiutata. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, volevo articolare.

PRESIDENTE. Prego, articoli.

SANTANGELO (*M5S*). Dissento in maniera assoluta, perché se andiamo a spiegare l'articolo 81 della Costituzione agli agricoltori dobbiamo andare a farlo tutti insieme. Andiamo a spiegare come mai ancora non riusciamo a votare certi provvedimenti per i cittadini e invece ci blocchiamo su un articolo, l'articolo 81.

Pertanto, dichiaro il mio voto in dissenso rispetto a quello del mio Gruppo, anche se è un dissenso non totale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BARANI (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, credo che i colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle ci stiano e la stiano prendendo in giro, con questi interventi. Non credo siano interventi nel merito e soprattutto vogliono fare un po' di farsa, un po' di cine, un po' di teatro. E poi soprattutto la invito, eventualmente, a fare una lezione tecnica sulla votazione, perché continuano a sbagliarsi a votare. Credo che questo meriti la nostra considerazione: se non sono buoni neanche a votare, non so cosa ci vengano a dire. (*Applausi ironici della senatrice Montevercchi*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare. (*Proteste dai Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. Siamo in votazione. È stato già richiesto l'appoggio, che è stato dato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

FAZZONE (*PdL*). Signor Presidente, il senatore Santangelo doveva votare in dissenso!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il suo dissenso non è venuto fuori.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ci sarà probabilmente un problema elettronico proprio alla mia postazione, perché ho schiacciato il pulsante rosso, invece vedo che è verde. (*Ilarità nel Gruppo M5S. Proteste dei Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. Va bene, prendiamo atto del suo dissenso e che vi è stato un errore elettronico.

SANTANGELO (M5S). È probabile. (*Commenti*).

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, volevo intervenire sul Regolamento perché, in verità, il senatore Baran...

PRESIDENTE. Il senatore Barani.

PUGLIA (M5S). Il nome non è molto semplice. Comunque è lui. Volevo dire che non è previsto dal Regolamento che si interpreti il pensiero altrui. Non è previsto da nessun articolo del Regolamento: non avrebbe dovuto parlare.

PRESIDENTE. Devo dichiarare l'esito della votazione dell'emendamento 1.212.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.18 e 1.19 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.5000 (testo 2).

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.213 e 1.215 sono improcedibili.

L'emendamento 1.214 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 1.21 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.5000 (testo 2).

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.22 improcedibile.

Passiamo all'emendamento 1.216.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 1.216, proponendo al Governo di valutare la sua trasformazione in ordine del giorno. È un tema a cui il mio Gruppo tiene molto. Si tratta della possibilità di considerare misure diversificate, in questo caso tra i generi, con riferimento agli incentivi per le assunzioni, ma più in generale alle misure in materia di occupazione.

Riteniamo, infatti, che i dati del mercato del lavoro mettano in evidenza con assoluta chiarezza un differenziale di genere importantissimo. Noi avevamo predisposto un emendamento, che certamente aveva bisogno di ulteriori approfondimenti perché l'attuazione di meccanismi di discriminazione positiva negli incentivi è oggettivamente di difficile formulazione.

Per questo motivo ritiriamo il nostro emendamento, ma chiediamo al Governo di impegnarsi a valutare, ogni qualvolta dispone misure di politica del lavoro e, soprattutto, misure relative all'occupabilità, il fatto che gli effetti delle misure non sono identici sui due generi, perché diverse sono le condizioni di partenza nel mercato del lavoro degli uomini e delle donne.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla trasformazione dell'emendamento 1.216 in ordine del giorno.

GATTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, con il suggerimento anche in questo caso di cambiare la dizione in «valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, è favorevole alla modifica proposta?

GHEDINI Rita (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.216 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 1.217, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere di nulla osta condizionato a riformulazione. La riformulazione prevede di aggiungere le seguenti parole: «entro i limiti di cui al comma 4 del presente articolo e delle risorse di cui ai commi 12 e 16». Chiedo alla senatrice Munerato se accetta tale riformulazione.

MUNERATO (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.217 (testo 2).

SCIBONA (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Scibona, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.217 (testo 2), presentato dalle senatrici Munerato e Bellot, con parere contrario della relatrice e del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.218 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 1.219, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, anche se l'emendamento 1.219 è improcedibile, chiedo di metterlo ai voti ai sensi dell'articolo 102-*bis*, perché è fondamentale votarlo ed è fondamentale che l'Aula sappia cosa voterà.

L'emendamento 1.219 fa in modo che le aziende che assumono più di cinque lavoratori abbiano l'abbattimento dell'IRAP. Voglio dunque sentire anche i senatori del Gruppo del PdL appoggiare questo emendamento, perché con esso andiamo ad azzerare l'IRAP. Venite allo scoperto, dimostrate che realmente non vogliamo l'IRAP per le aziende. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.219, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.220, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere di nulla osta condizionato a riformulazione. Chiedo alla senatrice Munerato se accetta tale riformulazione.

MUNERATO (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.220 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.220 (testo 2), presentato dalle senatrici Munerato e Bellot, con parere contrario della relatrice e del Governo.

BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (LN-Aut). Signor Presidente, è la seconda volta che viene richiesta la riformulazione dell'emendamento da parte del Governo, ma il parere del Governo e del relatore resta contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, il parere è della 5^a Commissione, poi c'è il parere del relatore e del Governo. Sono organi diversi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.26, presentato dai senatori Puglia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

MUSSINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (M5S). Signor Presidente, vorrei far registrare il mio voto favorevole in occasione dell'ultima votazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Mussini.

Gli emendamenti 1.27 e 1.28 sono, rispettivamente, assorbito e precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.5000 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.221.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.221, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.222 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.223.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.223, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dai senatori Puglia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dai senatori Puglia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.35, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.36, presentato dai senatori Puglia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.224.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.224, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori, fino alle parole «di cui al comma 1».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.224 e l'emendamento 1.38.

L'emendamento 1.39 è stato ritirato.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Volevo segnalare il mio voto favorevole all'ultima votazione: non ho fatto in tempo a schiacciare il tasto.

DI MAGGIO (SCPI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (SCPI). Intervengo per segnalare che non ho fatto in tempo a far registrare il mio voto favorevole all'ultima votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.225.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.225, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, le faccio presente che è in corso la votazione.

Comunque ha facoltà di intervenire.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, il contenuto di questo emendamento è stato ripreso nell'emendamento 1.801.

PRESIDENTE. Quello è l'emendamento del Governo.

BLUNDO (M5S). Quindi, come si fa a votare contrario se è stato ripreso in quello del Governo? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Guardi che è diverso, quando arriveremo all'emendamento 1.801 si potrà valutare questa situazione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, faccio presente all'Assemblea che la senatrice Eva Longo per la seconda volta ha votato per il senatore (o la senatrice) che siede a fianco e che è assente. Pertanto, gradirei la Presidenza prendesse dei provvedimenti in merito. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a controllare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.801.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.801, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.42, 1.43 e 1.44, mentre l'emendamento 1.41 è stato ritirato.

L'emendamento 1.226 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.5000 (testo 2).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, mi ero distratta un attimo e vorrei che fosse registrato il mio voto favorevole alla precedente votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.501.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.501, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.45.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.46.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.48.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.48, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

BENCINI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*M5S*). Signor Presidente, mi sono distratta e ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. Se ci dice il suo voto, ne prendiamo atto.

BENCINI (*M5S*). Sarebbe stato un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 sono stati accolti dal Governo come raccomandazione. Poiché i presentatori non insistono, non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.102.

MUNERATO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNERATO (LN-Aut). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G1.102 chiediamo che risorse di ammontare pari a quelle stanziate per il Mezzogiorno siano stanziate anche per i giovani disoccupati del Nord. È vero che i nostri giovani del Nord sono pronti ad emigrare, a lasciare il proprio territorio e la propria famiglia pur di cercare un lavoro, contrariamente ai giovani disoccupati del Mezzogiorno che preferiscono restare disoccupati, inoccupati ed assistiti piuttosto che lasciare la terra d'origine. (*Commenti dal Gruppo M5S*), ma chiediamo pari opportunità per il Mezzogiorno e per il Nord. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.102, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot. (*Commenti della senatrice Nugnes*). Senatrice Nugnes, per favore! C'è una votazione in corso. (*Commenti del senatore Volpi*).

Non è approvato.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo la controprova. Non ho visto un risultato abbastanza chiaro.

PRESIDENTE. Poiché i senatori Segretari ritengono che il risultato sia stato evidente, non procederemo con la controprova.

L'ordine del giorno G1.103 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Poiché i presentatori non insistono, non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.200 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (LN-Aut). Signor Presidente, avevo alzato la mano per chiedere che l'emendamento 1.0.200 fosse comunque messo in votazione.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, siamo già passati all'esame dell'articolo 2 e all'illustrazione degli emendamenti ad esso presentati.

PAGANO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (PdL). Signor Presidente, continuiamo a votare, ma devo rilevare che in quest'Aula si stanno sovente violando articoli del Regolamento, e - ciò che mi preoccupa - la prassi parlamentare, perché quando si adotta una regola, seppure nuova, essa va ad inscriversi fra i precedenti. Ciò può essere pericoloso per il futuro, e ne spiego il motivo.

Spesso lei ripete che non concede la parola perché è in corso la votazione. Le faccio notare, però, che lei ha dato la parola alla senatrice Blundo quando la votazione era già stata da lei dichiarata aperta e ha dato la parola al senatore Barani che non doveva rendere una dichiarazione. Ricordo che, ai sensi degli articoli 109 e 110 del Regolamento, ciascun senatore può prendere la parola prima di ogni votazione; tuttavia la norma è molto chiara nel precisare che l'intervento deve essere

limitato a dichiarare il voto favorevole, contrario o di astensione, tanto che viene puntualizzato «senza specificarne i motivi». Nel caso specifico, il senatore Barani è intervenuto non già per dichiarare il proprio voto favorevole, contrario o di astensione, ma semplicemente per interpretare il pensiero di uno dei senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle. Non è finita qui, perché poi il senatore Puglia del Gruppo Movimento 5 Stelle è intervenuto ancora sulla stessa questione conseguentemente all'intervento del senatore Barani.

Per la verità, signor Presidente, a me pare si faccia un po' di confusione e, come senatore della Repubblica, mi preoccupa che si possano determinare precedenti estremamente pericolosi, i quali oggi forse si sono verificati, così, un po' allegramente, senza motivi sotesti, ma in caso, per esempio, di ostruzionismo, lei capisce cosa viene fuori se ad ogni senatore si dà la parola nonostante il fatto che l'articolo 110 del Regolamento preveda che non sia concessa la parola ai senatori nei termini in cui la parola viene data e consumata.

Pertanto, signor Presidente, vorrei invitarla - se mi permette - ad essere più attento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo certamente atto.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, non intervengo per illustrare gli emendamenti a mia firma perché preferisco prendere la parola in corso di votazione affinché l'intervento risulti più efficace.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, stiamo esaminando un provvedimento sulla promozione dell'occupazione, specialmente di quella giovanile. Gli emendamenti 2.11 e 2.209 prevedono proprio un incentivo sull'apprendistato e sull'occupazione dei giovani. Non capisco i calcoli della Ragioneria sulla base dei quali è stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: secondo i miei calcoli, maggiore occupazione vuol dire un bilancio positivo.

Fino all'entrata in vigore della riforma Fornero, dalle nostre parti c'era occupazione giovanile grazie ad una forma di apprendistato stagionale che funzionava. Ebbene, questa normativa dal 1° luglio 2012 è stata soppressa dalla legge n. 92 del 2012.

Con questo emendamento vorremmo tornare al precedente sistema che funzionava, e per questo desidero che rimanga agli atti la mia posizione. Non posso infatti condividere il parere della 5^a Commissione di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprimendo una contrarietà agli emendamenti 2.11 e 2.0.9 disincentiviamo l'occupazione giovanile e non la incentiviamo. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Ichino*).

ICHINO (SCPI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il nostro ordinamento prevede, in numerosissimi casi, la possibilità che sia il contratto collettivo a temperare le asperità di norme che vengono, in un certo senso, tagliate a colpi d'accetta a livello nazionale ma che possono, in certe circostanze, rivelarsi troppo rigide.

Con l'emendamento 2.210 chiediamo soltanto che la possibilità di adattare il contenuto della norma alla situazione concreta si applichi anche in situazioni relative all'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, nelle quali la ragione della restrizione posta dalla norma statuale viene meno nella situazione concreta.

La funzione di adattamento è affidata alla contrattazione collettiva nazionale. Chiediamo che si valuti con attenzione la possibilità di questa forma di flessibilizzazione.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, nel testo del provvedimento al nostro esame, all'articolo 2, comma 14, si parla di priorità per gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

Con l'emendamento 2.27 chiediamo che vengano inseriti anche i licei artistici, musicali e linguistici, anche per rispondere a quando hanno detto sia il ministro Carrozza che il ministro Bray in più di un'occasione a favore dell'utilizzo degli studenti per operazioni relativi a musei o turismo.

Con questo emendamento gli studenti che frequentano i licei artistici, musicali e linguistici potrebbero dare una mano nei musei, oppure nelle strutture ricettive.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.800/1 e 2.800/2. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.800/3.

Sull'emendamento 2.800, presentato dal Governo, il parere è favorevole: qualora tale emendamento venisse approvato, l'emendamento 2.24 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite, risulterebbe precluso.

L'emendamento 2.3 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 2.800, su cui ho appena espresso parere favorevole.

Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.201, 2.203, 2.8, 2.204, 2.202, 2.10, 2.209, 2.205, 2.207 e 2.208. Desidero proporre una riformulazione dell'emendamento 2.210 al suo primo firmatario, il senatore Ichino.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.210 c'è il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GATTI, *relatrice*. Allora il parere sull'emendamento 2.210 è contrario.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.211, 2.212, 2.213, 2.22, 2.23, 2.214. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 2.500, 2.600, 2.17 (testo 2) e 2.18.

Il parere è altresì contrario agli emendamenti 2.26, 2.27 e 2.28.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a pronunziarsi anche sull'ordine G2.100 e sull'emendamento 2.0.4.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno ci rimettiamo al Governo. Sull'emendamento 2.0.4 il parere è contrario.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.100, proposto dal senatore Russo, il Governo esprime favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in armonia con la disciplina generale in tema di assunzioni». Segue il testo del dispositivo.

PRESIDENTE. Senatore Russo, accoglie la proposta di riformulazione del Governo?

RUSSO (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.800/1 e 2.800/2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.800/3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.800/3, presentato dalla senatrice Puglisi.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, volevo far risultare il mio voto favorevole nella precedente votazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.800, nel testo emendato.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.800, presentato dal Governo, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.10, mentre l'emendamento 2.3 è assorbito.

TOCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOCCI (PD). Signor Presidente, vorrei far risultare il mio voto favorevole nella precedente votazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 2.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5, presentato dai senatori Puglia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6, identico all'emendamento 2.201.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

RESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 2.201, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 2.7 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.203.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

RESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.203, presentato dal senatore Puglia, fino alle parole «regolarmente iscritti».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.203 e l'emendamento 2.8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.204.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, già avete votato contro i piccoli artigiani. In questo caso avevamo inserito una norma che serviva per semplificare questo contratto di apprendistato che

ormai è stato distrutto, ucciso. Ecco, in questo caso volevamo semplificare per gli artigiani il contratto di apprendistato, ma già è stato bocciato. (*Commenti del senatore Caleo*).

In questo caso non sono soltanto artigiani, ma sono proprio piccolissimi artigiani: quindi Geppetto che fa entrare un ragazzo a imparare il mestiere. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In questo caso, pensateci bene prima di votare contro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.204, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.202.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.202, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Volevo far registrare il mio voto favorevole all'emendamento 2.204.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 2.11 è stato ritirato.

MICHELONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, su quale base del nostro Regolamento, regolarmente, possiamo correggere il nostro voto o segnalare che non abbiamo votato? (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

Vorrei ricordare che nell'ultimo voto di fiducia giustamente - ripeto giustamente - lei non mi ha fatto votare perché sono entrato in ritardo in Aula, anche se non ero in spiaggia ma in sala Zuccari ad un convegno. Giustamente, ripeto, non mi ha fatto votare. Per quale motivo e su quale base del Regolamento qui ogni volta si cambia il voto o si dice di non aver potuto partecipare, soprattutto quando questi voti sono nominali e registrati?

Con i giochetti degli esperti della Rete... Non so se sbaglio a pensar male, ma non vorrei che questo sia un giochetto, e vorrei sapere su quale base del Regolamento quanto ho detto avviene. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. È inutile ricordarle, senatore Micheloni, che lei è arrivato quando la votazione era già chiusa. Qui è chiusa la votazione ma si dà atto e viene registrato il voto che viene dato immediatamente, cioè nell'immediatezza. (*Commenti dai Gruppi PD e PdL*).

Viene dichiarato il voto e resta agli atti. Senatore, lei sa che il risultato non viene modificato: resta agli atti il voto, ma il risultato è quello elettronico. Quindi non influenza...

CARDINALI (PD). Allora a che serve?

PRESIDENTE. Beh, se non ha votato, non ha votato. Comunque, prendiamo atto di queste precisazioni.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord fa proprio l'emendamento 2.11, che lei ha detto essere stato ritirato.

PRESIDENTE. Se è già ritirato, non può più farlo suo.

VOLPI (LN-Aut). Come non posso più farlo mio? Se non lo avesse ritirato, non avrei potuto farlo mio, casomai, avrei chiesto di aggiungere la mia firma; visto che è stato ritirato, il Gruppo della Lega Nord lo fa suo. Altrimenti che senso avrebbe farlo nostro se potessi aggiungere la firma ad un emendamento che non è stato ritirato?

PRESIDENTE. Il problema è che...

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, lei mi deve spiegare in quali occasioni io posso fare mio un emendamento, altrimenti non ci capiamo. Io non voglio aggiungere la firma.

PRESIDENTE. Forse non sono stato chiaro. Io ho detto che lo doveva fare suo prima che fosse ritirato. Si tratta di un...

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, mi scusi, se il collega Zeller avesse mantenuto l'emendamento, io avrei aggiunto la firma. Ma visto che il collega Zeller ha ritirato l'emendamento, io, secondo Regolamento, le sto chiedendo di farlo mio. Se non l'avesse ritirato, non avrei potuto farlo mio ed eventualmente avrei aggiunto la mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, se lei guarda l'emendamento 2.209, che è immediatamente successivo, può notare che è assolutamente identico. Se vuole...

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non mi interessa quello successivo. Mi interessa quello che ha ritirato il collega Zeller. Io faccio mio quello che ha ritirato il collega Zeller, cioè il 2.11. Perché devo guardare quello dopo, Presidente? Tenga presente che è così, purtroppo (in questo caso, per fortuna mia).

PRESIDENTE. No.

VOLPI (*LN-Aut*). No?

PRESIDENTE. L'emendamento successivo è assolutamente identico all'emendamento 2.209. Se lei ha la cortesia di leggerlo.

VOLPI (*LN-Aut*). Io voglio fare mio l'emendamento che è stato ritirato dal collega Zeller.

PRESIDENTE. Sentiamo il proponente.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, visto che il collega Zeller è assente, prendo la parola io che sono cofirmatario dell'emendamento in questione. È vero quello che lei dice, cioè che l'emendamento 2.209 assorbe totalmente l'emendamento 2.11. È proprio questo il motivo per cui l'abbiamo ritirato.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ringrazio il collega Berger, anche perché avevo capito, però, a prescindere dal contenuto, chiedo di fare mio l'emendamento del senatore Zeller, il 2.11. Secondo il Regolamento, posso o no? Se lei mi dice che non posso, non lo faccio, ma se posso, lo faccio.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, se lei fa suo l'emendamento, facciamo un'unica votazione con l'emendamento 2.209.

VOLPI (*LN-Aut*). Veda lei cosa vuol fare.

PRESIDENTE. I due emendamenti però sono improcedibili, perché la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, oltre a farlo mio, stavo anche chiedendo di votarlo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Volpi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Volpi, identico all'emendamento 2.209, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (*Proteste dei senatori Gaetti e Castaldi*).

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, guardi quante luci accese! (*Commenti dai Gruppi GAL e PdL*).

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.205.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.205.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, devo chiudere la votazione, se no il senatore Pagano mi riprende!

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, lei vuole chiudere la votazione, ma nella precedente, nella fila in alto...

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la votazione è registrata.

SANTANGELO (*M5S*). No, signor Presidente, lei deve prendere i provvedimenti del caso: ci sono cinque voti indicati sul tabellone con quattro persone! Si tratta di una truffa! Non voglio capire e sapere perché il collega assente chiede a quello presente di votare, voglio sapere chi è il collega assente e qual è la persona che sta votando al posto suo. Credo che sia un dovere, da parte sua, darmi queste risposte! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Va bene.

SANTANGELO (*M5S*). No, bisogna intervenire subito.

PRESIDENTE. È un compito dei Segretari fare questi accertamenti.

SANTANGELO (*M5S*). Chieda ai Segretari di verificare prima di qualsiasi votazione e di ritirare la tessera!

Signor Presidente, è una cosa molto grave!

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, il problema non è questo, è che bisogna che i Segretari vigilino e accertino.

SANTANGELO (*M5S*). No, i Segretari devono ritirare la tessera!

PRESIDENTE. Ma quale tessera, scusi?

SANTANGELO (*M5S*). Nell'ultima fila. Da lì lei non riesce a vederla, bisogna alzarsi e andare all'ultima fila.

PRESIDENTE. Prego allora i senatori Segretari di andare a controllare. (*La senatrice Segretario Alberti Casellati si reca sulle tribune*).

ALBERTI CASELLATI, *segretario*. Non c'è alcuna tessera, Presidente. (*Proteste dai banchi del Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal Segretario, perché da qui non vedo. C'è una tessera in quel posto?

ALBERTI CASELLATI, *segretario*. Presidente, c'è una tessera ma non è infilata.

VOCE DAI BANCHI DEL M5S. Facciamo intervenire il senatore Questore!

PRESIDENTE. Il senatore Questore interviene per l'ordine dell'Aula. La senatrice Segretario ha detto che non c'era una tessera inserita, andiamo avanti. (*Proteste del Gruppo M5S*).

La verifica si può fare nella prossima votazione, così vediamo se la tessera c'è o non c'è: abbiamo l'emendamento 2.205 che aspetta di essere votato.

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, le chiedo un attimo di attenzione. La scorsa settimana, con molta cortesia, ho fatto la battuta dell'elettricista. Si ricorda? Era lei che presiedeva l'Assemblea.

PRESIDENTE. No, non ero io.

CASTALDI (*M5S*). No, ha ragione.

La scorsa settimana era assente l'ultimo senatore nella fila successiva al senatore Barani era presente l'altro e succedeva la stessa cosa: si accendevano cinque luci rosse ed erano presenti quattro senatori. Anche oggi, in tutte le votazioni precedenti, è successo questo. Peraltro, se lei sta attento, noterà che sul tavolo di quel senatore c'è un malloppo che copre chissà che. Da cittadino, quando ero fuori, le dico che non mi piaceva essere preso in giro, da questa gente qui, e non è giusto che dentro quest'Aula queste persone ci prendano in giro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PUGLIA (*M5S*). Basta!

CASTALDI (*M5S*). Noi siamo qui per colpa di queste persone e di questi comportamenti.

PRESIDENTE. Se segnala la fila, invito i senatori Segretari a una particolare attenzione per la fila cui lei si riferisce.

CASTALDI (*M5S*). Non conosco i nomi dei senatori. La colonna è la stessa della senatrice Mussolini, mi perdoni la collega se faccio riferimento a lei per la sua notorietà, all'ultima fila in alto dove ci sono quattro senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a controllare l'ultima fila in alto, sotto il tabellone.

CASTALDI (*M5S*). Mi dicono che è assente Luciano Rossi. Vedrà che nella votazione successiva magicamente non si accenderanno più cinque luci. È vergognoso!

PRESIDENTE. Mi comunicano che l'emendamento 2.205 è stato ritirato. Anche gli emendamenti 2.206 e 2.15 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.207.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.207, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi ironici dal Gruppo M5S all'indirizzo del Gruppo PdL*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.208, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, non riesco a capire la logica e il senso di questo parere. Si tratta semplicemente di andare a verificare l'effettiva presenza e svolgimento dell'apprendistato. In questo caso non riesco a capire il parere contrario della Commissione bilancio. Quindi, chiediamo la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.208, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.210 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.211 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.600.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.600, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.18, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.212.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei brevemente spiegare le ragioni sottese a questo emendamento. Si è parlato tanto di aiutare le aziende, si è parlato tanto dei 40 miliardi: «aiutiamo le aziende». Ecco, queste aziende devono essere pagate dalle pubbliche amministrazioni. Molto spesso le pubbliche amministrazioni addirittura non riescono a caricare i dati sulla procedura web messa a disposizione dal Ministero. In questo caso, quello che chiediamo è: volette voi amministrazioni, in questo periodo, prendere persone a fare i tirocini? Bene, perfetto: ma mettiamoli esclusivamente in quegli uffici ad aiutare le pubbliche amministrazioni a caricare i dati e a pagare le nostre imprese. Questo stiamo chiedendo con questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, approfitto di questo emendamento per fare una dichiarazione di voto in ordine al mutamento, che sta avvenendo in questo articolo, della materia del tirocini formativi e di orientamento. I tirocini formativi e di orientamento nascono nell'interesse del tirocinante. La filosofia che è dentro questo articolo e agli emendamenti che sono stati proposti va esattamente nel senso contrario: è una legalizzazione dello sfruttamento del lavoro giovanile, esattamente il contrario di quello che noi dobbiamo chiedere. Ecco perché io voterò contro questo emendamento e voterò contro tutti gli emendamenti che hanno questo tipo di ispirazione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.212, presentato dal senatore Puglia, fino alle parole «del presente decreto».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.212 e l'emendamento 2.213.

L'emendamento 2.19 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.23 è improcedibile.

L'emendamento 2.214 è stato ritirato.

L'emendamento 2.24 (testo 2) è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.800, nel testo emendato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, sull'emendamento 2.27 volevo ricordare ai colleghi, visto che il Governo ha dato parere contrario, che va solamente in linea, come ho detto prima, con quello che hanno detto i ministri Bray e Carrozza. Mi sembra strano, quindi, che si dica una cosa e poi, quando si viene in Aula, si faccia una cosa totalmente diversa. È il Governo del fare, e quindi fate voi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.27, presentato dai senatori Centinaio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.28.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.28, presentato dalle senatrici Catalfo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Se non ci sono osservazioni, possiamo concludere le votazioni relative all'articolo 2. Resta da votare solo l'emendamento 2.0.4.

VOLPI (*LN-Aut*). Presidente! Non so più che cosa deve fare per farmi ascoltare da lei!

PRESIDENTE. Lei chieda la parola e l'avrà.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, io peso anche 120 chili, non so cosa devo fare per farmi notare da lei quando chiedo la parola.

Signor Presidente, siamo contrari all'ipotesi di continuare, perché ci sono Commissioni che devono affrontare, come lei sa, anche in Ufficio di Presidenza, il cosiddetto decreto del fare. Noi sottolineiamo quindi la nostra contrarietà a continuare la seduta, per consentire invece alle Commissioni di proseguire i propri lavori.

PRESIDENTE. Per un voto? Mettiamo ai voti questo emendamento.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Non si può!

PRESIDENTE. D'accordo, allora sono le ore 20 anche per gli interventi di fine seduta.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. (*Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: sull'emendamento 01.2 la senatrice Zanoni avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 1.801 il senatore Pizzetti avrebbe voluto votare a favore*).

Omissis

La seduta è tolta (*ore 20,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti ([890](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

01.2

[URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

Respinto

Premettere all'articolo 1 il seguente:

«Art. 01.

(Conferenza nazionale per il lavoro e definizione del Piano nazionale di interventi urgenti per l'occupazione)

1. Lo Stato, tramite il Ministero del Lavoro promuove la Conferenza nazionale per il lavoro, di seguito denominata Conferenza, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge. La Conferenza è indetta d'intesa con le Regioni e con la partecipazione degli Enti Locali, sentita la Conferenza Stato - Regioni - Enti Locali.

2. Partecipano inoltre le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le Università, secondo le modalità concordate con il predetto Ministero.

3. La Conferenza ha il compito di definire un Piano pubblico di interventi urgenti di politica del lavoro, di seguito denominato Piano, finalizzato al coordinamento delle iniziative regionali e territoriali per l'occupazione. In tale Piano sono ricompresi anche gli interventi finanziari di competenza delle singole amministrazioni e i cofinanziamenti comunitari come stanziati nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione, nonché i previsti cofinanziamenti di capitale privato.

4. Il Piano è trasmesso al Parlamento come documento del Governo, previa approvazione del Consiglio dei Ministri.

5. Il Piano si articola in diverse azioni, da quelle di sistema progettate verso la realizzazione stabile di un ambiente favorevole all'incontro domanda e offerta, a quelle destinate a sostenere percorsi individuali e collettivi di inserimento e reinserimento lavorativo, anche attraverso idonei interventi verso l'impresa. Il Piano contiene inoltre azioni sperimentali atte a promuovere maggiore competitività dell'impresa nazionale verso il mercato euro-mediterraneo, sviluppando forme attive di partenariato economico.

6. Le Università sono individuate come soggetti di sostegno tecnico alla programmazione e alla esecuzione degli interventi del Piano, sulla base di specifici accordi tra Istituzioni regionali e locali e il sistema delle imprese.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo I

MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

Articolo 1.

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) vivano soli con una o più persone a carico.

3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

4. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.

5. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei

dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.

7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.

10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;

b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la coesione territoriale.

13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

17. La decisione regionale di cui al comma 15 non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo.

18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'Inps ne dà apposita diffusione.

20. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.

21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il periodo di esenzione di cui al comma 1 è ridotto ad un triennio in caso di assunzione con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Per le aziende del settore privato che incrementano nei cinque anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate ad euro 20.000 per ogni lavoratore di età inferiore ai trentacinque anni assunto.

4. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche nelle ipotesi in cui i contratti di lavoro a tempo determinato in essere per i soggetti di età inferiore a trentacinque anni siano trasformati in contratti a tempo indeterminato.

5. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

6. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al medesimo comma 1.

7. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, del presente articolo, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 10;

b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a fame espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per la coesione territoriale.

10. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

11. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e le Province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo».

1.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età», con le seguenti: «35 anni di età»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni»;

c) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed abbiano un'età compresa tra i 29 e i 35 anni».

1.5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, BLUNDO

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età », con le seguenti: «35 anni di età»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni».

1.201

DI MAGGIO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età», con le seguenti: «35 anni di età»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni».

1.202

DI BIAGIO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.202

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, sostituire le parole: «29 anni» con le seguenti: «35 anni»;

- al comma 2, sostituire le parole: «29 anni» con le seguenti: «35 anni».

G1.202 (già em. 1.202)

DI BIAGIO, DI MAGGIO

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 890 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone - tra l'altro - misure urgenti in materia di promozione dell'occupazione giovanile. Nello specifico all'articolo 1 del provvedimento si dispone il riconoscimento di un incentivo, inteso come misura sperimentale, orientato a favorire nuove

assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, caratterizzati da particolari condizioni soggettive di svantaggio;

si è inteso pertanto limitare gli incentivi all'assunzione stabile ad una specifica categoria sebbene, come evidenziano i recenti dati statistici, importanti livelli di disoccupazione si registrano nella fascia anagrafica 30-35 anni che include anche giovani con una formazione medio-alta e pertanto doppiamente esclusi dal regime agevolante di cui al provvedimento in oggetto;

i dati Istat evidenziano che il 2012 ha registrato un notevole incremento della disoccupazione tra i giovani laureati under 35: attualmente sarebbero circa 200 mila, con una crescita di circa il 28 per cento rispetto al 2011 e quasi del 43 per cento rispetto al 2008, l'anno di inizio della crisi;

le misure di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, rivolte ad una categoria definita "svantaggiata" possono certamente considerarsi una priorità, ma appare opportuno evidenziare che in una congiuntura economico-sociale come quella attuale appare complesso determinare chi siano realmente i cittadini "svantaggiati";

di fatto le misure in esame escludono quei lavoratori, o aspiranti tali, che hanno investito nella propria formazione, avendo una formazione universitaria e post-universitaria, che hanno difficoltà ad accedere o ri-accedere al mercato del lavoro e che in molti casi hanno carichi familiari;

pur detenendo una portata alquanto limitata, le misure di cui in premessa, introdotte dal provvedimento in esame si intendono come un primo e necessario *step* sul versante della promozione dell'occupazione giovanile e del superamento dell'*impasse* occupazionale che sta condizionando il mercato del lavoro degli ultimi anni, che rende pertanto indispensabile ulteriori quanto celeri correttivi sul medesimo versante, che completino e armonizzino il piano di misure urgenti a tutela dell'occupazione giovanile,

impegna il Governo a predisporre, in apposito provvedimento, un piano di misure urgenti in materia di promozione dell'occupazione giovanile nella fascia d'età compresa tra i 30 e i 35 anche in vista di ulteriori misure che potranno essere attivate a valere sulle risorse della programmazione comunitaria 2014-2020.

G1.202 (testo 2)

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 890 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone - tra l'altro - misure urgenti in materia di promozione dell'occupazione giovanile. Nello specifico all'articolo 1 del provvedimento si dispone il riconoscimento di un incentivo, inteso come misura sperimentale, orientato a favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, caratterizzati da particolari condizioni soggettive di svantaggio;

si è inteso pertanto limitare gli incentivi all'assunzione stabile ad una specifica categoria sebbene, come evidenziano i recenti dati statistici, importanti livelli di disoccupazione si registrano nella fascia anagrafica 30-35 anni che include anche giovani con una formazione medio-alta e pertanto doppiamente esclusi dal regime agevolante di cui al provvedimento in oggetto;

i dati Istat evidenziano che il 2012 ha registrato un notevole incremento della disoccupazione tra i giovani laureati under 35: attualmente sarebbero circa 200 mila, con una crescita di circa il 28% rispetto al 2011 e quasi del 43% rispetto al 2008, l'anno di inizio della crisi;

le misure di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, rivolte ad una categoria definita "svantaggiata" possono certamente considerarsi una priorità, ma appare opportuno evidenziare che in una congiuntura economico-sociale come quella attuale appare complesso determinare chi siano realmente i cittadini "svantaggiati";

di fatto le misure in esame escludono quei lavoratori, o aspiranti tali, che hanno investito nella propria formazione, avendo una formazione universitaria e post-universitaria, che hanno difficoltà ad accedere o ri-accedere al mercato del lavoro e che in molti casi hanno carichi familiari;

pur detenendo una portata alquanto limitata, le misure di cui in premessa, introdotte dal provvedimento in esame si intendono come un primo e necessario *step* sul versante della promozione dell'occupazione giovanile e del superamento dell'*impasse* occupazionale che sta condizionando il mercato del lavoro degli ultimi anni, che rende pertanto indispensabile ulteriori quanto celeri correttivi sul medesimo versante, che completino e armonizzino il piano di misure urgenti a tutela dell'occupazione giovanile,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di predisporre , in apposito provvedimento, un piano di misure urgenti in materia di promozione dell'occupazione giovanile nella fascia d'età compresa tra i 30 e i 35 anche in vista di ulteriori misure che potranno essere attivate a valere sulle risorse della programmazione comunitaria 2014-2020.

(*) Accolto dal Governo

1.203

MUNERATO, BELLOT

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «29» con la seguente: «35».

1.204

MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «29» con la seguente: «32».

1.205

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRÌ, SPILABOTTE, FEDELI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 40», aggiungere le seguenti: «e 41».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) persone con disabilità per le quali i benefici contributivi non superino il cento per cento, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16».

1.206

DI MAGGIO

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A i datori di lavoro agricolo l'incentivo di cui al presente comma si applica anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

1.5000/1

MUNERATO, BELLOT

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «seguenti: "fino a» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.5000, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0-a) al comma 1, sostituire le parole: "fino a 29" con le seguenti: "fino a 35"».

1.5000/2

MUNERATO, BELLOT

Precluso

All'emendamento 1.5000, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0-a) al comma 1, sostituire le parole: "fino a 29" con le seguenti: "fino a 32"».

1.5000/3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «"35 anni";» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserite le seguenti:

«a-bis) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "29 anni", con le seguenti: "35 anni";

«a-ter) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed abbiano un'età compresa tra i 29 e i 35 anni"».

1.5000/4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "29 anni", con le seguenti: "35 anni"»

1.5000/5

MUNERATO, BELLOT

Respinto

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera *a*), sostituire le parole: "sei mesi", con le seguenti: "tre mesi"».

1.5000/6

MUNERATO, BELLOT

Respinto

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, sopprimere la lettera *b*».

1.5000/7

BULGARELLI, CATALFO

Respinto

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o siano laureati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno tre mesi."».

1.5000/8

PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

All'emendamento 1.5000, apportare le seguenti modificazioni:

«*a*) sopprimere la lettera *b*;

b) dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al comma 5, sostituire le parole: ' di cui ai commi 2 e 3 ', con le seguenti: ' di cui ai commi 2, lettere *b* e *c*) e 3) ' ».

1.5000/10

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

«*b*) al comma 2, sopprimere le parole da: "che rientrino fino alla fine del comma" ».

1.5000/11

MUNERATO, BELLOT

Le parole da: «All'emendamento» a: «seguenti: "tra i 18 e i» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 2, sostituire le parole: "tra i 18 e i 29" con le seguenti: "tra i 18 e i 35"».

1.5000/12

MUNERATO, BELLOT

Precluso

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 2 sostituire le parole: "tra i 18 e i 29" con le seguenti: "tra i 18 e i 32"».

1.5000/13

BULGARELLI

Respinto

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera *c*) con la seguente:

«*c*) al comma 2, lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il cui reddito complessivo, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sia inferiore a 13.402,68 euro;"».

1.5000/14

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, BULGARELLI

Respinto

All'emendamento 1.5000 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "vivano soli", aggiungere la seguente: "o";».

1.5000/15

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 1.5000, lettera c), capoverso 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «posti in essere nei sei mesi precedenti l'assunzione».

1.5000/16

SANTANGELO, BULGARELLI

Respinto

All'emendamento 1.5000, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. L'incentivo è pari a:

a) metà della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno;

b) un terzo della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.

4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:

a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);

b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b)"».

b) la lettera f) è sostituita con la seguente:

«f) al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) nella misura di 56 milioni di euro per il 2013, di 43 milioni di euro nel 2014 e di 51 milioni di euro-a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis."».

c) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: 'Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg'sono sostituite dalle seguenti: 'Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg' e le parole: 'Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg'"».

1.5000/17

ORELLANA, BULGARELLI

Improcedibile

All'emendamento 1.5000, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, sostituire le parole: "per un periodo di 12 mesi" con le seguenti: "per un periodo di 36 mesi"»;

b) la lettera f), è sostituita con la seguente:

"f) all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 'dello 0,2 per cento', sono sostituite dalle seguenti: 'dell'1 per cento'. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari-derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto."».

1.5000/18

MUNERATO, BELLOT

Improcedibile

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, sostituire le parole: "di 18 mesi" con le seguenti: "di 24 mesi"».

1.5000/20

PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, dopo le parole: "deve comunque corrispondere", aggiungere le seguenti: "entro la fine dello stesso mese"».

1.5000/21

MUNERATO, BELLOT

Improcedibile

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, sostituire le parole: "di 12 mesi" con le seguenti: "di 18 mesi"».

1.5000/22

PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, sostituire le parole: "all'assunzione", con le seguenti: "al mese in cui è stata effettuata l'assunzione".».

1.5000/23

PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "numero dei lavoratori", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "a tempo indeterminato"».

1.5000/24

PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dei lavoratori a tempo pieno"».

1.5000/25

PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. L'incentivo spetta nei mesi in cui dalla differenza di cui al comma 6 risulta un valore positivo di almeno 0,51"».

1.5000/26

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Improcedibile

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 9, dopo le parole: "allo scopo" aggiungere le seguenti: "di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1,"».

1.5000/27

PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) sopprimere il comma 10;

d-bis) sopprimere il comma 11;».

1.5000/28**MUNERATO, BELLOT****Respinto**

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 12, sostituire le parole: "le regioni del Mezzogiorno" con le seguenti: "i territori della Macroregione Padano-Alpina"».

1.5000/29**MUNERATO, BELLOT****Respinto**

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 12, sostituire le parole: "del Mezzogiorno" con le seguenti: "il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale"».

1.5000/30**CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA****Respinto**

All'emendamento 1.5000, sopprimere la lettera f).

1.5000/31**PUGLIA, BULGARELLI****Improcedibile**

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le domande pervenute prima della comunicazione di cui al periodo precedente e per le quali non è possibile erogare l'incentivo devono essere comunque acquisite dall'INPS e, in caso di rifinanziamento delle risorse dell'incentivo di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza rispetto alle nuove domande"».

1.5000/32**BULGARELLI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI****Improcedibile**

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso l'INPS è tenuto a corrispondere l'incentivo a tutti i datori di lavoro che abbiano presentato domanda valida prima della comunicazione di cui al periodo precedente"».

1.5000/33**CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI****Improcedibile**

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 14, sopprimere le parole da: "e, nel caso", fino alla fine del comma».

1.5000/34**MUNERATO, BELLOT****Respinto**

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 15, sostituire le parole: "anche non rientranti nel Mezzogiorno" con le seguenti: "rientranti nei territori della Macroregione Padano-Alpina"».

1.5000/35**CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA****Improcedibile**

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) al comma 15, sostituire le parole: "30 giugno 2015", con le seguenti: "30 giugno 2014"».

1.5000/36**BULGARELLI****Respinto**

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 17, dopo le parole: "requisiti aggiuntivi", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o comunque più favorevoli"».

1.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, salvo che il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. I lavoratori per i quali si sia concluso il rapporto di lavoro di cui al periodo precedente non possono coincidere con i lavoratori in riferimento ai quali lo stesso datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo di cui al comma 4.»;

c-bis) *al comma 5, dopo le parole:* «deve comunque corrispondere», *aggiungere le seguenti:* «entro un mese»;

d) *al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale.»;

e) *al comma 12, lettera a), sostituire le parole:* «per le regioni del Mezzogiorno» *con le seguenti:* «per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia»;

f) al comma 12, lettera b), sopprimere il secondo periodo;

g) al comma 15 sopprimere le parole: «anche non rientranti nel Mezzogiorno,» e sopprimere il secondo periodo.

1.5000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*

c-bis) *al comma 5, dopo le parole:* «deve comunque corrispondere», *aggiungere le seguenti:* «entro un mese»;

d) *al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale.»;

e) *al comma 12, lettera a), sostituire le parole:* «per le regioni del Mezzogiorno» *con le seguenti:* «per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia»;

f) al comma 12, lettera b), sopprimere il secondo periodo;

g) al comma 15 sopprimere le parole: «anche non rientranti nel Mezzogiorno,» e sopprimere il secondo periodo.

1.207

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assunzione di cui al comma 1 riguarda i lavoratori disoccupati e/o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 32 anni, con priorità ai privi di reddito e/o con persone a carico».

1.10

SANTINI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, SAGGESE

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare» aggiungere le seguenti: «nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16» e sostituire le parole: «29 anni» con le seguenti: «35 anni».

1.208

MUNERATO, BELLOT

Le parole da: «Al comma 2,» a: «seguenti: «tra i 18 ed i» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «tra i 18 ed i 29» con le seguenti: «tra i 18 ed i 35».

1.209

MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «tra i 18 ed i 29» con le seguenti: «tra i 18 ed i 32».

1.12

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, sopprimere dalle parole: «che rientrino» fino alla fine del comma.

1.210

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.14

CENTINAIO, BELLOT

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.15

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Id. em. 1.14

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.211

BLUNDO

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «siano», inserire le seguenti: «in possesso o».

1.16

BULGARELLI, CATALFO, BLUNDO

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano laureati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno tre mesi.».

1.212

PUGLIA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) operai agricoli assunti a tempo determinato di per i quali è previsto che il datore di lavoro versi almeno 156 contributi giornalieri in anno solare;».

1.18

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, BULGARELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.5000 (testo 2)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «vivano soli», aggiungere la seguente: «o».

1.19

BULGARELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.5000 (testo 2)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il cui reddito complessivo, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sia inferiore 13.402,68 euro.».

1.213

SIMEONI

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) siano inseriti in un "piano di promozione del made in Italy" di cui all'articolo 1-bis del presente decreto»;

b) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o di euro 1000 per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1-bis».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi per la promozione dei prodotti "Made in Italy" all'estero)

1. Possono usufruire dell'incentivo di cui all'articolo 1 i datori di lavoro che assumano, anche a tempo determinato, giovani tra i 18 e 29 anni per inserirli in un "piano di promozione" del prodotto italiano "Made in Italy" predisposto al fine di incrementare l'esportazione dei beni italiani all'estero.

2. Tale piano dovrà prevedere l'impiego dei giovani per un periodo non inferiore a 18 mesi in uno dei seguenti paesi: Brasile, Russia, India, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica del Sud Africa, Commonwealth dell'Australia.

3. L'attività oggetto dell'impiego dovrà essere "la promozione dei prodotti italiani all'estero". Tale attività dovrà essere documentata attraverso una "relazione programmatica" da presentare presso il Ministero dello sviluppo economico dalla cui approvazione dipenderà l'erogazione dell'incentivo.

4. Al termine dei 18 mesi i datori di lavoro che hanno usufruito dell'incentivo dovranno presentare la documentazione dell'attività svolta presso il Ministero dello sviluppo economico. In caso tale documentazione non sia presentata l'intero importo dell'incentivo dovrà essere restituito allo Stato.

5. Il contenuto della "relazione programmatica" compresi gli obiettivi e le modalità con cui dovrà essere promosso il prodotto italiano all'estero sarà regolamentato dal Ministero dello sviluppo economico attraverso decreto, da emettersi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione.

6. L'incentivo sarà erogato con le modalità e secondo le disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge».

1.214

ANGIONI, GHEDINI RITA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, con titoli di studio universitari e della alta formazione compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

1.215

PUGLIA

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008:

a) i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2 devono intendersi coloro che non hanno prestato negli ultimi sei mesi attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato o attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalle quali derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 devono intendersi coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione».

1.800

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015».

1.21

PUGLIA, BULGARELLI, BLUNDO

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.5000 (testo 2)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10»;

b) sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

1.22

SANTANGELO, BULGARELLI

Improcedibile

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. L'incentivo è pari a:

a) metà della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno;

b) un terzo della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.

4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:

a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);

b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b).»

Conseguentemente, al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nella misura di 56 milioni di euro per il 2013, di 43 milioni di euro nel 2014 e di 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis».

E conseguentemente ancora, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"»

1.216

GHEDINI RITA, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Ritirato e trasformato nell'odg G1.216

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'incentivo è pari, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, per un periodo di 18 mesi, al 30 per cento della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo e al 35 per cento della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo nel caso di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo sono individuate ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro

unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore» *con le seguenti:* «ed entro i limiti di cui al comma 4 del presente articolo e delle risorse di cui ai commi 12 e 16».

G1.216 (già em. 1.216)

[GHEDINI RITA](#), [FEDELI](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [PADUA](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti,

premesso che:

la *ratio* sottesa all'emanazione del decreto-legge in esame è quasi tutta esplicitata dalle previsioni contenute nel suo articolo 1, con cui si introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che diano luogo ad un incremento occupazionale netto, nonché per le trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato, accompagnate da ulteriori assunzioni ad incremento;

il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che l'importo dell'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile linda (imponibile ai fini della contribuzione previdenziale), con un limite massimo di 650 euro mensili (per lavoratore), ed è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento (fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi nel settore agricolo);

la durata dell'incentivo è pari a 18 mesi, ovvero a 12 mesi per le ipotesi di trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

si tratta di un primo intervento che va nella giusta direzione per combattere la disoccupazione giovanile e stabilizzare il lavoro in un Paese in cui, come testimoniano i più recenti dati OCSE, è precario il 52 per cento dei giovani sotto i 25 anni: il doppio rispetto al 2010;

considerato che:

il quadro fosco che l'Istat, con il Rapporto 2013, consegna all'opinione pubblica, al Parlamento e al Governo, registra una serie di tragici numeri in materia di lavoro: disoccupazione all'11,5 per cento, disoccupazione giovanile al 35,3 per cento, disoccupazione di lunga durata al 5,6 per cento. E un'occupazione complessiva che, rispetto al 2008 (anno di inizio della crisi) vede un calo di 506.000 unità (62.000 in meno nell'ultimo anno, il 2012);

in questo quadro, nonostante l'occupazione femminile presenti una maggiore tenuta negli anni della crisi, si è comunque verificata una ricomposizione verso posizioni a più bassa qualifica abbinata alla crescita del *part time* involontario e alla persistenza di un più elevato grado di instabilità dell'occupazione. Tra il 2008 e il 2012 l'occupazione qualificata è diminuita fra le donne di 376.000 unità, mentre i lavori non qualificati hanno fatto registrare un incremento di 242.000 unità (fonte Istat);

sempre l'Istat, nel Rapporto 2013, segnala come in termini di caratteristiche e qualità del lavoro le donne continuano ad essere escluse da ruoli di responsabilità e confinate in determinati settori occupazionali;

dall'inizio della crisi il ritmo di crescita dell'occupazione femminile nelle professioni non qualificate è più che doppio rispetto a quello degli uomini (in aumento del 24,9 per cento per le donne contro il 10,4 per cento per gli uomini) e più che triplo nell'ambito delle professioni relative alle attività commerciali e i servizi (rispettivamente +14,1 e 4,6 per cento), tanto che per spiegare la metà delle occupazioni maschili serve nominare 51 professioni, mentre ne bastano solo 18 per le donne;

le donne continuano a essere pagate meno rispetto agli uomini. Un paragrafo del rapporto Istat è dedicato proprio al differenziale di genere nelle retribuzioni: il *gender pay gap* italiano è dell'11,5 per cento, cioè "a parità di altre condizioni, in media la retribuzione oraria delle donne è dell'11,5 per cento inferiore a quella degli uomini";

svantaggio che si ritrova anche nelle retribuzioni di chi ha una laurea: gli uomini che hanno un titolo di studio elevato guadagnano in media il 19,6 per cento in più rispetto a chi ha il diploma, per le donne lo scarto tra i diversi livelli di istruzione si riduce al 14,9 per cento;

inoltre, nonostante il lieve aumento dell'occupazione femminile registrato dal Rapporto 2013 Istat, la quota di donne occupate in Italia rimane di gran lunga inferiore a quella dell'UE (47,1 per cento contro 58,6 per cento della media UE27 e del 59,8 per cento della media UE15);

rilevato che:

la lettura del tasso di occupazione, di disoccupazione e del numero di giovani che smettono di cercare un lavoro fornisce una base informativa dalla quale partire per delineare politiche pubbliche efficienti ed efficaci, che risulta molto più chiara se letta attraverso la lente della dimensione di genere;

nella difficile situazione che stiamo vivendo, anziché avvicinarci, ci stiamo allontanando dall'Obiettivo Lisbona del 60 per cento di occupazione femminile;

ratificata la Convenzione di Istanbul, il miglior modo per contrastare gli abusi in famiglia è quello di dare dignità alle donne attraverso il lavoro e l'indipendenza economica, che consente loro di sottrarsi alle situazioni di violenza;

il lavoro delle donne è un vantaggio per l'intera collettività: tutti gli studi dimostrano che un aumento consistente del PIL passa attraverso l'incremento del lavoro delle donne, che tutte le organizzazioni risentono positivamente di un mix equilibrato tra i generi e che la creazione di un posto di lavoro femminile ha un effetto moltiplicatore di 1,3 punti,

impegna il Governo a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto ad incrementare la misura di incentivo alla stabilizzazione del lavoro prevista all'articolo 1 del decreto-legge in esame, tenendo conto della dimensione di genere.

G1.216 (testo 2)

[GHEDINI RITA](#), [FEDELI](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [PADUA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti,

premesso che:

la *ratio* sottesa all'emanaione del decreto-legge in esame è quasi tutta esplicitata dalle previsioni contenute nel suo articolo 1, con cui si introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che diano luogo ad un incremento occupazionale netto, nonché per le trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato, accompagnate da ulteriori assunzioni ad incremento;

il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che l'importo dell'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile linda (imponibile ai fini della contribuzione previdenziale), con un limite massimo di 650 euro mensili (per lavoratore), ed è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento (fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi nel settore agricolo);

la durata dell'incentivo è pari a 18 mesi, ovvero a 12 mesi per le ipotesi di trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

si tratta di un primo intervento che va nella giusta direzione per combattere la disoccupazione giovanile e stabilizzare il lavoro in un Paese in cui, come testimoniano i più recenti dati OCSE, è precario il 52 per cento dei giovani sotto i 25 anni: il doppio rispetto al 2010;

considerato che:

il quadro fosco che l'Istat, con il Rapporto 2013, consegna all'opinione pubblica, al Parlamento e al Governo, registra una serie di tragici numeri in materia di lavoro: disoccupazione all'11,5 per cento, disoccupazione giovanile al 35,3 per cento, disoccupazione di lunga durata al 5,6 per cento. E un'occupazione complessiva che, rispetto al 2008 (anno di inizio della crisi) vede un calo di 506.000 unità (62.000 in meno nell'ultimo anno, il 2012);

in questo quadro, nonostante l'occupazione femminile presenti una maggiore tenuta negli anni della crisi, si è comunque verificata una ricomposizione verso posizioni a più bassa qualifica abbinata alla crescita del *part time* involontario e alla persistenza di un più elevato grado di instabilità dell'occupazione. Tra il 2008 e il 2012 l'occupazione qualificata è diminuita fra le donne di 376.000 unità, mentre i lavori non qualificati hanno fatto registrare un incremento di 242.000 unità (fonte Istat);

sempre l'Istat, nel Rapporto 2013, segnala come in termini di caratteristiche e qualità del lavoro le donne continuano ad essere escluse da ruoli di responsabilità e confinate in determinati settori occupazionali;

dall'inizio della crisi il ritmo di crescita dell'occupazione femminile nelle professioni non qualificate è più che doppio rispetto a quello degli uomini (in aumento del 24,9 per cento per le donne contro il 10,4 per cento per gli uomini) e più che triplo nell'ambito delle professioni relative alle attività commerciali e i servizi (rispettivamente +14,1 e 4,6 per cento), tanto che per spiegare la metà delle occupazioni maschili serve nominare 51 professioni, mentre ne bastano solo 18 per le donne;

le donne continuano a essere pagate meno rispetto agli uomini. Un paragrafo del rapporto Istat è dedicato proprio al differenziale di genere nelle retribuzioni: il *gender pay gap* italiano è dell'11,5 per cento, cioè "a parità di altre condizioni, in media la retribuzione oraria delle donne è dell'11,5 per cento inferiore a quella degli uomini";

svantaggio che si ritrova anche nelle retribuzioni di chi ha una laurea: gli uomini che hanno un titolo di studio elevato guadagnano in media il 19,6 per cento in più rispetto a chi ha il diploma, per le donne lo scarto tra i diversi livelli di istruzione si riduce al 14,9 per cento;

inoltre, nonostante il lieve aumento dell'occupazione femminile registrato dal Rapporto 2013 Istat, la quota di donne occupate in Italia rimane di gran lunga inferiore a quella dell'UE (47,1 per cento contro 58,6 per cento della media UE27 e del 59,8 per cento della media UE15);

rilevato che:

la lettura del tasso di occupazione, di disoccupazione e del numero di giovani che smettono di cercare un lavoro fornisce una base informativa dalla quale partire per delineare politiche pubbliche efficienti ed efficaci, che risulta molto più chiara se letta attraverso la lente della dimensione di genere;

nella difficile situazione che stiamo vivendo, anziché avvicinarci, ci stiamo allontanando dall'Obiettivo Lisbona del 60 per cento di occupazione femminile;

ratificata la Convenzione di Istanbul, il miglior modo per contrastare gli abusi in famiglia è quello di dare dignità alle donne attraverso il lavoro e l'indipendenza economica, che consente loro di sottrarsi alle situazioni di violenza;

il lavoro delle donne è un vantaggio per l'intera collettività: tutti gli studi dimostrano che un aumento consistente del PIL passa attraverso l'incremento del lavoro delle donne, che tutte le organizzazioni risentono positivamente di un mix equilibrato tra i generi e che la creazione di un posto di lavoro femminile ha un effetto moltiplicatore di 1,3 punti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto ad incrementare la misura di incentivo alla stabilizzazione del lavoro prevista all'articolo 1 del decreto-legge in esame, tenendo conto della dimensione di genere.

(*) Accolto dal Governo

1.217

MUNERATO, BELLOT

V. testo 2

Al comma 4, sostituire le parole: «di 18 mesi» con le seguenti: «di 24 mesi».

1.217 (testo 2)

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «di 18 mesi» con le seguenti: «di 24 mesi entro i limiti di cui al comma 4 del presente articolo e delle risorse di cui ai commi 12 e 16».

1.218

PUGLIA

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i lavoratori assunti ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, i datori di lavoro sono esentati dal versamento delle somme di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.219

PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel caso di assunzione di almeno cinque lavoratori per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per

ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la quinta assunzione vengono mantenuti.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.220

MUNERATO, BELLOT

V. testo 2

Al comma 5, sostituire le parole: «di 12 mesi» con le seguenti: «di 18 mesi».

1.220 (testo 2)

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «di 12 mesi» con le seguenti: «di 18 mesi entro i limiti di cui al comma 4 del presente articolo e delle risorse di cui ai commi 12 e 16».

1.26

PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3», con le seguenti: «di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3».

1.27

PUGLIA, BULGARELLI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.5000 (testo 2)

Al comma 5, dopo le parole: «deve comunque corrispondere», aggiungere le seguenti: «entro un mese».

1.28

PUGLIA, BULGARELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.5000 (testo 2)

Al comma 5, dopo le parole: «deve comunque corrispondere», aggiungere le seguenti: «entro la fine dello stesso mese».

1.31

PARENTE, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Approvato

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro dipendente».

1.221

PUGLIA

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'ulteriore assunzione di cui al precedente periodo non rientra tra gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 12, lettera a), prima parte della legge 28 giugno 2012 n. 92».

1.222

PUGLIA

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Nel caso di un'ulteriore assunzione entro 30 giorni rispetto a quella di cui al comma 1, o di un'ulteriore assunzione entro 30 giorni rispetto a quella di cui al comma 5, secondo periodo, per tali lavoratori i datori di lavoro sono esentati dal versamento delle somme di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 e11986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.223

PUGLIA

Respinto

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti all'assunzione».

1.33

PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «numero dei lavoratori», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.34

PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «all'assunzione», con le seguenti: «al mese in cui stata effettuata l'assunzione».

1.35

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dei lavoratori a tempo pieno».

1.36

PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'incentivo spetta nei mesi in cui dalla differenza di cui al comma 6 risulta un valore positivo di almeno 0,51».

1.224

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI, BLUNDO

Le parole da: «*Al comma 9,*» a: «*comma 1*»» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 9, apporta le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «allo scopo», inserire le seguenti: «di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1»

b) dopo le parole: «la fruizione dell'incentivo stesso» inserire le seguenti: «entro sette giorni dal ricevimento delle domande l'INPS comunica l'esito della richiesta di ammissione all'incentivo».

1.38

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: «allo scopo», inserire le seguenti: «di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1,».

1.39

GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «le dichiarazioni» con le seguenti: «le domande».

Conseguentemente, dopo le parole: «la fruizione dell'incentivo stesso» inserire il seguente periodo: «Entro tre giorni dal ricevimento delle domande l'INPS comunica l'esito della richiesta di ammissione all'incentivo».

1.225**BLUNDO****Respinto**

Al comma 9, dopo le parole: «la fruizione dell'incentivo stesso», inserire le seguenti: «entro sette giorni dal ricevimento delle domande l'INPS comunica l'esito della richiesta di ammissione all'incentivo».

1.801**IL GOVERNO****Approvato**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 12.» aggiungere il seguente periodo: «Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015»;

b) sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps con le modalità di cui al presente comma. L'Istituto provvede entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente Ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla prenotazione delle risorse, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.226**MUNERATO, BELLOT****Precluso dall'approvazione dell'em. 1.5000 (testo 2)**

Al comma 12, lettera a), le parole: «del Mezzogiorno» con le seguenti: «il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale».

1.41**GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRINI, PARENTE, SPILABOTTE****Ritirato**

Al comma 14, premettere il seguente periodo: «Entro dieci giorni dal termine indicato per la presentazione delle domande di cui al comma 9, l'INPS provvede a verificare la sufficienza delle risorse indicate in relazione al numero delle domande pervenute».

1.42**CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI****Precluso dall'approvazione dell'em. 1.801**

Al comma 14, sopprimere le parole da: «e, nel caso », fino alla fine del comma.

1.43**PUGLIA, BULGARELLI****Precluso dall'approvazione dell'em. 1.801**

Al comma 14, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le domande pervenute prima della comunicazione di cui al periodo precedente e per le quali non è possibile erogare l'incentivo devono essere comunque acquisite dall'INPS e, in caso di rifinanziamento delle risorse dell'incentivo di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza rispetto alle nuove domande.».

1.44

BULGARELLI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.801

Al comma 14, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso l'INPS è tenuto a corrispondere l'incentivo a tutti i datori di lavoro che abbiano presentato domanda valida prima della comunicazione di cui al periodo precedente.».

1.501

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere il comma 17.

1.45

BULGARELLI

Precluso

Al comma 17, dopo le parole: «requisiti aggiuntivi», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque più favorevoli».

1.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 21, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

1.48

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012.».

G1.100

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva e di agevolare l'impegno straordinario del sistema economico nazionale per la realizzazione dell'esposizione universale 2015;

impegna il Governo:

ad adottare le misure legislative necessarie per consentire ai datori e ai prestatori di lavoro, in via sperimentale, la stipulazione del contratto di lavoro subordinato nel quadro di un ordinamento che preveda per il periodo iniziale una maggiore facilità di scioglimento del rapporto e costi di separazione ridotti, e, in linea generale, una protezione della stabilità del rapporto crescente al crescere dell'anzianità di servizio del lavoratore.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.101

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

l'Ocse ha certificato nei giorni scorsi che il mercato del lavoro italiano ha avuto, nel confronto con gli altri Paesi industrializzati, il peggiore andamento nel corso dell'ultimo anno;

EXPO 2015 rappresenta per l'Italia intera una straordinaria opportunità di rilancio economico ed occupazionale nei tre anni che ci separano dal compimento dell'evento;

considerato che:

il Governo ha convenuto con le associazioni delle imprese e dei lavoratori maggiormente rappresentative di attendere fino al 15 settembre 2013 - nell'auspicio di un «avviso comune» da recepire - per la definizione di una iniziativa legislativa contenente una regolazione straordinaria, sperimentale e transitoria dei rapporti di lavoro, utile ad incoraggiare una diffusa propensione ad intraprendere ed assumere in relazione alle opportunità della manifestazione;

in attesa dell'auspicato «avviso comune» e delle successive decisioni del Governo, nella legge di conversione del Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 non sono contenute le disposizioni straordinarie di cui sopra;

tutte le associazioni rappresentative delle imprese hanno più volte manifestato una domanda di decisa semplificazione del diritto del lavoro italiano, nonché di maggiore fruibilità di tutte le tipologie contrattuali previste dall'ordinamento;

impegna il Governo a:

sollecitare le parti sociali a verificare la possibilità di un accordo entro metà settembre, affinché sia tempestivamente prodotto un intervento legislativo con caratteri di urgenza e di immediata applicazione;

valutare con particolare attenzione le seguenti esigenze di:

semplificazione della disciplina del contratto a termine, anche tramite rinvio alla specifica causale «Expo 2015» in deroga ai requisiti previsti dalla normativa ordinaria;

adattamento della regolazione dei contratti a termine e delle collaborazioni a progetto affinché i rapporti di lavoro relativi a tutto il personale dedicato ad un progetto di ricerca possano essere, nel tempo e nei risultati, corre lati ad esso;

semplificazione della disciplina del contratto di lavoro intermittente o «a chiamata», derogando ai requisiti soggettivi ed oggettivi normati dal decreto legislativo 276 del 2003;

utilizzazione della somministrazione di lavoro in deroga ai limiti quantitativi usuali;

semplificazione della disciplina del contratto di apprendistato, con particolare riguardo alla pianificazione e certificazione dell'attività formativa in ambito lavorativo, ai vincoli relativi ai precedenti contratti, al suo impiego nelle attività stagionali del turismo;

ampliamento delle possibilità di impiego dei buoni lavoro prepagati fino ad un massimo di 5.000 euro nei confronti dei singoli committenti imprenditori agricoli, commerciali o professionisti, prorogando in agricoltura la vigenza della disciplina precedente la legge 92 del 2012; semplificazione della regolazione dei contratti a progetto, tenendo conto della circolare Damiano e di una specifica causale generale «Expo 2015»;

ricorso al telelavoro, anche derogando alla limitazione delle tecnologie di controllo a distanza ove incompatibile;

superamento dei limiti all'associazione in partecipazione imposti dalla legge 92 del 2012 - ove coerente con i requisiti di legge - con riferimento al numero massimo di associati;

svolgimento di periodi di alternanza scuola lavoro ad ogni giovane iscritto alla scuola secondaria superiore o alla formazione professionale, indipendentemente dall'età.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.102

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che.

- l'articolo 1 del provvedimento destina al Mezzogiorno, per il quadriennio 2013-2016, 500 milioni di euro per incentivare nuove assunzioni;

- l'articolo 3 destina sempre al Sud, per il triennio 2013-2015, 80 milioni di euro per incentivare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità e 168 milioni di euro per tirocini formativi;

- secondo un'indagine del centro studi Data giovani, che ha incrociato i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Ai re) con quelli Istat sulla disoccupazione negli ultimi cinque anni, cioè quelli del picco della crisi, emerge che la disoccupazione si è fatta sentire maggiormente nelle zone settentrionali del Paese,

- in particolare le maggiori sofferenze, secondo l'indagine, si san fatte sentire in Emilia Romagna dove i disoccupati sono più che raddoppiati passando da circa 65 mila a 150 mila - ed in Lombardia, dove da 168 mila disoccupati del 2008 si è passati a oltre 346 mila nel 2012;

- secondo l'indagine le rilevazioni di maggiore disoccupazione tra i giovani del Sud derivano dal fatto che i giovani del Nord sono pronti ad emigrare e lasciare il proprio territorio e la propria famiglia, pur di cercare lavoro, contrariamente ai giovani disoccupati del mezzogiorno, che preferiscono restar disoccupati ed assistiti piuttosto che lasciar la terra d'origine;

- l'indagine, infatti, ha rilevato Trentino Alto Adige (+25 per cento), Lombardia (+22 per cento), Piemonte (+20 per cento), Liguria ed Emilia Romagna (entrambe a +19 per cento) le regioni con un *boom* di migranti all'estero per fronteggiare l'assenza di lavoro;

impegna il Governo:

a contemplare, nelle more di attuazione del provvedimento, pan risorse stanziate per il mezzogiorno in favore dei giovani disoccupati ed inoccupati residenti nel Settentrione;

ad attuare interventi e strategie che disincentivino il fenomeno di migrazione all'estero dei nostri giovani, con particolare riguardo ai residenti nei territori delle regioni settentrionali.

G1.103

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 890 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il contratto di apprendistato è caratterizzato da condizioni favorevoli per quanto riguarda contribuzioni previdenziali e assistenziali e rappresenta una soluzione con più certezze rispetto alle ulteriori forme contrattuali precarie rivolte ai lavoratori giovani: la sua applicazione completa consentirebbe altresì un collegamento funzionale tra scuole dell'obbligo e università da una parte, e aziende e strutture di ricerca dall'altra, così da assicurare il giusto indirizzamento del flusso di persone che acquisiscono competenze lavorative e che si trovano spesso senza strada o direzione una volta usciti dai percorsi formativi;

in quanto finalizzato all'apprendimento in funzione lavorativa, l'apprendistato rappresenta la scelta più funzionale e applicabile per quanto riguarda un tipo contrattuale base tramite cui inserire i giovani nel mondo del lavoro, ciò anche perché al termine del periodo dell'apprendistato, l'apprendista ha un profilo professionale definito, riconoscibile e certificato sia internamente all'azienda che esternamente;

l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (fasce d'età 15-18 e 18-29) consentirebbe un raccordo sicuro per assicurare l'impiego dei giovani che escono da percorsi formativi ed evitare così fenomeni di dispersione scolastica;

considerato che:

l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (di cui all'art. 3 Dlgs 167 del 2011), finalizzato a conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro, prevede la predisposizione di precisi programmi strutturati di formazione alleggerendo gli oneri a carico delle imprese;

le imprese stesse tramite questa forma contrattuale acquisiscono competenze professionali formate direttamente in azienda con caratteristiche funzionali alla specificità del luogo di lavoro e con maggiore possibilità di fidelizzazione del dipendente in prospettiva di efficienza;

le fasce di età ricomprese nella norma appena citata godono di incentivi, sgravi e programmi appositi la misura prevista all'articolo 1 del Decreto legge n. 76 del 2013 risulta ridondante, meno conveniente sia per il lavoratore che per il datore di lavoro e riduce i fondi disponibili per l'apprendistato stesso, in quanto gli sgravi fiscali sono limitati a 18 mesi per l'incentivo mentre per l'apprendistato la durata minima dello sgravio fiscale è di 36 mesi;

è possibile implementare un coordinamento con le strutture scolastiche ed universitarie al fine di rendere accessibili le domande ed offerte di lavoro tramite un sistema informativo che comprenda anche dati sulle competenze acquisite così da consentire un flusso ordinato delle forze lavoro appena inserite sul mercato;

tale coordinamento può essere realizzato tramite l'effettiva messa in opera della banca dati unica in materia di domanda e offerta di lavoro e tramite il coordinamento di banche dati già esistenti;

tale coordinamento è già in parte previsto all'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2013;

le iniziative finora adottate non sembrano essere sufficienti e comunque richiedono interventi organici e coordinati in modo da favorire l'utilizzo di pochi modelli contrattuali così da assicurare il funzionamento dei centri e garantire un più veloce indirizzamento delle forze lavoro e competenze non sfruttate;

impegna il Governo:

a favorire, anche attraverso un'incisiva e meno dispersiva azione informativa ed una semplificazione degli oneri di instaurazione e di mantenimento, la diffusione del contratto di apprendistato quale modalità privilegiata di accesso al lavoro e la contestuale abrogazione delle numerose forme contrattuali attualmente in vigore, per combattere concretamente ed efficacemente la diffusione del lavoro precario;

ad effettuare la verifica dei programmi in atto quali AMVA e SILLA al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza degli stessi a valutare la possibilità di applicare l'incentivo di cui all'articolo 1 dell'AS 890 unicamente ai soggetti di età compresa tra i 29 e i 35 anni a prevedere, in accordo con il MIUR e con le Regioni, l'implementazione di appositi moduli formativi fruibili in modalità *e-learning* o *blended* per l'apprendimento e l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in modo da garantire l'uniformità dell'offerta formativa.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.200

MUNERATO, BELLOT

Improcedibile

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 2 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al presente articolo e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo, comunica per scritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al presente articolo la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

7. La retribuzione di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estranetia delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

- a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;
- b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;
- c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

12. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.».

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a dodici, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di

libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese.

5. Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante «Linee guida in materia di tirocini», provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni provvedono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per incarichi e consulenze come determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalità attuative del comma 6.

8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.

9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro due anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015».

10. Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.

11. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.

12. Le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11, sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:

a) regolarità del percorso di studi;

b) votazione media degli esami;

c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

13. Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo

studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

14. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.800/1

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, BOCCA

Improcedibile

All'emendamento 2.800 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, in materia di apprendistato a cicli stagionali sono interpretate nel senso che trovano applicazione anche con riferimento all'apprendistato per la qualifica o il diploma di cui al presente articolo'.

3-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole 'dall'articolo 4, comma 5', sono inserite le seguenti 'e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1'"».

2.800/2

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Improcedibile

All'emendamento 2.800 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. L'articolo 1, comma 3, lettera *a*) del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, si interpreta nel senso che se il datore di lavoro agricolo non ha alle proprie dipendenze lavoratori a tempo indeterminato può ospitare non più di tre tirocinanti"».

2.800/3

PUGLISI

Approvato

All'emendamento 2.800, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) al comma 13, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari"».

2.800

IL GOVERNO

Approvato nel testo emendato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «di carattere straordinario e temporaneo, applicabili fino al 31 dicembre 2015,»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003»;

c) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015,»;

d) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Resta comunque salva» con le seguenti: «Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva».

2.200

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2015», con le seguenti: «31 dicembre 2016»;

2) al comma 2, sostituire la lettera *a*), con la seguente:

«*a*) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche»;

2.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 2.800 nel testo emendato

Al comma 2, alinea sopprimere le parole: «dalle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003».

2.5

PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, alinea secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono» .

2.6

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera *a*).

2.201

CATALFO

Id. em. 2.6

Al comma 2, sopprimere la lettera *a*).

2.7

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Ritirato

Al comma 2, lettera *a*) dopo le parole: «tecnico-professionali e specialistiche» aggiungere le seguenti: «e in previsione delle assunzioni da parte di medie, piccole e microimprese al 31 giugno 2015, agevolate per il periodo di utilizzo del credito d'imposta, maturato in base al pregresso istituto del credito d'imposta, per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno».

2.203

PUGLIA

Le parole da: «Al comma 2,» a: «regolarmente iscritti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

«*a-bis*) gli artigiani regolarmente iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'art. 2, comma, 1 lettera *a*). Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività similare.».

2.8

PUGLIA, BULGARELLI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

«*a-bis*) gli artigiani regolarmente iscritti presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*)».

2.204

PUGLIA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

«*a-bis*) sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma, 1 lettera *a*) gli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane. Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività similare;

2) abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore al 70 per cento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443; ».

2.202

PUGLIA

Respinto

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nel rispetto della disciplina della regione scelta dall'impresa ed individuata nel contratto individuale di lavoro stipulato con l'apprendista.».

2.10

PUGLIA, BULGARELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.800 nel testo emendato

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Resta comunque salva la possibilità di una disciplina integrativa in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.».

2.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto (*)Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 3, comma 1, ultimo periodo";

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

(*) Ritirato dai proponenti è fatto proprio dal senatore Volpi

2.209

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Id. em. 2.11

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 3, comma 1, ultimo periodo";

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

2.205

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, BOCCA

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al termine del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, in materia di apprendistato a cicli stagionali sono interpretate nel senso che trovano applicazione anche con riferimento all'apprendistato per la qualifica o il diploma di cui al presente articolo".

3-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti "e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1"».

2.206

SAGGESE

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le aziende che abbiano sottoscritto i contratti di cui ai precedenti commi sono tenute a dare comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,

ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

Le aziende sono tenute altresì a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma secondo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181».

2.15

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 76, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Per l'apprendistato per la qualifica e il diploma e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca, là dove manchi una espressa previsione nella contrattazione collettiva nazionale di categoria il trattamento retributivo è parametrato a quello dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere in proporzione al monte ore formativo complessivo"».

«3-*ter*. Il comma 16, lettera *d*), dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato».

2.207

[PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. In caso di assunzione presso microimprese o piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, la durata del periodo di prova è di almeno novanta giornate di effettivo lavoro salvo maggiore periodo fissato dai contratti collettivi. Nel caso di part-time verticale o ciclico o comunque che preveda periodi di sospensione del lavoro durante il periodo di prova, i novanta sono proporzionalmente ridotti."».

2.208

[PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis* Nei casi di sospensione legale del rapporto di lavoro per maternità, malattia, infortunio che comportano un'assenza continuativa dal lavoro per almeno 20 giorni di lavoro effettivo il periodo di apprendistato è sospeso e la sua durata è proporzionalmente prorogata"».

2.210

[ICHINO, BERGER, OLIVERO, ZELLER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, prima delle parole: "L'assunzione di nuovi apprendisti", sono inserite le seguenti: "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, secondo i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applicabile"».

2.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere il comma 4.

2.211

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, si interpreta nel senso che se il datore di lavoro agricolo non ha alle proprie dipendenze lavoratori a tempo indeterminato può ospitare non più di tre tirocinanti».

2.600

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere il comma 5.

2.17 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014,» con le seguenti: «a 560,375 milioni di euro per l'anno 2014,»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203 milioni di euro per l'anno 2014».

2.18

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale».

2.212

PUGLIA

Le parole da: «Dopo il comma» a: «presente decreto» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le pubbliche amministrazioni che devono adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed articolo 6, comma 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano tirocini formativi instaurati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto esclusivamente all'interno degli Uffici preposti a tali adempimenti».

2.213

PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le pubbliche amministrazioni che devono adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed articolo 6, comma 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano tirocini formativi instaurati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in via prioritaria all'interno degli Uffici preposti a tali adempimenti».

2.19

GHEDINI RITA, PARENTE

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle previsioni dei Regolamenti CE n. 994/98 e quindi n. 2204/02 in tema di definizione del regime di applicabilità delle soglie "de minimis" agli aiuti di Stato in favore dell'occupazione, la disposizione dell'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nonché le restanti disposizioni del medesimo articolo 7 e quelle dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 sono interpretate nel senso in cui ai benefici ivi previsti relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti non si applica il regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 allorquando ricorrono le condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002».

2.22

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

2.23

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

Al comma 13, sopprimere le parole: «fino all'esaurimento delle stesse».

2.214

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 13, sostituire le parole: «di 200 euro mensili» con le seguenti: «di 300 euro mensili».

2.24 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.800 nel testo emendato

Sostituire l'ultimo periodo del comma 13 con il seguente: «Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto, anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari per i soli tirocini all'estero, da altri soggetti pubblici.».

2.26

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 14, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

2.27

CENTINAIO, BELLOT

Respinto

Al comma 14, dopo le parole: «istituti professionali,», aggiungere le seguenti: «nonché dei licei artistici, musicali e linguistici,».

2.28

CATALFO, BULGARELLI

Respinto

Alla rubrica, sopprimere le parole: «, in particolare».

G2.100

RUSSO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

in Italia continua a persistere la grave situazione dei giovani ricercatori, i quali - pur avendo acquisito specifiche professionalità e competenze - non sono valorizzati e non hanno prospettive lavorative concrete;

i giovani ricercatori sono messi in condizione di svolgere attività lavorative che non soltanto non consentono di mettere a frutto la loro professionalità e competenza, ma che richiedono spesso un livello di istruzione più basso;

per tali ragioni, i ricercatori sono spinti ad accogliere le opportunità che provengono da altri Paesi dell'area europea o addirittura mondiale;

considerato che:

la «fuga dei cervelli» produce pesanti ripercussioni sul sistema Paese, in virtù dei continui sprechi di risorse umane e della conseguente riduzione di competitività rispetto agli altri Paesi;

impegna il Governo:

ad intervenire al fine di rendere più agevoli le assunzioni di giovani ricercatori, adottando a tal fine norme che consentano agli Enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di procedere all'assunzione di giovani ricercatori in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio - e, pertanto, senza alcun onere aggiuntivo che gravi sul bilancio dello Stato - nonché nel rispetto del regime di turn over previsto dall'art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.

G2.100 (testo 2)

RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in Italia continua a persistere la grave situazione dei giovani ricercatori, i quali - pur avendo acquisito specifiche professionalità e competenze - non sono valorizzati e non hanno prospettive lavorative concrete;

i giovani ricercatori sono messi in condizione di svolgere attività lavorative che non soltanto non consentono di mettere a frutto la loro professionalità e competenza, ma che richiedono spesso un livello di istruzione più basso;

per tali ragioni, i ricercatori sono spinti ad accogliere le opportunità che provengono da altri Paesi dell'area europea o addirittura mondiale;

considerato che:

la «fuga dei cervelli» produce pesanti ripercussioni sul sistema Paese, in virtù dei continui sprechi di risorse umane e della conseguente riduzione di competitività rispetto agli altri Paesi;

impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in armonia con la disciplina generale in tema di assunzioni, di intervenire al fine di rendere più agevoli le assunzioni di giovani ricercatori, adottando a tal fine norme che consentano agli Enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di procedere all'assunzione di giovani ricercatori in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio - e, pertanto, senza alcun onere aggiuntivo che gravi sul bilancio dello Stato - nonché nel rispetto del regime di turn over previsto dall'art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.4

BERGER, BUEMI, NENCINI, LONGO FAUSTO GUILHERME, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Rappresentanze sindacali aziendali)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli

incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le intese di cui al primo periodo hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere stipulate in una delle seguenti piattaforme negoziali:

a) dall'associazione imprenditoriale interessata, da un lato, e da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

b) dall'impresa interessata, da un lato, e dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

1-bis. Ai fini dell'efficacia di cui al secondo periodo del comma 1, le intese sono sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario. Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, l'approvazione e sottoscrizione da parte della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è efficace se sono soddisfatti ambedue i seguenti requisiti, riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda:

a) le associazioni sindacali che la compongono, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe;

b) nell'ambito della rappresentanza sindacale aziendale di cui alla lettera a), le associazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo risultino destinatarie di un numero di deleghe superiore a quello delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Laddove, prima della decorrenza del loro termine finale di efficacia, non sia stata data attuazione all'articolo 39 della Costituzione, la proroga o il rinnovo dei contratti di cui al primo periodo, ha effetto solo nei confronti degli iscritti ai sindacati sotto scrittori, salva l'efficacia delle intese di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis."».

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

82^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 84 del 31 luglio 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCPI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Relazione orale)(ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 890.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento 2.0.4, sul quale la relatrice ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MUNERATO (LN-Aut). Signor Presidente, l'articolo 3 di questo decreto-legge al comma 1 prevede risorse per finanziare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità dei giovani solo del Mezzogiorno. I successivi commi disciplinano l'estensione della sperimentazione della cosiddetta nuova carta acquisti del territorio solo nel Mezzogiorno. Mi chiedo come sia possibile che i Ministri di questo Governo riescano a fare un simile provvedimento che discrimina i cittadini del Nord. Forse succede perché ci sono pochi Ministri del Nord nella compagine governativa, e quei pochi sono sordi e non ascoltano le esigenze dei cittadini che nell'altra parte del Paese soffrono la crisi occupazionale.

I nostri emendamenti sono volti a sopprimere il riferimento al Mezzogiorno e a sostituirlo con le parole: «Macroregione Padano-Alpina». Vedremo quanti senatori del Nord voteranno i nostri emendamenti: se non lo faranno, andranno a spiegarlo nel nostro territorio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

ORELLANA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si riferisce ad una diversa ripartizione di alcuni fondi tra varie tipologie di giovani. La modifica è a invarianza finanziaria (il totale è sempre lo stesso), ma abbiamo ritenuto di ridurre la cifra riferita ai giovani che non lavorano né frequentano corsi di istruzione o formazione né stanno cercando lavoro (i cosiddetti NEET), gli scoraggiati (lettere *a* e *b*), per destinarla ai giovani con maggiore autoimprenditorialità o imprenditorialità in genere. Si tratterebbe quindi di una diversa ripartizione delle risorse, ferma restando la cifra significativa di 26 milioni di euro destinata alla prima fattispecie dei giovani cosiddetti scoraggiati, premiando il merito dei giovani che si impegnano in forme di autoimprenditorialità. In sostanza, lo spirito di questo emendamento è quello di premiare quelli che si danno da fare e spero che venga approvato dall'Aula perché mi sembra di buon senso, pur essendo la categoria dei giovani scoraggiati degni di menzione e di intervento, sia pure con la metà delle risorse previste. La normativa prevede 56 milioni di euro su un totale di poco più di 100 milioni di euro, quindi la diversa ripartizione servirebbe a favorire i giovani più propensi a darsi da fare, quelli che hanno idea di autoimprenditorialità.

I pochi emendamenti che ho presentato agli articoli del decreto-legge, in particolare quelli riferiti all'articolo 9, sono riferiti proprio a questo tipo di giovani che magari hanno idee innovative, come *start up* e cose simili, anche se nel caso specifico l'emendamento 3.1 riguarda la ripartizione dei fondi.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 3.5 tende a innalzare da 29 a 32 anni il limite di età per le borse di tirocinio formativo a favore dei giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna delle attività di formazione previste dal comma 1 articolo 3, che prevede appunto misure aggiuntive per l'occupazione giovanile. Vengono destinati 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le borse di tirocinio formativo a favore di questi giovani. Ebbene, data la situazione italiana e l'alto tasso di disoccupazione e le difficoltà che incontrano i giovani, quindi anche coloro i quali si trovano in età compresa tra i 29 e i 32 anni, per l'inserimento nel mondo del lavoro, si chiede di innalzare l'età, in virtù anche dell'ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo sull'articolo 2.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, in base alla disciplina dell'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e al decreto interministeriale del 10 gennaio 2013, la carta acquisti (*ex social card*) è sperimentata tra le fasce di popolazione che versano in condizioni di maggiore bisogno entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro nei Comuni con più di 250.000 abitanti. I commi dal 2 al 5 dell'articolo 3 dispongono un'estensione della sperimentazione della *social card* nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti gli altri Comuni delle Regioni del Mezzogiorno.

L'emendamento 3.211 è volto a superare possibili incertezze interpretative del testo specificando quali Regioni del Mezzogiorno si considerano, perché il termine Mezzogiorno è comunque troppo generico. Vogliamo, infatti, chiarire che nel Mezzogiorno sono ricompresi l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. L'emendamento è stato presentato soprattutto perché nel testo del decreto-legge non sono previste misure specifiche per l'Abruzzo, e ciò in netta contraddizione con quanto la stessa presidente della Camera Boldrini ha rilevato sul territorio nell'ultima sua visita. Ci aspettavamo dal Governo maggior cura e maggiore riferimento rispetto ad una situazione drammatica che vede il tasso di disoccupazione in aumento del 200 per cento.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.0.200 (testo 2).

Tale emendamento introduce una serie di agevolazioni per le attività d'impresa avviate da imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età afferenti al riciclo e riuso creativo dei rifiuti. È un modo per aiutare l'imprenditoria giovanile utilizzando i rifiuti, che in questo momento rappresentano un grande problema per il nostro Paese.

All'interno dell'emendamento vengono promosse attività ed azioni per il recupero del patrimonio immobiliare al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore delle nuove imprese. È un modo per recuperare gli immobili italiani ed aiutare la creazione di impresa per far sì che gli immobili dei cittadini vengano utilizzati in modo proficuo. La gestione del patrimonio immobiliare italiano - lo dico ai colleghi del PdL - non va affidata a società private, ma ai cittadini che ne possono fare un buon uso e che possono iniziare a pensare a ricreare l'attività economica italiana. (*Applausi della senatrice Taverna*).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890 (ore 10,02)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4.

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, io volevo intervenire in dichiarazione di voto sull'articolo 3, ma ho visto che siamo ancora in fase di voto di emendamento all'articolo 2. Mi riservo dunque di intervenire in seguito.

FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Poiché i restanti emendamenti si intendono illustrati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge in titolo.

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sui due emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord. Se però devo attendere l'espressione dei pareri, aspetterò.

GATTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.1, 3.202, 3.203, 3.204, 3.205, 3.206, 3.207, 3.5, 3.208, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212 e 3.213. Il parere invece è favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 (testo 2).

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, i relatori si rimettono al Governo.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.1, 3.0.2, 3.0.200 (testo 2). Sull'emendamento del Governo 3.800 il parere è favorevole.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Catalfo ed altri senatori, il parere è favorevole a condizione che venga riformulato aggiungendo dopo le parole «impegna il Governo a valutare» le seguenti: «l'opportunità di porre in essere ogni attività». La parte restante del testo rimane identica.

Sull'ordine del giorno G3.101 presentato dal senatore Buemi e da altri senatori il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

CATALFO (M5S). Signor Presidente, non ho compreso se la riformulazione, che vorrei venisse ripetuta, riguarda il testo 2 dell'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Sì, senatrice Catalfo.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Senatrice Catalfo, la riformulazione è la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere ogni attività» per l'inserimento del reddito minimo garantito.

CATALFO (M5S). Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto sugli emendamenti 3.200 e 3.201, presentati dalle senatrici Munerato e Bellot della Lega.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il testo provvede a dare risposta alle condizioni di povertà assoluta in cui si trova la popolazione del Mezzogiorno che, secondo i dati ISTAT, ha un'incidenza più che doppia rispetto al resto del Paese. Quindi ritengo che la loro richiesta vada contro gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Costituzione.

Infatti, l'articolo 1 prevede che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», quindi che si debba far di tutto per promuovere e sostenere il lavoro. All'articolo 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali...». All'articolo 3 è previsto che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...» e che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli» - e la povertà sicuramente è un ostacolo - «di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'egualianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...». Quindi siamo assolutamente in difformità rispetto a questo articolo.

L'articolo 4 della Costituzione stabilisce che: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto». Quindi, chiaramente, nel momento in cui vi è una situazione di ristagno economico particolarmente rilevante come quella che è stata messa in evidenza dall'ISTAT, è compito della Repubblica rimuovere...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

NUGNES (M5S). All'articolo 5 della Costituzione (mi riferisco in particolare all'emendamento 3.201, in cui si parla della Macroregione) si legge che: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo». La Repubblica è una e indivisibile.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

NUGNES (M5S). Questo volevo ricordare ai colleghi.

PRESIDENTE. Grazie per la lettura della Costituzione.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei ringraziare la collega Nugnes perché ha voluto leggere la Costituzione. È evidente che la Costituzione per la collega vale solo per il Mezzogiorno, perché lei ha letto esattamente quello che c'è scritto, e le volevo ricordare che quello che c'è scritto vale per tutto il Paese, come ha letto lei. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Quindi, se lei fa delle diversità fra la povertà nel Mezzogiorno rispetto alla povertà nel resto del Paese, credo sia lei in errore. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti della senatrice Nugnes*).

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in dissenso in quanto, ogni volta che si affronta la questione legata al lavoro, si tende sempre ad individuare il Mezzogiorno come area da sostenere perché individuata come area in difficoltà, quando sappiamo bene che è un'area che ha delle risorse enormi e potrebbe essere assolutamente parificata al Settentrione, quindi a tutta l'Italia.

Pertanto, dal mio punto di vista, è possibile sostenere l'emendamento 3.200 della Lega, con la soppressione nell'articolo, della specificità del Mezzogiorno, lasciando quindi che tutto l'articolato del decreto-legge intervenga in termini generali su tutto lo Stato, senza differenziazioni specifiche.

Sull'emendamento 3.201 invece no, ovviamente, in quanto esso sostituisce il Mezzogiorno con la Macroregione del Nord, quindi andrebbe ad invertire qualcosa per la quale appunto esprimevo il voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890 (ore 10,17)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, l'ho già chiesta io, ma va bene lo stesso.

PRESIDENTE. Senatore, mi sembra che non vi sia contrasto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.202.

MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire per specificare ai colleghi del Gruppo Lega Nord e Autonomie il mio voto contrario sull'emendamento 3.202. Uno dei principi del Movimento 5 Stelle è quello che nessuno deve rimanere indietro e quindi approvo pienamente quanto prevede la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame. Infatti, credo che l'azione del Piano di azione coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate soprattutto per il Mezzogiorno sia giusta e doverosa.

Pertanto, annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 3.202, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, le chiederemmo un po' più di attenzione prima di passare alla votazione degli emendamenti.

Anch'io desidero dichiarare il voto contrario sull'emendamento 3.202, presentato dal Gruppo Lega Nord e Autonomie in quanto non è ammissibile procedere con quanto espresso nel testo. Non lo consideriamo equo, giusto ed equanime.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, sta intervenendo in dissenso.

PETROCELLI (M5S). Va bene. Sto intervenendo in dissenso.

PRESIDENTE. Allora, annunci il suo voto.

PETROCELLI (M5S). Annuncio il voto in dissenso sull'emendamento 3.202.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, annuncio anch'io il voto contrario sull'emendamento in esame perché effettivamente non dà giustizia. (*Proteste dai Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Puglia, può annunciare solo il voto in dissenso.

ORELLANA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ORELLANA (M5S). Signor Presidente, dichiaro il voto in dissenso rispetto all'indicazione del Gruppo perché in effetti l'emendamento in esame va a toccare...

CARDINALI (*PD*). Se non avete voglia di lavorare, andate via!

PRESIDENTE. Senatore Orellana, può solo dichiarare il dissenso perché è già stato illustrato.
FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, volevo solo annunciare il mio voto in dissenso.

PRESIDENTE. D'accordo.

Invito dunque il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.202, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (*Proteste dal Gruppo PdL*).

Stiamo verificando i voti in dissenso.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, segnalo che il mio voto non era favorevole, ma di astensione.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, voglio segnalare che il mio voto era favorevole e non di astensione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Comunque, il voto registrato rimane.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, per mero blocco temporaneo del tendine del dito medio, nella precedente votazione ho espresso voto contrario, invece ero favorevole. (*Proteste dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.203.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto contrario all'emendamento 3.203 a prima firma Munerato, perché ancora una volta, seppur di poco, si vanno a tagliare dei fondi per le infrastrutture e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, dichiaro anch'io il mio voto contrario all'emendamento 3.203. (*Proteste dai Gruppi PdL e PD*) Non posso farlo? Scusate, si è trattato di un errore. Sì, sono in dissenso.

PRESIDENTE. Lei può fare una dichiarazione di voto in dissenso, altrimenti non le do più la parola. Non vorrei passare al richiamo formale.

PETROCELLI (M5S). Mi perdoni, signor Presidente, è stato un *lapsus*. Intervengo per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Può fare solo un annuncio.

ORELLANA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ORELLANA (M5S). Dicho il voto in dissenso dal mio Gruppo.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, l'ostruzionismo è una pratica nobilissima, ma non può scendere nella farsa, e lei deve garantire l'Aula che non scendiamo nella farsa, che continua dalla giornata di ieri. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e Pdl*)

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO PDL. Bravo!

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Penso sia dignitoso per ciascuno di noi osservare i tempi che lei correttamente dà, ma alla condizione che siano osservati dall'Aula intera.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, nel rispetto del Regolamento che c'è in quest'Aula, ai sensi dell'articolo 109, ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene. (*Applausi del senatore Puglia*). L'ostruzionismo vero, quindi, è quello che questo Governo e questa maggioranza stanno facendo nei confronti di questi decreti, non consentendo di poterli modificare e di poter lavorare nemmeno nelle Commissioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ripeto: l'ostruzionismo vero è il vostro e non il nostro: noi ci atteniamo al Regolamento, che non è quello del Movimento 5 Stelle, ma quello del Senato. Dichiaro quindi il mio voto contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la sua lettura contraddice quello che vuole sostenere, perché vale nelle votazioni per alzata di mano; quando lei chiede la votazione con sistema elettronico, il discorso può non valere. Quindi scelga lei. (*Applausi dei senatori Liuzzi e Bruni*).

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Presidente, chiediamo la votazione elettronica a scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.203, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.204.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.205. (*Il senatore Falanga alza la mano per chiedere la votazione a scrutinio simultaneo*).

MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per svolgere brevemente la sua dichiarazione di voto.

MORONESE (M5S). Sarò breve, signor Presidente.

L'articolo 3 del decreto-legge al nostro esame contiene «misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno», quindi non riesco a capire come la Lega Nord possa aver presentato l'emendamento 3.205, che mira a sopprimere la lettera c), del comma 1, dell'articolo 3, che prevede borse di studio per i giovani fra i diciotto e i ventinove anni proprio del Mezzogiorno. Penso che ciò sia in contraddizione con quanto prevede e sancisce proprio l'articolo 3 del decreto-legge.

Dichiaro pertanto il mio voto contrario all'emendamento 3.205.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo che siamo in fase di votazione.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, se non mi concede la facoltà di parlare rimarrò con il braccio alzato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Santangelo.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei capire se, dal punto di vista regolamentare, la richiesta di voto elettronico può essere formalizzata senza alcuna richiesta verbale e quindi se, per prassi, da oggi può essere considerata valida una richiesta avanzata in questo modo o se invece il senatore Falanga debba fare una richiesta verbale, così come è scritto... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti dai Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, ha esaurito il suo tempo. Comunque abbiamo utilizzato questa prassi anche quando il voto elettronico veniva richiesto da lei (*Applausi dai Gruppi PDe PdL*) e quindi non mi pare assolutamente elegante ribaltare il giudizio su una prassi che è stata utilizzata dalla Presidenza anche in suo favore. Non mi pare elegante e non dico altro. È bastato infatti un

segno da parte del richiedente, per accelerare la richiesta della procedura di voto elettronico, che oggi si svolge in modo così pieno di tensione. Non mi pare dunque che sia il caso. (*Il senatore Santangelo chiede ripetutamente la parola*). Senatore Santangelo, i tempi sono contingentati e il tempo a vostra disposizione è scaduto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.205, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot. Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.206.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.206, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot, fino alle parole: «e i 35 anni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.206 e l'emendamento 3.207.

DI MAGGIO (*SCPI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*SCPI*). Intervengo solo per fare un appello a lei personalmente. Siamo nell'Aula del Senato, ma sembra di essere a Odeon «dove tutto quanto fa spettacolo». Pertanto, le chiederei se gentilmente potesse avere un po' più di polso rispetto a tutte queste sollecitazioni che vengono fatte. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Guardi che il polso deve trovare il giusto equilibrio con la democrazia e, quindi, con la possibilità di dare la parola. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Questo lo lasci decidere a me. La ringrazio comunque per l'appello e cercherò di tenerne conto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi sento davvero disorientato, mi perdoni: non vuol essere una scortesia nei suoi confronti. Vorrei capire se per richiedere il voto elettronico basti un cenno che chiunque dei senatori può fare al Presidente in modo da snellire questa prassi antipatica, non soltanto per me. Non vorrei che vi fosse un'eccezione da parte sua nei miei confronti, anche perché non ve ne sarebbe motivo.

PRESIDENTE. Il motivo è solo quello di accelerare i lavori. Visto che ha fatto l'obiezione, le ho dato la parola per capire cosa chiedeva. Vorrà dire che rallenteremo i nostri lavori.

SANTANGELO (M5S). Naturalmente, la stessa pratica deve essere applicata verso tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Vuole allora dire, per cortesia, perché ha chiesto la parola?

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 3.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.208.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, al fine di vedere registrati tutti i voti, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il fine ce lo può risparmiare. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.208, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.209 e 3.210 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.211.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo il voto nominale con scrutinio simultaneo, mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici. (*Applausi ironici dei senatori Fornaro e Di Giorgi*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.211, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.212 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.213.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, anche se è improcedibile vorrei che l'emendamento 3.210 venisse votato.

VOCI DAI BANCHI DEL PD. È superato.

BULGARELLI (M5S). Lo so che è superato. C'era anche la senatrice Blundo che aveva chiesto di intervenire.

PRESIDENTE. Siamo all'emendamento 3.213.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, c'è una cosa molto grave... (*Commenti dai Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. Sì?

BLUNDO (M5S). Veramente, perché voi avete dovuto rivedere il testo con una relazione tecnica aggiuntiva e avete votato contro a quanto io chiedevo nell'emendamento e che poi vi ha portato a redigere la relazione tecnica di spiegazione di questo Mezzogiorno. Mi sembra quindi assurdo e, peraltro, signor Presidente, non mi ha dato nemmeno la parola prima della votazione. Questo è grave, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ripeto, siamo all'emendamento 3.213.

GHELDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHELDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.213, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Catalfo se accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2).

CATALFO (M5S). No, signor Presidente. Ne chiedo la votazione.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.101 non verrà posto ai voti. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.200 (testo 2) sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MUNERATO (LN-Aut). Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un'apposita struttura di missione per dare attuazione alla cosiddetta *Youth Guarantee*.

Gli emendamenti intendono precisare che tale nuova struttura, che opera in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, non deve comportare oneri aggiuntivi per lo Stato, ma soltanto rimborsi di eventuali e documentate spese di missioni, visto che sarà coordinata dal segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale e sarà composta dal presidente dell'ISFOL, dal presidente di Italia Lavoro SpA, dal direttore generale dell'INPS e dai dirigenti generali dello stesso Ministero del lavoro; naturalmente trattasi di dirigenti già ben remunerati.

I nostri emendamenti prevedono, conseguentemente, la soppressione del comma 4 che pone la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della neostruttura: 40.000 euro per il 2013 e 100.000 euro per il 2014 e 2015 a carico del Fondo sociale per l'occupazione. In un periodo di forte crisi economica, con la necessità di reperire risorse per gli ammortizzatori in deroga e soprattutto per salvaguardare gli esodati, con l'obiettivo di risparmiare e contenere i costi della spesa pubblica è impensabile prevedere nuove strutture composte da burocrati dello Stato con importanti oneri e costi ulteriori. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PARENTE (PD). Signor Presidente, prendiamo atto dell'impegno annunciato dal Governo riguardo la ristrutturazione, con investimento di risorse, dei servizi per l'impiego; ancora ieri il sottosegretario Dell'Aringa ci diceva che anche in merito alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» l'Italia è molto indietro sul tema dei servizi per l'impiego.

Prendo atto, quindi, dell'impegno annunciato dal Governo e ritiro pertanto l'emendamento 5.201 annunciando la presentazione di un ordine del giorno che va nel senso di una ristrutturazione complessiva dei servizi per l'impiego, anche in considerazione dell'attuazione che il Governo dovrà dare alla delega contenuta nella legge n. 92 del 2012, cosiddetta Fornero.

ICHINO (SCpI). Signor Presidente, il caso di Italia Lavoro SpA e dell'ISFOL è interessante in quanto si tratta di due strutture dedicate al servizio del mercato del lavoro, sulla cui efficienza e congruenza dei costi in termini di risultati e di efficacia degli interventi sono stati sollevati numerosi dubbi. Noi chiediamo che questa sia l'occasione per mettere in modo rigoroso sotto controllo tale incongruenza. L'emendamento 5.202 mira a questo. Confido che tale intendimento sia condiviso dai relatori e dal Governo.

CATALFO (M5S). Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Purtroppo, il tempo a sua disposizione è esaurito. Come sa, il tempo è contingentato. Tuttavia, può intervenire brevemente, per trenta secondi.

CATALFO (M5S). Brevemente, sì.

In un'ottica di riaccreditamento dei servizi per l'impiego... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Continui pure, ma deve soltanto dire il contenuto.

CATALFO (*M5S*). Lo sto facendo. Se non mi fa parlare, non ho neanche pronunciato una frase. Dicevo che l'emendamento 5.1 viene proposto nell'ottica della riorganizzazione dei servizi per l'impiego (questione che il Movimento 5 Stelle sostiene qui in Aula e in Commissione da quattro mesi). Condividendo quanto affermato dal senatore Ichino, ricordo che ci sono servizi effettuati da società *in house*, quali Italia Lavoro, dei quali non si conoscono efficacia ed efficienza, non si capisce quindi per quale motivo questi servizi debbano essere effettuati, ancor prima delle valutazione degli stessi, proprio da quelle società.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.200 e 5.3.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 5.4.

Il parere è contrario sull'emendamento 5.800/1, mentre sull'emendamento 5.800 (testo corretto) esprimo parere favorevole. In conseguenza dell'ultimo parere, signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 5.500 che risulterebbe assorbito.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 5.202 e 5.8 (testo 2)/200.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 5.8 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 5.203, 5.204, 5.205 e 5.206.

L'emendamento 5.500/1 è decaduto, perché ho ritirato l'emendamento 5.500.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno ci rimettiamo al Governo.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo sugli emendamenti è conforme al parere dei relatori.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo accoglie l'ordine del giorno G5.100, a condizione che venga riformulato il testo, sostituendo nel dispositivo le parole: «di almeno un miliardo e 400 milioni di euro» con le altre: «in misura adeguata».

L'ordine del giorno G5.101, presentato dalla senatrice Catalfo, può essere accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100 proposta dal Governo?

GHEDINI Rita (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, è stato proposto l'accoglimento dell'ordine del giorno G5.101 come raccomandazione. È d'accordo?

CATALFO (*M5S*). Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

GHEDINI Rita (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.200 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.800/1.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.800/1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.800 (testo corretto).

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.800 (testo corretto), presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.201, che è stato trasformato in un ordine del giorno, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, relatrice. Esprimo parere favorevole.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il Governo è favorevole ma con la seguente riformulazione. Nel dispositivo al punto *a*), invece di «adoperarsi per esercitare la delega», suggerisco di inserire le parole: «a valutare l'opportunità di esercitare la delega».

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Parente, prima firmataria dell'ordine del giorno G5.201, se accetta tale riformulazione.

PARENTE (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.201 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. (*Proteste dai banchi del PdL*).

PALMA (PdL). Ma se il suo Gruppo non ha parlato!

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, ne ho diritto.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, rispetto a quale dichiarazione di voto del suo Gruppo vuole intervenire in dissenso?

BLUNDO (M5S). Rispetto al voto che il Gruppo farà su questo emendamento. (*Proteste dai banchi del PdL*).

PRESIDENTE. Ma è necessario che prima il suo Gruppo dichiari la sua intenzione di voto.

BLUNDO (M5S). Benissimo, signor Presidente, è quello che chiedevamo.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (*PD*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 5.500 (testo corretto) è stato ritirato. Pertanto, gli emendamenti 5.500/1 e 5.500/1A sono decaduti.

ICHINO (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*SCpI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.202 e il successivo, 5.8 (testo 2)/200, mentre preannuncio il mio intervento per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.203.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8 (testo 2).

GHEDINI Rita (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.203.

ICHINO (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*SCPI*). Signor Presidente, chiedo che il Governo e i relatori riconsiderino il contenuto di questo emendamento, che rispecchia una considerazione su cui tutti sono concordi, e cioè che il nostro sistema della formazione professionale finanziata con denaro pubblico soffre di un grave difetto: la mancata rilevazione sistematica del tasso di coerenza tra formazione impartita e risultati occupazionali conseguiti. Tale rilevazione, relativamente facile sul piano operativo e poco costosa, può essere realizzata con estrema facilità utilizzando il personale di cui disponiamo. L'unico motivo per non rilevare questo dato è la volontà di non evidenziare situazioni di gravissima inefficienza e inefficacia dei corsi di formazione, sistematicamente finanziati con denaro pubblico proveniente in larga parte dall'Unione europea. L'emendamento mira soltanto ad impegnare su questo terreno la nuova struttura cui stiamo dando vita, naturalmente lasciando libera la stessa di organizzare, dimensionare e modellare come meglio crede questo tipo di rilevazione.

Chiedo che su questo punto vi sia una riflessione affinché non si arrivi a respingere l'emendamento per pura inerzia.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se vuole intervenire in merito alle considerazioni svolte dal senatore Ichino.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, pur considerando molto buona l'intenzione sottesa a questo emendamento - valutare l'efficacia e l'efficienza di tutti i corsi di formazione, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, quindi fare un'opera di valutazione a tappeto - non è affatto semplice arrivare nel modo proposto a risultati di qualche utilità in termini di efficacia ed efficienza, soprattutto con riferimento agli sbocchi occupazionali. Del resto non si fa in nessuna parte del mondo, dal momento che queste analisi vengono realizzate essenzialmente a campione sulla base delle risorse disponibili.

Altra questione è presentare semplici tavelle che indichino gli sbocchi occupazionali per coloro che hanno seguito corsi di formazione professionale. Ciò è ben diverso dal realizzare valutazioni dell'efficacia e dell'efficienza che richiedono - lo ripetono ancora una volta - strumenti statistici approfonditi e sofisticati che, a loro volta, comportano un finanziamento consistente.

Ciò che si può trarre da questo emendamento è un ordine del giorno che invita il Governo ad intensificare la propria attività di valutazione in generale dei corsi di formazione professionale, che non può arrivare senz'altro ad una valutazione valida per tutti i corsi effettuati. Per ottenere tale risultato, ripetendo, occorrerebbero risorse ingenti che non vengono utilizzate in questa misura in nessuna parte al mondo. Il parere pertanto rimane contrario.

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto su questo emendamento e sul successivo 5.205, presentato dal senatore Petraglia e da altri senatori, relativo alle modalità di rilevazione dei dati concernenti l'attività formativa che, com'è noto, è in capo alle Regioni. Tale attività viene sviluppata attraverso un contributo significativo delle dotazioni finanziarie di provenienza comunitaria ed è strettamente connessa ad una preventiva valutazione dei fabbisogni formativi, che però non viene mai fatta. Infatti la realtà - lo dico ai colleghi che stanno ponendo mano, in qualità di relatori e con responsabilità di maggioranza, ai provvedimenti che abbiamo in campo - è che a questo Paese manca l'idea dello sviluppo da realizzare, quindi la valutazione dei fabbisogni formativi non è possibile perché non sappiamo cosa dobbiamo produrre, come e dove lo dobbiamo produrre.

Aver lasciato tutto in mano al mercato significa non poter fare programmazione dal punto di vista della formazione, di quella professionale, di quella alta che serve a dare innovazione al nostro Paese.

Per questo voteremo a favore dell'emendamento 5.205 e direi anche dell'emendamento 5.203, in quanto serve comunque a mettere in campo un'analisi approfondita di questo settore, dei risultati che realizza, ma soprattutto delle coerenze che deve realizzare rispetto ad un'idea di sviluppo che purtroppo ancora manca a questo Paese. (*Applausi dal Gruppo SCPI*). (*La senatrice Catalfo chiede di intervenire*).

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, il tempo contingentato è terminato, mi dispiace. (*Le senatrici Catalfo e Blundo chiedono ripetutamente di intervenire. Commenti della senatrice Blundo*).

Senatore Ichino, intende accettare la richiesta di trasformare l'emendamento 5.203 in un ordine del giorno?

ICHINO (SCpI). No, signor Presidente.

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, insistiamo sulla votazione dell'emendamento 5.203, facendo appello anche al Governo e alla maggioranza.

Credo sia molto grave che il Governo dichiari che ci vogliono risorse aggiuntive per fare un'attività di valutazione di politiche pubbliche che dovrebbe essere un'attività istituzionale. (*Applausi dai Gruppi SCpI e M5S e della senatrice Zanoni*). Sulla partita della formazione professionale abbiamo speso miliardi di euro, ed affermare che non siamo in grado, se non aggiungendo risorse al funzionamento di istituzioni che in parte sono dedicate a questa missione, di svolgere un'attività preliminare per valutare l'utilizzo di ulteriori risorse, credo sia una dichiarazione di impotenza che non possiamo accettare.

Per questo motivo, auspico l'approvazione dell'emendamento 5.203. (*Applausi dal Gruppo SCpI*).

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, non posso che ripetere quello che ho detto. Un emendamento di questo tipo prevede un'attività di valutazione per tutti i corsi di formazione professionale che assolutamente non può essere fatta con pochi dipendenti distaccati dai Centri per l'impiego, Italia Lavoro o dell'ISFOL.

Altra cosa invece - è stato detto anche ultimamente - è intensificare l'attività di valutazione degli effetti della formazione professionale. Questo sì, ma organizzarla per ciascuno dei corsi professionali è troppo ambizioso; è una norma che si può certamente scrivere, ma con il rischio che poi non possa essere attuata. Quindi, se si trasformasse tale proposta nel senso di una valutazione della formazione professionale, fatta con gli strumenti adeguati, penso che, una volta demandata al Ministero del lavoro e alle sue agenzie, questa potrebbe essere realizzabile.

ICHINO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (SCpI). Signor Presidente, in tutti i Paesi del Centro e del Nord Europa ogni centro di formazione professionale, ogni facoltà universitaria pubblica il dato relativo agli sbocchi occupazionali di chi ha completato il corso o ha conseguito il diploma (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ciò consente a chi compie le proprie scelte di formazione di sapere qual è la probabilità, frequentando quel corso, di ottenere un'occupazione coerente con il suo contenuto. Questo, in realtà, potrebbe essere ottenuto semplicemente vincolando ogni struttura di formazione ad intervistare a tre mesi o a sei mesi dalla fine del corso il proprio diplomato. Abbiamo centinaia di collaboratori dell'ISFOL e di Italia Lavoro che possono essere utilizzati, ma anche migliaia di collocatori, di addetti ai centri per l'impiego. Se non cominciamo a svolgere quest'attività non arriveremo mai a svolgerla in modo compiuto.

Il Sottosegretario ritiene che questo progetto sia troppo ambizioso, ma se non cominciamo a proporci qualcosa di ambizioso nel mercato del lavoro, avremo sempre un mercato del lavoro in coda rispetto a tutte le graduatorie di efficienza sul piano europeo, ma ormai anche su quello mondiale. (*Applausi dal Gruppo M5S*)

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 5.203 per trovare una formulazione che possa soddisfare il Governo e il Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Zanoni. Diversi senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle fanno cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. C'è la possibilità di dare la parola soltanto per dichiarazione di voto, perché i tempi a disposizione del Gruppo sono scaduti già da tempo.

L'emendamento 5.203 è pertanto accantonato; quindi, ne riprenderemo in seguito la discussione, così come quella dei connessi emendamenti 5.204 e 5.205, che verranno discussi quando verrà ripreso l'esame dell'emendamento accantonato 5.203. (*Diversi senatori del Gruppo M5S fanno cenno di voler intervenire*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.206.

CATALFO (M5S). È assurdo!

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Proteste dal Gruppo M5S*)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.206, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire sul Regolamento!

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.101 è accolto come raccomandazione.

L'emendamento 5.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 6.1 è stato presentato in Commissione e su di esso il Governo e i relatori hanno espresso parere contrario. Ora il medesimo contenuto viene presentato dai relatori con l'emendamento 6.700. Vorrei quindi venisse spiegato per quale motivo un emendamento riceve parere contrario dal relatore e poi ne viene proposto uno identico dai relatori stessi.

Credo poi (ma non so quanto il Regolamento dica, perché su questo sono ignorante) che si debba dare la parola se si vuole fare una dichiarazione di voto su emendamenti identici: il mio emendamento 5.204 era infatti identico all'emendamento 5.203.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,13)

SACCONI (*PdL*). Signor Presidente, nell'emendamento 6.10 è contenuta l'ipotesi di avviare le esperienze, purtroppo ancora molto rare, di alternanza tra scuola e lavoro sin dal primo anno delle scuole superiori, e quindi anche dal quattordicesimo anno di età. Non si tratta di rapporto di lavoro, ma si tratta di esperienza in ambito lavorativo che concorre all'educazione della persona in quanto - appunto - il lavoro deve essere ritenuto parte del processo formativo.

Non si comprende il motivo per cui nel primo anno delle scuole superiori non possa già avviarsi ciò che purtroppo viene praticato ancora in misura molto contenuta, cioè l'interazione tra l'apprendimento teorico e l'esperienza pratica in contesto lavorativo.

BOCCHINO (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 6.0.6 affronta il problema del precariato diffuso negli enti pubblici di ricerca. Tantissimi giovani ricercatori sono ormai penalizzati oltremodo dal blocco del *turnover*, che - lo ricordo - finora è stato derogabile solo nella misura del 20 per cento, percentuale innalzata soltanto al 50 per cento.

Inoltre, ricordo che nella seduta di ieri è stato votato l'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Russo, che purtroppo è stato riformulato su richiesta del Governo in modo molto blando. L'emendamento 6.0.6, invece, è volto ad affrontare la questione finalmente in modo preciso e dettagliato, prevedendo forme agevolate di assunzione dei giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Ciò è doveroso in un decreto che si propone di favorire l'occupazione, specie quella giovanile.

Pertanto, invito ancora una volta il Governo ed anche i senatori che hanno firmato l'ordine del giorno G2.100 a valutare con favore questo emendamento.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, con l'emendamento 6.0.5 abbiamo voluto riproporre in questa sede il tema della stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici. Si tratta di un tema vero che investe qualche migliaio di persone da anni in balia dell'insicurezza e dell'incertezza e nei confronti della quali è stata dichiarata da più parti l'opportunità di una stabilizzazione, non solo ai fini di una migliore funzionalità degli istituti, ma anche ai fini di un risparmio economico vero e proprio.

L'altra volta con il Governo vi fu un *qui pro quo* perché la mia disponibilità di trasformare l'emendamento in ordine del giorno non fu compresa; oggi ribadisco questa disponibilità e quindi, nel caso in cui il Governo confermasse il parere contrario, chiederei di ritirare l'emendamento 6.0.5 e di trasformarlo in un ordine del giorno con il quale ci si impegni ad affrontare il tema.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 6.0.201 non si vuole fare altro che ascoltare; in un certo senso, fa sì che i cosiddetti superprecari, cioè coloro che già da anni si trovano all'interno delle istituzioni scolastiche, utilizzati attraverso un'esternalizzazione del lavoro, vengano finalmente inglobati nell'organizzazione scolastica. Sono appunto servizi che normalmente la scuola già utilizza, per cui non sono attività, diciamo così, straordinarie, ma sono attività ormai ordinarie.

Pertanto, esprimiamo un voto favorevole a questo emendamento ed invitiamo l'Assemblea a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.700 e 6.1 che, se approvati, precludono i successivi emendamenti. In merito agli ordini del giorno, stavo poi verificando perché l'ordine del giorno G6.101 si trovasse a questo articolo e non all'articolo 11, in quanto l'argomento mi sembrava relativo a quello dell'articolo 11. In ogni caso, per quanto riguarda gli ordini del giorno ci rimettiamo al Governo.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor presidente, ricordo che l'ordine del giorno G6.100 è improponibile. Sull'ordine del giorno G6.101 il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.700, identico all'emendamento 6.1.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.700, presentato dai relatori, identico all'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altre senatrici.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

L'ordine del giorno G6.100 è improponibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.101 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.201 e 6.0.202 sono improcedibili.

L'emendamento 6.0.200 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, trovo che non approvare l'emendamento 7.13 sia un atto grave ed antidemocratico. Ora, io non pretendo che i lavoratori debbano essere ascoltati e capiti come meriterebbero, mi rendo conto, purtroppo, che gran parte di questa politica non ha voglia di farlo, ma che addirittura si voglia negare la possibilità ai lavoratori di votare sulle proprie condizioni tramite *referendum* e per giunta a costo zero è da considerarsi, a mio avviso, inaudito, per la serie: come continuare ad offendere l'intelligenza dei lavoratori.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare brevemente l'emendamento 7.202. Sappiamo che i contratti a termine hanno giustamente un limite temporale massimo di 36 mesi con lo stesso datore di lavoro, nell'arco di tutta la vita lavorativa. Ci sono alcuni lavoratori che purtroppo, una volta cessati i 36 mesi con un'azienda, non riescono a trovare altri lavori e ci sono persone, almeno nelle zone da cui provengo, che non trovano lavoro da più di 24 mesi: le aziende presso cui hanno lavorato in precedenza li vorrebbero nuovamente accogliere, ma non possono farlo.

Con l'emendamento 7.202 si vorrebbe dunque consentire, una volta che sono trascorsi 24 mesi dal contratto di lavoro... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

CATALFO (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 7.203.

Il comma 1 dell'articolo 7 contiene modifiche alla disciplina del contratto a termine. Il presente emendamento che sopprime il numero 1), della lettera *d*) di tale comma è finalizzato a prevedere la possibilità che i contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori iscritti alle liste di mobilità possano essere privi di causale e quindi derogare al principio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Sul punto, la giurisprudenza si è già espressa affermando che la fattispecie in questione deve essere ricondotta alla disciplina generale stabilita dal suddetto decreto legislativo, con la conseguenza che in difetto del collegamento causale anche il termine apposto ad un contratto stipulato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità è nullo.

ICHINO (*SCPI*). Signor Presidente, l'emendamento 7.204 mira a consentire l'utilizzazione del contratto di lavoro intermittente nel settore del turismo, in cui le esigenze che possono dar luogo a una legittima e utile attivazione di tale contratto sono abbastanza evidenti. Chiediamo dunque che il Governo e i relatori prendano attentamente in considerazione le ragioni sottese all'emendamento 7.204.

VERDUCCI (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 7.16 riguarda il lavoro intermittente dello spettacolo dal vivo, del cinema e per la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. Sono disponibile a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno di analogo contenuto.

SACCONI (*PdL*). Signor Presidente, gli emendamenti 7.206 e 7.208 corrispondono alla stessa esigenza, ovvero quella di correlare la durata dei rapporti di lavoro con quella dei programmi di ricerca. La caratteristica rigida di alcuni rapporti di lavoro si pone infatti in contrasto con l'inesorabile limite temporale dei programmi di ricerca.

È necessario dunque consentire che in modo particolare i contratti a tempo determinato nel settore privato, così come accade nel settore pubblico ove essi possono arrivare a cinque anni, possano almeno raggiungere tale temporalità, in modo da correlarsi con il tempo limitato dei programmi di ricerca.

L'emendamento 7.208 si rivolge in modo particolare all'agevole continuazione di collaborazioni a progetto, ove il programma di ricerca sulla stessa materia o per materie affini abbia a proseguire.

Segnalo poi l'emendamento 7.209, contenente la nostra proposta relativa ad un uso più agevole dei buoni prepagati - o *voucher* - per la regolarizzazione di spezzoni lavorativi, in modo particolare in agricoltura. Le disposizioni della legge Fornero hanno irrigidito l'impiego dei buoni prepagati che, purtroppo, è ancora molto limitato. Non siamo, cioè, in presenza di una possibile patologia da inflazione dello strumento, che è in realtà impiegato soltanto in una parte del Paese: sotto la "linea gotica" sfuma, fino a sparire completamente. Dovremmo preoccuparci di quegli ambiti lavorativi, soprattutto nel settore agricolo, ove non vengono impiegati i buoni prepagati e non delle aree nelle quali lodevolmente hanno consentito di far emergere lavori irregolari.

Vorrei aggiungere, infine, la mia firma all'emendamento 7.232 e ricordare che nell'ambito dell'industria discografica tutti i cantanti sono associati in partecipazione e, d'altronde, questa si rivela essere la modalità più coerente con cui regolare il rapporto di lavoro tra l'artista e la casa discografica. Peccato che, non so se in omaggio a qualche rito esoterico, la legge Fornero abbia introdotto il limite di tre per le cosiddette associazioni in partecipazione, a prescindere dalla loro caratteristica genuina o meno. Nella mia cultura il tre non ha nessun significato; forse a Torino la cosa è diversa.

Chiedo davvero di superare questo limite, quanto meno nell'industria discografica. Sarebbe ridicolo se oggi un ispettore del lavoro entrasse in una di queste aziende e trasformasse *ope legis* Vasco Rossi in un lavoratore subordinato. Ma tant'è: questo accade quando le leggi vengono costruite in modo autistico, com'è accaduto alla legge Fornero. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

DI MAGGIO (*SCPI*). Signor Presidente, illustrerò solo l'emendamento 7.211.

L'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, modifica il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio. Il corrispettivo, infatti, non è più esclusivamente rimesso alla libera negoziazione delle parti in relazione al valore di mercato della prestazione, ma è legato ad un parametro orario di durata della prestazione stessa. In particolare, è previsto che una prestazione accessoria di durata di un'ora debba essere remunerata almeno con un *voucher*, attualmente del valore di dieci euro.

Questa previsione contrasta con i principi generali del nostro ordinamento secondo i quali il compenso per lo svolgimento di un'attività di lavoro non dipendente, come il lavoro accessorio, è legato al valore dell'opera o del servizio che viene eseguito e non alla durata della prestazione.

Inoltre, il valore nominale di un buono pari a dieci euro appare eccessivo per un'ora di lavoro rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva per analoghe prestazioni rese dai lavoratori dipendenti e rischia di porre fuori mercato il lavoro accessorio in agricoltura.

ICHINO (*SCPI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*Scpi*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 7.206 e 7.208.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PAGLINI (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 7.79 si inserisce, dopo il comma 4, la possibilità di rimediare a una stortura della passata legislatura. L'obiettivo che si propone l'emendamento è quello di intervenire sull'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, recuperando un principio di civiltà giuridica e superando l'orientamento dei precedenti interventi legislativi che hanno pensato di risolvere la crisi occupazionale ed economica aumentando la flessibilità in uscita ed erodendo le garanzie dei lavoratori.

Con questo emendamento proponiamo di ripristinare il testo originario dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in vigore prima dello stravolgimento della legge Fornero, la n. 92 del 2012. Riteniamo che la nozione giuridica secondo la quale nessuno può essere licenziato senza giusta causa o giustificato motivo debba essere al più presto pienamente ripristinata. La reintegrazione nel posto... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi dei senatori Lucidi e Puglia*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Paglini. Il tempo a sua disposizione è scaduto.

MUNERATO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNERATO (*LN-Aut*). Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord-Autonomie chiede di aggiungere la firma all'emendamento 7.204.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.201, 7.13, 7.14, 7.17, 7.18, 7.23, 7.24, 7.26, 7.27, 7.29, 7.202, 7.203, 7.204, 7.34, 7.42, 7.43, 7.46, 7.53, 7.55, 7.205, 7.206, 7.58, 7.60, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 7.68, 7.76, 7.213, 7.78, 7.214, 7.215, 7.80 (testo 2) e 7.216.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.39, 7.45, 7.50, 7.51, 7.52, 7.208 e 7.70 e sull'ordine del giorno G7.16.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.81, 7.83, 7.219, 7.220, 7.88, 7.222, 7.95, 7.96, 7.97, 7.223, 7.102, 7.104, 7.105, 7.230, 7.224, 7.225, 7.226, 7.227, 7.228 e 7.111. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.116.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.123, 7.231 e 7.232. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.0.200.

Il parere è inoltre contrario sull'emendamento 7.800/1, mentre sull'emendamento 7.800 il Governo mi sembra voglia chiedere un accantonamento.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme al parere dei relatori e chiede che l'emendamento 7.800 venga accantonato.

Quanto all'ordine del giorno G7.16, il Governo esprime parere favorevole ma a condizione che venga accolto un piccolo cambiamento nella formulazione che risulterebbe essere la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere».

PRESIDENTE. Senatore Verducci, accoglie la richiesta di riformulazione avanzata dal Governo?

VERDUCCI (*PD*). Sì, signor Presidente.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere all'emendamento 7.206 la firma mia e dei senatori Zeller, Laniece e Fravezzi.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4, identico all'emendamento 7.5.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.5, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.800 e 7.800/1 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.8.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.8, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9, identico all'emendamento 7.10.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.9, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.11, identico all'emendamento 7.12.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.12, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.201.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.201, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.13.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.13, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, noi siamo in questa condizione (lo dico perché bisogna pur tenerne conto): va bene non avere atteggiamenti ostruzionistici (noi non ne abbiamo), ma siamo sottoposti ad uno *stress* da «normificio» che non ci consente neppure di ragionare su quello che stiamo votando. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani).

Siamo stati investiti del decreto «del fare» ieri notte e dobbiamo presentare gli emendamenti entro le ore 20. Contemporaneamente siamo in Aula a votare un altro provvedimento con ritmi di questa natura. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut.).

Noi non abbiamo 110 o 120 senatori, come altri Gruppi, e dobbiamo comunque lavorare sullo stesso oggetto. Dobbiamo avere rispetto per le minoranze, consentendo loro di dire e di fare quello che devono dire e fare in rappresentanza dei cittadini che li hanno eletti. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut.)

Io volevo intervenire sulla questione del *referendum*, perché il *referendum* non può essere citato o disposto solo quando fa comodo. O il *referendum* diventa una regola, per cui quando si tratta di contrattazione aziendale, territoriale, nazionale che riguarda i diritti dei lavoratori si fa il *referendum*, oppure ogni *referendum* che si fa è privo di ogni valore a giustificazione di una politica.

In questi anni - e la vicenda FIAT ne è stata una testimone - il *referendum*, utilizzato, anche strumentalmente, per escludere i lavoratori in violazione di norme costituzionali, è stato difeso dalle parti politiche di maggioranza. E - lo dico ai relatori - non è poi così grave sottoporre a *referendum* una decisione che riguarda il destino dei lavoratori. È un atto di democrazia e noi non dobbiamo dimenticare tutta la democrazia e tutta la cultura democratica di cui siamo espressione! (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici De Pin e Simeoni). E, invece, ogni modifica che proponiamo

non è accolta. E ogni attenzione che proponiamo non è accolta! (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut.*).

PRESIDENTE. Senatore Uras, per quanto attiene ai lavori, più tardi si svolgerà una Conferenza dei Capigruppo. Comprendo la questione dei termini, e sarà appunto la Conferenza dei Capigruppo a valutarla.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, desidero aggiungere la firma all'emendamento 7.13. (*Numerosi senatori del Gruppo M5S chiedono di apporre la firma all'emendamento 7.13*).

PRESIDENTE. Invito gli Uffici a prendere nota dei nominativi di tutti i senatori che hanno espresso la volontà di aggiungere la firma all'emendamento 7.13.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.14.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.14, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.17.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.17, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, fino alle parole «*la lettera b*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.17 e l'emendamento 7.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.23, identico all'emendamento 7.24.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.23, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.24, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.26.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.27.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.27, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.29, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.30 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.202.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, lei è sempre gentilissimo, ma sappia che tutte le volte chiederò il voto elettronico, anche nel rispetto di colleghi che in maniera più timida hanno iniziato a chiederlo da oggi, dando la possibilità agli altri di farlo.

PRESIDENTE. Prenderanno coraggio col tempo.

SANTANGELO (M5S). Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.202, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.203.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.203, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.32 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.204.

ICHINO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (SCpI). Signor Presidente, questo emendamento riguarda la possibilità di utilizzare il lavoro intermittente nel settore del turismo. Mi risulta che su questo emendamento ci sia un larghissimo consenso, non solo genericamente nell'Assemblea, ma specificamente all'interno della maggioranza. Chiedo pertanto che il rappresentante del Governo e i relatori riconsiderino il parere contrario espresso in proposito.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.204 mi sembra che i relatori non diano segno di voler modificare il parere, che resta, ahimè, contrario.

RANUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, io voterò sicuramente come il mio Gruppo, ma credo che l'emendamento in esame sia molto importante per il settore del turismo e dei servizi di ristorazione. Ricordo che se non ci fosse il lavoro intermittente non ci sarebbe lavoro in questi compatti, che tra l'altro - lo ricordo - non hanno magazzino: una camera di albergo o un tavolo di un ristorante non possono essere messi in magazzino, visto che, terminate le ventiquattro ore, è finito il prodotto. Il lavoro intermittente, quindi, permetterebbe di assumere più giovani, dando una mano alle imprese che in questo momento sono in grande difficoltà.

Confermo il mio voto conforme a quello del Gruppo, però credo sia importante che il Governo tenga in considerazione questo fondamentale comparto. (*Applausi dei senatori Buemi e Sangalli*).

BOCCA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCA (PdL). Signor Presidente, anch'io mi adeguerò all'orientamento del Gruppo, anche se per il settore del turismo sono d'accordo con quanto detto dai senatori Ichino e Ranucci.

L'emendamento 7.204 ha un'importanza notevole e quindi invito anch'io il rappresentante del Governo e i relatori a riconsiderare il parere su questo emendamento.

COTTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare il mio voto a favore dell'emendamento in esame. Lavoro nel settore del turismo e quindi so benissimo che se non si

consentono tali forme di assunzione in questo settore spesso si lavora in nero o non si viene assunti.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, provenendo da una zona interamente turistica devo constatare che l'emendamento in esame è di un'importanza fondamentale. Infatti, le assunzioni di tipo occasionale nel turismo seguono una tradizione e, se non vogliamo avere lavoro nero, in questo caso dobbiamo accettare assolutamente l'emendamento in votazione, che ci dà la possibilità, introducendo criteri di flessibilità, di essere in regola assumendo lavoratori che altrimenti non verrebbero assunti o verrebbero pagati in nero. (*Applausi del senatore Di Maggio*).

SACCONI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*PdL*). Signor Presidente, oltre ad aggiungere la mia firma all'emendamento 7.204, ne chiedo l'accantonamento per un esame più approfondito. (*Applausi dai Gruppi PD, SCPI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, precedentemente per la dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo serviva la dichiarazione del voto di Gruppo. Poco fa invece è stata accolta una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo del senatore Cotti senza la dichiarazione di voto del Gruppo. Vorrei capire, quando posso...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Blundo, non risultava in dissenso. Ha parlato solo il senatore Cotti del suo Gruppo, quindi è stata la dichiarazione di un parlamentare per il suo Gruppo.

BLUNDO (*M5S*). Una dichiarazione favorevole. Ma noi come facciamo a dichiarare...

PRESIDENTE. Quello che parla si ritiene che esprima un'opinione e poi gli altri possono dissentire. Non è che possiamo fare una verifica del pensiero; contano gli interventi. Lei è in dissenso?

BLUNDO (*M5S*). Sì.

PRESIDENTE. Benissimo, ha avuto modo di poterlo dire.

Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 7.204. Riprenderemo la questione più avanti.

BOCCA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCA (*PdL*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 7.204.

PRESIDENTE. La presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 7.34 e 7.37 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.39.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.39, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.42.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.43.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.43, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.44 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.45.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.45, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.46.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciampolillo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.46, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.16 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G7.16 (testo 2) che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.50, identico agli emendamenti 7.51 e 7.52.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.50, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.51, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, e 7.52, presentato dalla senatrice Ghedini Rita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.53, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori. (*Proteste del senatore Giarrusso*). Su questo emendamento nessuno ha chiesto chiaramente il voto elettronico: avete fatto i complimenti.

Non è approvato.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, forse lei ha commesso un errore nell'appello dei favorevoli e dei contrari. Io non ho capito bene come si è votato, quindi chiederei la controprova.

PRESIDENTE. Il risultato è largamente evidente, quindi la controprova non è necessaria.

L'emendamento 7.56 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.55, identico all'emendamento 7.205.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.55, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.205, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.206.

SACCONI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*PdL*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.206, in relazione al fatto che il Governo ha espresso parere favorevole sul successivo emendamento 7.208, che solo in parte soddisfa l'esigenza.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 7.207 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.208.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.208, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.58, identico all'emendamento 7.60.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.58, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.60, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.209 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 7.210.

ICHINO (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*SCpI*). Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 7.210 in ragione della sua connessione con l'emendamento 7.204, che è stato accantonato.

PRESIDENTE. La sua richiesta mi sembra ragionevole e credo che anche i relatori siano d'accordo. Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento 7.210.

L'emendamento 7.211 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.212.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.212, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.68.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.68, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.70.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.70, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.72 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.76.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.76, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.213.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.213, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.78.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, esprimendo l'enorme soddisfazione nel sentire il senatore Falanga che chiede il voto elettronico, questa volta chiedo io la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Del resto, lei è anche il presentatore dell'emendamento e quindi ne ha particolare diritto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.78, presentato dai senatori Santangelo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.214.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare molto brevemente l'emendamento 7.214.

PRESIDENTE. Ora lei può fare solo una dichiarazione di voto perché non siamo in fase di illustrazione.

PUGLIA (M5S). Sì, dichiaro il mio voto favorevole facendo anche una brevissima illustrazione.

L'emendamento in esame si riferisce soprattutto ai casi delle cooperative sociali che utilizzano detenuti all'interno delle carceri: quando finisce la detenzione, automaticamente termina anche il rapporto. Noi vogliamo evitare alle cooperative sociali di dover effettuare una serie di adempimenti perché l'interruzione del rapporto di lavoro non dipende né dalla loro volontà né da quella del lavoratore.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.214, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.77 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 7.215.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, l'emendamento 7.215 è sostanzialmente identico all'emendamento 7.77 e quindi anch'esso è ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.79 è improponibile.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo comunque la votazione dell'emendamento 7.79, perché vogliamo ripristinare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori! (*Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Comprendo l'importanza della materia, ma poiché l'emendamento in esame è improponibile non può essere posto comunque in votazione. Il tema troverà sicuramente occasioni per essere trattato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2), presentato dai senatori Santangelo e Bulgarelli, fino alle parole «di conciliazione».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.80 (testo 2) e l'emendamento 7.216.

Gli emendamenti 7.217 e 7.218 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.81.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha chiesto per primo la parola il senatore Santangelo.

Prego, senatore Santangelo, ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Il collega Puglia, però, probabilmente si riferiva ad un emendamento precedente.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, le do la parola per ragioni di cortesia, ma su cosa chiede di intervenire?

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 7.216 a mia firma.

PRESIDENTE. Come ho detto, l'emendamento 7.216 è precluso dalla votazione dell'emendamento 7.80 (testo 2).

PUGLIA (M5S). Non è possibile perché l'emendamento 7.216 è completamente diverso.

PRESIDENTE. Si è votata la prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2), il cui respingimento da parte dell'Aula preclude il successivo emendamento 7.216.

PUGLIA (M5S). Ma perché? Qual è la motivazione?

PRESIDENTE. Risulta precluso dalla votazione che ho detto.

A questo punto, torniamo alla votazione dell'emendamento 7.81.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.81, presentato dalle senatrici Catalfo e Bulgarelli. Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.83.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.83, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.219, 7.220, 7.88, 7.95 e 7.96 sono improcedibili.

Gli emendamenti 7.221 e 7.222 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.97.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.97, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.223 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.102, 7.104, 7.105 e 7.230 sono improcedibili.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, è stata dichiarata l'improcedibilità su questi emendamenti, ma votiamoli ugualmente.

PRESIDENTE. Lei può chiederlo, ai sensi del Regolamento, e si vota se c'è un numero di senatori che appoggia la sua richiesta.

PUGLIA (M5S). Assolutamente, sì, chiedo la votazione. Ma anche prima doveva essere votato il ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'emendamento 7.230, lei ed il suo Gruppo potete chiedere che sia messo ai voti.

PUGLIA (M5S). Ma doveva essere posto in votazione anche l'emendamento sul ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori!

PRESIDENTE. Su quello non si può tornare: è stato dichiarato improponibile.

DE PIETRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*M5S*). Signor Presidente, nelle ultime due votazioni ho votato a favore e invece è apparso voto contrario.

PRESIDENTE. Invito tutti a fare una verifica quando viene dichiarata chiusa la votazione.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, l'emendamento 7.102 lei lo ha dichiarato improcedibile, però non mi risulta, perché è una questione totalmente burocratica che il Ministero si è assunto l'impegno di chiarire.

PRESIDENTE. Senatore Berger, c'è un parere della 5^a Commissione e a quello ho fatto riferimento, ora glielo faremo avere, nel caso lei non abbia avuto modo di vederlo.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sulla dichiarazione di preclusione di un emendamento. Io non sono il presentatore dell'emendamento, io sono un senatore come tanti altri presenti in quest'Aula. (*Commenti del Gruppo PD*). Come tutti; infatti, vi sto dando questa opportunità. (*Proteste dai Gruppi PD e PdL*).

Colleghi, vi chiedo di farmi completare il discorso.

PRESIDENTE. La prego senatore Crimi, prosegua. Prego i colleghi di ascoltare.

CRIMI (*M5S*). Quello che intendo è l'opportunità di avere chiarezza su quello che stiamo votando, su ciò che viene precluso e sui motivi. Sinceramente, non avendo conoscenza diretta dell'emendamento del collega Puglia e andandolo a leggere, noto che l'emendamento 7.216 è completamente diverso rispetto al precedente: dunque sentir dire che esso è precluso e vedere che si va avanti senza una motivazione credo che sia mortificante per tutti.

Oggi capita a noi, ma quanti emendamenti sono stati preclusi o dichiarati improcedibili senza uno straccio di motivazione, almeno minima? Questo sto chiedendo, e lo faccio a nome di tutti, e non solo mio e del nostro Gruppo. Lo chiedo a nome di tutti e per il rispetto di tutti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Crimi. Lei pone una questione che ha un suo fondamento. La prassi è che quando la 5^a Commissione, che esamina - come lei sa - gli emendamenti fornisce tale motivazione, se ne prende atto. Comunque ha posto una questione che eventualmente, nelle sedi competenti, potrà essere approfondita. Ricordo inoltre che, in caso di improcedibilità, un numero minimo di senatori può chiedere la votazione dell'emendamento: lei senatore Crimi deve tener conto anche di questa facoltà che è riservata all'Assemblea.

Ora siamo passati all'emendamento 7.230, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e di cui è stata chiesta la votazione.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.230, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.224 è improcedibile.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente l'emendamento 7.79 è stato dichiarato improcedibile e pertanto ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE Siamo passati all'esame dell'emendamento 7.224.

PUGLIA (M5S). Lei è andato avanti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non possiamo tornare indietro. Siamo passati all'esame dell'emendamento 7.224, che è improcedibile. (*Proteste dei senatori Blundo e Puglia*).

Gli emendamenti 7.225, 7.226 e 7.227 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.228, presentato dal senatore Puglia, è improcedibile. Se il numero prescritto di senatori ne chiede la votazione, può essere posto ai voti. (*Il senatore Puglia richiama l'attenzione della Presidenza*). Senatore Puglia, chiede dunque la votazione di questo emendamento? In tal caso lo deve dire alla Presidenza: io non posso sapere cosa vuol dire la mano alzata.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'emendamento 7.79.

PRESIDENTE. Può chiedere la votazione dell'emendamento 7.228. (*Proteste della senatrice Blundo*). Ricordo inoltre che nella seduta di ieri l'emendamento a cui fa riferimento è stato dichiarato improponibile.

Siamo all'emendamento 7.228, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.228, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.111 è improcedibile.

L'emendamento 7.115 è stato ritirato.

Dobbiamo accantonare l'emendamento 7.116 delle Commissioni riunite perché è connesso agli accantonamenti precedenti. Quindi, l'emendamento 7.116 è accantonato: lo dico con lentezza affinché tutti ne possano prendere atto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.123 e 7.232 sono improcedibili.

L'emendamento 7.231 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.200.

Ghedini Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.200, presentato dalla senatrice Ghedini Rita.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.201 è ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Catalfo (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 8.0.1 tende a sopprimere la società Italia Lavoro Spa e a fare in modo, nell'ottica della riorganizzazione dei servizi per l'impiego e per evitare la frammentazione di cui anche tutti i Gruppi parlamentari parlano, che gli stessi servizi per l'impiego siano efficaci ed efficienti. Al fine di valutare la congruenza di tutto quello ad oggi fatto ed effettuato da tale società, se ne chiede la soppressione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

La Presidenza, valutati gli ulteriori emendamenti ed ordini del giorno riferiti agli articoli da 8 a 10 del decreto-legge, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 9.213, 9.53, 9.0.1, 10.200 e 10.202, nonché gli ordini del giorno G9.108 e G9.109, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Catalfo (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Catalfo (M5S). Lei va troppo veloce e non dà modo di capire cosa sta dicendo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Adesso le faremo pervenire una copia del testo.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.500/1 e parere favorevole sull'emendamento 8.500 (testo corretto). L'emendamento 8.1 è invece stato ritirato.

Sull'emendamento 8.200 esprimo parere favorevole con una riformulazione. Proponiamo di aggiungere le parole «in particolare», prima delle parole che si intendono sostituire. Si leggerebbe quindi: «in particolare per far confluire i dati...». Se il senatore Ichino accetta la riformulazione, il parere dei relatori è favorevole.

ICHINO (SCPI). Accetto la riformulazione dell'emendamento 8.200.

GATTI, relatrice. Sull'emendamento 8.0.1, esprimo infine parere contrario.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.500/1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.500/1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, intervengo per una correzione riguardo alla votazione dell'emendamento 8.500/1. Il voto del Gruppo Movimento 5 Stelle è favorevole anziché di astensione.

PRESIDENTE. Quindi, si è trattato di un errore collettivo? La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.500 (testo corretto).

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.500 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). Tutti hanno votato secondo le intenzioni di Gruppo e singole?

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, ha dato troppo pochi secondi per votare.

PRESIDENTE. Non mi sembra; comunque qual era la sua intenzione?

COTTI (M5S). Astenuto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, il Gruppo per bocca del senatore Santangelo ha dichiarato una cosa, io ho alzato la mano per dichiarare il mio dissenso, ma lei non me lo ha consentito.

PRESIDENTE. Adesso ce lo ha detto: lei è in dissenso. Come vede c'è sempre l'opportunità.

BLUNDO (M5S). Ma lei me lo deve consentire al momento opportuno, altrimenti non state rispettando le minoranze.

PRESIDENTE. È giusto, del resto è anche raro che un Gruppo intero dichiari il modo con cui avrebbe voluto votare. Bisognerebbe chiederlo a ognuno. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200 (testo 2).

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.200 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). Tutti hanno avuto il tempo di votare?

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CATALFO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Catalfo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1, presentato dalle senatrici Catalfo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

LEZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se si tratta di un errore di voto cercate di essere un po' più precisi.
Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta del senatore Uras. Stiamo facendo una maratona?

PRESIDENTE. Vedrà senatrice, ce ne sono state e ce ne saranno di più intense al Senato. Si abitui. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
Senatrice Pagano, senatore Ichino, senatore Ceroni, senatrice Munerato, intendete illustrare gli emendamenti all'articolo 9? Senatrice Catalfo, intende illustrare?

CATALFO (M5S). Un attimo.

PRESIDENTE. Stiamo attendendo. Non intende illustrare?

CATALFO (M5S). Sì, intendo illustrare. Con calma.

PRESIDENTE. Non è che possiamo... Noi procediamo secondo la normale consuetudine.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, se ci dà il tempo di respirare e ascoltare... (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ma lei lo sa che dopo l'articolo 8 c'è l'articolo 9, non c'è bisogno di respirare per saperlo, e le annuncio che dopo il 9 ci sarà il 10.

CATALFO (M5S). Ma è un Parlamento o una corsa contro il tempo?

PRESIDENTE. Prego, se vuole illustrare gli emendamenti lo faccia.

CATALFO (M5S). Vorrei illustrare l'emendamento 9.16 che stabilisce che le maggiorazioni derivanti dalle sanzioni verranno destinate per il 30 per cento ai compiti di vigilanza e prevenzione delle direzioni territoriali del lavoro e per il 70 per cento al fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Se le aziende vengono sanzionate per questioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro quelle risorse devono servire per ripristinare la sicurezza e, quindi, devono tornare ai lavoratori.

PRESIDENTE. Invito i senatori che hanno presentato emendamenti ad essere attenti, perché se stiamo discutendo l'articolo 9 chi ha presentato emendamenti può immaginare che sia chiamato ad illustrarli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non intendo illustrare gli emendamenti, intendo solo invitarla ad avere maggiore rispetto nei nostri confronti, perché lei potrà avere maggiore esperienza qua dentro ma questo non l'autorizza a non dare la parola alle minoranze. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quindi, sia lei che tutto il banco della Presidenza dovete essere solerti e attenti quando chiediamo la parola, perché è un nostro diritto.

Lei è bravissimo e dopo l'articolo 9 ci sarà il 10, l'11 e il 12, ma questo non le consente di prendere in giro nessuno. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, se ha avuto questa percezione me ne scuso. Non intendo prendere in giro nessuno.

Abbiamo atteso alcuni secondi affinché la senatrice trovasse il modo di illustrare gli emendamenti, e se vedrà la registrazione dei lavori d'Aula noterà che siamo rimasti almeno 15-20 secondi in attesa, paziente ed educata, che la senatrice trovasse gli emendamenti.

Dopo di che ognuno sa che ci sono degli emendamenti da illustrare e si organizza avendo le relative carte.

SANTANGELO (M5S). In questo momento c'è anche la diretta televisiva; quindi, i cittadini dall'esterno possono valutare e giudicare anche il suo operato.

PRESIDENTE. Il mio operato è giudicato da tempo.

SANTANGELO (M5S). La invito a gestire i lavori in un modo più normale e cortese. Noi del Movimento 5 Stelle...

PRESIDENTE. Ora lei sta impedendo ai senatori di illustrare gli emendamenti...

SANTANGELO (M5S). ...siamo sicuramente più lenti di lei, però lei deve andare un attimino...

FUCKSIA (M5S). Vorrei illustrare l'emendamento 9.14.

PRESIDENTE. Può intervenire per un minuto in deroga giacché i tempi a disposizione sono esauriti.

FUCKSIA (M5S). Faccio presente che questo emendamento è volto a sottolineare due obiettivi molto cari al Movimento 5 Stelle. Il primo obiettivo è eliminare i conflitti di interesse, il secondo, ancor più importante (penso per tutti), avvantaggiare e dare sostegno alle piccole imprese.

Nel primo punto dell'emendamento si propone di dilazionare gli aumenti delle sanzioni riconducibili alle fattispecie di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994. Sottolineo infatti che dal 1° luglio 2013 è scattato per tutte le sanzioni un aumento del 9,6 per cento. È comprensibile, in questo momento di crisi delle aziende, cosa può rappresentare un aumento di quasi il 10 per cento delle sanzioni per le aziende. Quindi, propongo... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Le ho concesso un minuto in deroga ai tempi.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, chiedo anzitutto di poter sottoscrivere l'emendamento 9.14.

Illustro poi l'emendamento 9.204, relativo al comma che intende distinguere, nel contratto di apprendistato professionalizzante, quello di diploma professionale. Il presente emendamento è finalizzato alla soppressione della disposizione che consente la trasformazione di questo contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante. Questo non è assolutamente corretto. Il periodo scolastico attiene alla fase di formazione scolastica - vi invito un attimo a riflettere - e non dovrebbe fare da cumulo con l'apprendistato; sono due cose differenti da rispettare.

SACCONI (PdL). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 9.93, che riguarda il telelavoro, in Italia ben poco praticato. Lo Statuto dei lavoratori nel 1970 - e pensate alle tecnologie del tempo - ha disposto il divieto di qualsiasi tecnologia che comporti controllo a distanza. È una norma per molti aspetti obsoleta, evidentemente; è sufficiente avere un'auto aziendale con il satellitare incorporato per essere in una condizione di contrasto con la norma citata, oppure probabilmente anche avere solo un cellulare aziendale.

Qui si dice che, almeno per il 50 per cento, queste tecnologie di controllo a distanza devono poter essere limitate in modo da rendere compatibile il telelavoro, modalità che consente a molte persone di conciliare tempo di vita con tempo di lavoro, in modo particolare tempo di famiglia con tempo di lavoro. Mi auguro che, dopo oltre quarant'anni, sia possibile mettere in discussione l'articolo 4 di una legge del 1970, che comunemente chiamiamo Statuto dei lavoratori.

DI MAGGIO (SCPI). Signor Presidente, non intendo illustrare gli emendamenti, ma vorrei chiedere semplicemente un chiarimento, al di là delle forme di ostruzionismo che abbiamo visto stamattina in Aula. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Sto cercando di spiegare una cosa.

Vorrei capire perché, avendo presentato degli emendamenti all'articolo 7 sui quali la Commissione ha espresso parere negativo, in sede di votazione è arrivato poi un parere di improcedibilità. Io credo che la Commissione sia informata preventivamente dell'improcedibilità. Siccome ho provveduto al ritiro, che è stato naturalmente ininfluente, vorrei capire come regolarmi per gli articoli a seguire.

PRESIDENTE. Era stato dato il parere contrario della 5^a Commissione, ma la relatrice non lo sapeva in quel momento; quindi si era espressa prescindendo da una cosa che non conosceva e non poteva valutare. La Presidenza, essendo invece a conoscenza, lo ha comunicato all'Aula e quindi anche alla relatrice.

ORELLANA (M5S). Signor Presidente, ho un po' di emendamenti da illustrare...

PRESIDENTE. Ha un minuto, senatore Orellana.

ORELLANA (M5S). Cercherò di rimanere nel tempo.

PRESIDENTE. Deve.

ORELLANA (M5S). Gli emendamenti 9.33, 9.34 e 9.35 sono a beneficio dei rifugiati, cioè delle persone che hanno diritto allo *status* di rifugiato. In particolare, l'emendamento 9.33 riguarda la formazione professionale che possono ricevere per una reintegro nella società.

A questo punto, per non dilungarmi nei tempi, illustro gli emendamenti 9.66 e 9.74, che sono riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, le *start up*. Gli emendamenti prevedono dei benefici economici, perché sappiamo che questa realtà sta crescendo molto in Italia. In pratica, si tratta dell'autoimprenditoria giovanile nel settore innovativo. Queste società hanno un alto tasso di mortalità, e il fatto stesso di dover pagare delle tasse camerali di 300 euro scoraggia questa attività, che invece dovrebbe essere accresciuta e favorita da parte del Governo e di tutti noi.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.44 e 9.45.

LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.53.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, con l'emendamento 9.94 noi chiediamo di prevedere per le cooperative della piccola pesca una differenziazione rispetto a quanto proposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, poiché trattasi di una fattispecie molto particolare.

Immaginare di sottoporre le cooperative della piccola pesca allo stesso schema della contrattazione collettiva nazionale è una forzatura che mette molto spesso in difficoltà, e rispetto alla quale tutte le associazioni di categoria chiedono attenzione.

ICHINO (*SCPI*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 9.203. Vorrei spiegare di cosa tratta, chiedendo al relatore e al Governo di prestare particolare attenzione.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 tende a dire che, laddove il contratto collettivo abbia escluso la responsabilità solidale tra appaltatore e committente, questa esclusione vale soltanto per la retribuzione ma non per la contribuzione previdenziale relativa a questa retribuzione. Questo significa che il committente verrebbe esonerato dalla solidarietà passiva con l'appaltatore soltanto per il debito retributivo ma non per il debito contributivo.

Questa è palesemente un'assurdità, perché laddove vi sia esenzione di responsabilità per il debito retributivo, logica vuole che l'esenzione valga anche per il debito contributivo. Chiedo pertanto che su questo punto non si commetta un atto di irrazionalità e illogicità che, oltretutto, complicherebbe notevolmente l'intero regime degli appalti. Si tratta soltanto di togliere questa aggiunta incongrua nel primo comma dell'articolo 9.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, intervengo per apporre, anche se un po' in ritardo - ma la parola mi è stata data solo ora - la mia firma sull'emendamento 9.14. Questo emendamento è particolarmente importante in questa fase, perché incide fortemente sulle piccole e medie imprese e si presta ad evitare atteggiamenti vessatori da parte di coloro che effettuano i controlli. Infatti, essendoci una interessenza diretta nel sanzionare il soggetto sottoposto a controllo, è evidente che possa esservi anche il rischio di un atteggiamento eccessivo. Il blocco della sanzione fino al 2015 è comunque una sorta di deterrente per non aumentare il peso della vessazione.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.14 e associarmi a quanto detto poc'anzi dal senatore Buemi.

CAMPANELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*M5S*). Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.14.

CUOMO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (*PD*). Signor Presidente, volevo segnalare che sia a me che alla collega Elena Ferrara alla votazione 65, concernente l'emendamento 8.200 (testo 2), non ha funzionato la scheda.

PRESIDENTE. Potete segnalarlo direttamente agli Uffici, e l'effetto è analogo.

Colleghi, poiché mancano dieci minuti alla fine della seduta e alle ore 13 è convocato il Consiglio di Presidenza, al quale tutti i membri della Presidenza devono partecipare, rinvio l'espressione dei

pareri e le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge alla seduta pomeridiana per dare tempo di svolgere gli interventi di fine seduta che ieri sera non sono stati svolti.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Pregherei coloro che devono prendere la parola di contenere gli interventi in due minuti, perché le richieste sono numerose e, come già detto, alle ore 13 è convocato il Consiglio di Presidenza al quale tutti i membri che ne fanno parte vorrebbero poter partecipare. (*Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: durante la verifica del numero legale sulla votazione del processo verbale il senatore Stefano non è riuscito a far registrare la presenza; sull'emendamento 2.0.4, il senatore Gualdani avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 3.200, la senatrice Padua avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 7.4, identico all'emendamento 7.5, la senatrice Lo Moro avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 7.13 la senatrice De Petris non è riuscita a votare; sull'emendamento 7.203 il senatore Pagliari avrebbe voluto votare contro; sulla prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2) il senatore Marin avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 8.200 (testo 2) i senatori Cuomo, Ferrara Elena e Cuccia avrebbero voluto votare contro; sull'emendamento 8.0.1 il senatore Giovanni Mauro avrebbe voluto votare contro, la senatrice Nugnes avrebbe voluto votare a favore*).

Omissis

La seduta è tolta (ore 13,12).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (890)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.4

BERGER, BUEMI, NENCINI, LONGO FAUSTO GUILHERME, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Respinto

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Rappresentanze sindacali aziendali)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le intese di cui al primo periodo hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere stipulate in una delle seguenti piattaforme negoziali:

a) dall'associazione imprenditoriale interessata, da un lato, e da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

b) dall'impresa interessata, da un lato, e dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

1-bis. Ai fini dell'efficacia di cui al secondo periodo del comma 1, le intese sono sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario. Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,

I'approvazione e sottoscrizione da parte della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è efficace se sono soddisfatti ambedue i seguenti requisiti, riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda:

a) le associazioni sindacali che la compongono, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe;

b) nell'ambito della rappresentanza sindacale aziendale di cui alla lettera a), le associazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo risultino destinatarie di un numero di deleghe superiore a quello delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Laddove, prima della decorrenza del loro termine finale di efficacia, non sia stata data attuazione all'articolo 39 della Costituzione, la proroga o il rinnovo dei contratti di cui al primo periodo, ha effetto solo nei confronti degli iscritti ai sindacati sotto scrittori, salvo l'efficacia delle intese di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis."».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle successive lettere:

a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesa, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale».

3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. L'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.200

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nei territori del Mezzogiorno».

3.800

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015,».

3.201

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nei territori del Mezzogiorno» con le seguenti: «nei territori della Macroregione Padano-Apina».

3.1

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «26 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «26 milioni di euro per l'anno 2013», con le seguenti: «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «56 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «26 milioni di euro per l'anno 2013».

3.202

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate» con le seguenti: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate».

3.203

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno».

3.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno,», inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,».

3.204

MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel Mezzogiorno» con le seguenti: «nella Macroregione Padano-Alpina».

3.205

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.206

MUNERATO, BELLOT

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «35 anni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non studiano» e sostituire le parole: «e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno» con le seguenti: «e i 35 anni, residente nella Macroregione Padano-Alpina».

3.207

MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non studiano» e sostituire le parole: «e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno» con le seguenti: «e i 35 anni».

3.5

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «29 anni», sono sostituite con le seguenti: «32 anni».

3.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro

luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio».

3.6

CARIDI, FLORIS, GALIMBERTI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui alla lettera *b*) del comma precedente vengono promosse altre azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore di nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare».

3.208

BLUNDO

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

3.209

MUNERATO, BELLOT

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

3.210

BULGARELLI, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Improcedibile

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» e «67 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «143 milioni» e «118 milioni»; ed aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché alle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia limitatamente ai soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

3.211

BLUNDO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «delle regioni del Mezzogiorno», con le seguenti: «delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

3.212

MUNERATO, BELLOT

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

3.213

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Sopprimere il comma 4.

G3.100 (testo 2)

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sui valori aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Atto Senato n. 890);

premesso che:

i commi da 2 a 5 dispongono un'estensione della sperimentazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale (0 «social card»), nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti i comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

le risorse in oggetto sono stanziate a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'attivazione di tali risorse (subordinata, qualora occorra, al consenso della Commissione europea) si consegue mediante le procedure di cui al successivo articolo 4;

considerato che:

l'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'egualanza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

la strategia Europa 2020 impone l'attuazione di misure a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale, quali reddito minimo, assistenza sanitaria, istruzione, alloggi, accesso a conti bancari di base, mercato del lavoro;

ad oggi sono state attuate misure di contrasto alla povertà, sperimentali e non omogenee;

per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

la decisione del Consiglio e Parlamento europeo 2013/0202 del 17 Giugno 2013 impone all'Italia la riorganizzazione dei servizi per l'impiego nell'interesse pubblico facente capo a ministeri, enti pubblici, o società di diritto pubblico;

tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il cosiddetto Reddito di cittadinanza o il simile istituto del Reddito minima garantito essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

il diritto al reddito di cittadinanza o reddito minima garantito è un diritto fondamentale europeo, riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Carta sociale europea;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione "emergenziale" ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale;

l'Italia e la Grecia sono gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio *welfare* misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni attività per l'inserimento del reddito minimo garantito, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;

a valutare e comparare le numerose proposte legislative presentate o in via di presentazione, sia di iniziativa parlamentare che di iniziativa popolare, al fine di predisporre una proposta di legge condivisa e adattata al contesto nazionale italiano.

G3.101

BUEMI, BERGER, NENCINI, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ha introdotto delle novità in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni. Infatti, l'articolo 48 ha inserito l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», che recita: «1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i con parti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi con parti di contrattazione.»;

- la giurisprudenza (TAR Sardegna sent. n. 4 del 9 gennaio 2013, che cita Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 ottobre 2008, ord. n. 26021) è orientata a considerare la procedura di mobilità esterna o intercompartimentale (art. 29 *bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001), non una mera cessione del contratto di lavoro, ma una vera e propria novazione oggettiva del rapporto, per cui si verifica la costituzione, presso la nuova amministrazione, di un nuovo contratto di lavoro;

- la mancata adozione del DPCM generale ed astratto comporta caso per caso una procedura selettiva pubblica con una valutazione comparativa dei candidati, seppure limitatamente ai titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per l'ammissione, con un giudizio conclusivo finalizzato a verificare la professionalità del candidato in relazione alle funzioni del ruolo da ricoprire. Si tratta di elementi che appesantiscono la procedura, rendendo la meno funzionale allo scopo che deve conseguire;

- occorrerebbe, quindi, aprire una «finestra di opportunità», fino a quando, cioè, non sarà emanata una tabella di equiparazione tra tutte le PA. Si rammenta, infatti, che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha sostituito il comma 1 del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recita: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire». E, a seguire, è stato inserito il comma 1-*bis*, che recita: «Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.»;

ritenuto che queste procedure vadano accelerate, facendo sì che:

- la mobilità intercompartimentale rifluisca nelle procedure di cui alla cessione di contratto, che evitano il procedimento selettivo ulteriormente comparativo, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con il settore pubblico;

- in via transitoria, fino all'adozione del DPCM previsto dalla norma vigente, operi l'obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di trasferimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

- nella vigenza del suddetto periodo transitorio, l'unico requisito ulteriore sia che il trasferimento operi non solo tra comparti diversi della PA, ma anche tra regioni diverse, nel senso di favorire un riavvicinamento volontario al luogo di nascita o a quello in cui il coniuge è residente (fermo restando il divieto, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda, di trasferirsi al di fuori del territorio regionale);

impegna il Governo a valutare la possibilità, nelle more dell'emanaione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prevedere misure volte a consentire la mobilità volontaria al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza, così come specificato in premessa.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

"1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;

c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

d) escursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;

e) manutenzione del territorio e gestione forestale;

f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

3.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

3.0.200 (testo 2)

CATALFO

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti al riciclo e riuso creativo dei rifiuti.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

5. Per le attività di cui al comma 3 vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore delle nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente

decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.

2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.

4. L'operatività delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a*), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5.

(Misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»)

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (*Youth Guarantee*), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;

d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una

dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, BLUNDO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.

2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.

3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.

4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

h) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.200

MUNERATO, BELLOT

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

5.800/1

ICHINO, OLIVERO, SUSTA

Respinto

All'emendamento 5.800, sopprimere la lettera f).

5.800 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «struttura di missione» aggiungere le seguenti: «con compiti propositivi e istruttori»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «, nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche»;

c) al comma 2, la lettera c) è soppressa;

d) al comma 3, sostituire le parole: «del medesimo Ministero» con le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20 mila per l'anno 2013, ed euro 70 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20 mila per l'anno 2013, ed euro 30 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

f) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL, con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, più in generale, a supporto della attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinato l'importo di 6 milioni di euro l'anno 2014, per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 6 milioni per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l'anno 2014.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012 per il personale dell'ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ISFOL, fermo restando che il medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto trattamento in godimento presso l'Istituto per gli affari sociali».

5.201

PARENTE, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Ritirato e trasformato nell'odg G5.201

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego» con le seguenti: «nelle more della definizione di un sistema nazionale del lavoro costituito da un'Agenzia nazionale e da Agenzie regionali».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1117,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 562,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 318,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 59,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 87,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 205,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»

G5.201 (già em. 5.201)

PARENTE, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRÌ, SPILABOTTE

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'articolo 4, commi 48 e 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. legge di riforma del mercato del lavoro, delega il Governo a riformare i servizi per l'impiego;

la stessa legge ne amplia ulteriormente le competenze per la gestione dell'Aspi, ne rafforza il controllo e il monitoraggio a garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali del servizio;

i servizi per il lavoro e la formazione professionale non sono materia esclusiva dello Stato e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi previste dal comma 6 dell'articolo 17 e la loro riforma è demandata al Ministero del lavoro in accordo con la conferenza Stato-Regioni;

considerato che:

i servizi per l'impiego gestiti dalle Province sono oltre 550 e vi lavorano circa 6.600 persone tra dipendenti ed esperti che svolgono nel Paese le funzioni di erogazione dei servizi per l'informazione, l'orientamento e l'inserimento al lavoro;

il 47 per cento dei cittadini disoccupati ricevono un servizio dai centri per l'impiego, che sono diversi dalle agenzie private, e oltre all'intermediazione del lavoro si occupano pure di assistere i disoccupati per l'erogazione dei sussidi e svolgono tutti gli adempimenti necessari per aziende e lavoratori al momento dell'assunzione;

secondo l'ultima fotografia scattata dall'Upi, l'Unione province italiane, l'Italia è tra i Paesi europei con la più bassa spesa per i servizi pubblici per l'impiego;

rielaborando dati Eurostat risulta che la spesa italiana per servizi per il lavoro degli ultimi anni è in media intorno ai 600 milioni di euro ed è diminuita dal 2008 proprio in concomitanza con l'aumento della disoccupazione giovanile, anche in ragione della destinazione delle risorse del Fondo sociale europeo (Fse) agli ammortizzatori in deroga;

il personale addetto alla presa in carico del disoccupato in Italia è 1 ogni 200 disoccupati: diversamente, nel Regno Unito si ha 1 operatore ogni 43 disoccupati disponibili al lavoro, in Francia 1 ogni 59, in Germania 1 ogni 27;

importante è poi il dato sulla spesa assoluta, che evidenzia la clamorosa controtendenza italiana: al 2010, in piena crisi ed emergenza giovani, l'Italia ha speso circa 26 miliardi di euro per politiche del lavoro, dei quali 20 miliardi per politiche passive (trattamenti di disoccupazione e prepensionamenti), 5 per politiche attive (soprattutto incentivi e formazione) e solo 50 milioni per servizi;

nel periodo 2005-2011, con la crisi, diminuisce in proporzione e persino in valori assoluti la quota di risorse destinata a politiche attive e servizi. Dal 2008 al 2012 le Province hanno speso quasi 4 miliardi di euro per le politiche per l'impiego, mentre quasi 700 milioni nel solo 2012;

a livello comparato, invece, la spesa media 2005-2011 della Germania per servizi per il lavoro è stata intorno agli 8 miliardi di euro, quella della Francia intorno ai 5 miliardi, mentre quella della Spagna ha superato il miliardo di euro;

considerato altresì che:

attualmente i servizi per l'impiego sono gestiti dalle Province e sottoposti alla regolamentazione regionale;

sempre secondo i dati Upi, in Italia il quadro delle esperienze di centri per l'impiego è molto vario e i sistemi regionali poco omogenei e confrontabili;

le comparazioni effettuate per conto della Commissione Europea mostrano come le quattro Regioni (insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano) che hanno *performances* del mercato del lavoro che rafforzano le potenzialità economiche e tutelano le condizioni occupazionali sono l'Emilia Romagna (al primo posto tra le Regioni italiane, ma al 63° in Europa) e, più staccate, la Toscana, il Veneto ed il Piemonte;

in queste quattro Regioni le politiche del mercato hanno un denominatore comune: si appoggiano a servizi provinciali con caratteristiche chiare e ben definite, con una determinata gamma di servizi;

rilevato che:

secondo la più recente indagine condotta dall'Istat (2011), oggi soltanto il 3,5 per cento delle assunzioni di disoccupati avviene grazie alle attività dei centri per l'impiego;

per trovare lavoro in Italia, i canali più gettonati sono ancora le segnalazioni di amici, parenti e conoscenti o il passaparola (che contribuiscono al 35 per cento circa delle assunzioni), seguono le auto-candidature spontanee (17 per cento circa dal 2003 in poi), i concorsi pubblici (8 per cento circa) e le agenzie di collocamento private (5 per cento negli ultimi 10 anni);

i servizi dei centri per l'impiego risultano ben poco utili alla categoria di lavoratori giovani, soprattutto quelli con un titolo di studio di livello medio-alto: soltanto l'1,3 per cento dei laureati, infatti, riesce a trovare lavoro attraverso gli ex uffici di collocamento, mentre tra i giovani (con qualsiasi qualifica) la quota è del 2,7 per cento, al di sotto della media delle altre fasce di popolazione;

queste percentuali hanno una ragion d'essere ben precisa: i 553 centri per l'impiego pubblici attivi in Italia devono gestire una mole enorme di disoccupati (nel 2010 la media era di oltre 3.500 persone alla ricerca di lavoro, per ogni ufficio);

in tutte le strutture ci sono pochi operatori dedicati, cioè pochi funzionari che hanno il compito di studiare dei percorsi professionali personalizzati per ogni candidato: si tratta in totale di meno di 9 mila impiegati che, da soli, devono gestire ben 200-300 disoccupati a testa;

rilevato inoltre che:

si sta attraversando la più grave crisi economica del dopoguerra e, in tal situazione, le politiche attive del lavoro devono sempre più acquisire il compito di sostegno alla ricerca del lavoro e al potenziamento del sistema di incrocio domanda e offerta;

la gestione moderna di servizi per il lavoro non è meramente amministrativa ma deve essere proattiva e tale da supportare la difficile fase della ricerca del lavoro, dell'orientamento e della riqualificazione professionale;

questi servizi, per generale considerazione, abbisognano d'investimenti e di una profonda riorganizzazione in una positiva collaborazione con i servizi privati, con le imprese, e con tutti gli attori del sistema della formazione professionale;

valutato che:

il programma europeo *Youth Guarantee* cui il Governo si ispira è diretto a tutti i giovani in difficoltà;

gli incentivi a chi assume giovani a tempo indeterminato sono importanti ma non bastano: le migliori esperienze europee della *Youth Guarantee* mostrano che il loro successo dipende non solo dagli incentivi economici alle imprese che assumono giovani, ma dalla capacità degli operatori di politica attiva, pubblici e privati, di prendersi in carico i giovani;

ciò significa offrire ai giovani disoccupati il sostegno personalizzato di cui hanno bisogno per inserirsi nel mercato del lavoro, sostegno che può comprendere il rafforzamento delle loro competenze, percorsi di orientamento e di *stage*, sostegni all'avvio di attività autonome, offerte di lavoro dipendente, anche in apprendistato, fino a forme di lavoro volontario e di servizio sociale;

il provvedimento in esame, all'articolo 5, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego, istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida e predisposizione di rapporti, con riferimento all'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario «Garanzia per i giovani» (*Youth Guarantee*), alla ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga;

l'istituzione di una sorta di *task force* per il riordino dei servizi all'impiego e il loro coordinamento con le politiche attive è indispensabile al fine di sfruttare al meglio le risorse del programma *Youth Guarantee* che, disponibili a partire dal 2014, dovrebbero permettere di dare ai giovani, in una situazione di grave crisi che rischia di vedere intere generazioni senza alcun contatto con il mondo del lavoro, la possibilità, entro quattro mesi dal diploma, dalla laurea o dall'uscita dal mercato del lavoro, di avere un contatto con il mondo dell'occupazione;

in particolare, la scelta di puntare su un'unità di missione che metta insieme i vari protagonisti delle politiche del lavoro è motivata dal persistente disaccordo fra e con le Regioni, oltre che dall'incertezza dell'assetto istituzionale riguardante le Province e quindi la collocazione dei servizi dell'impiego;

l'efficacia di queste forme di intervento "soft" non è di per sé esclusa, ma richiede una unità di intenti con forte regia centrale: requisiti questi tutti da verificare;

infine, nel nostro sistema, dove le competenze in materia sono attribuite a Stato e Regioni, indispensabile appare un'Agenzia federale, composta di un organismo statale e un insieme di Agenzie regionali, con una distribuzione coerente di compiti,

impegna il Governo:

al fine di una riforma complessiva dell'organizzazione dei servizi all'impiego, che li potenzi e li raccordi o, meglio, li unifichi con la gestione degli ammortizzatori sociali:

a) ad adoperarsi per esercitare la delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 76/2013, in modo tale da assicurare l'immediata e più efficace attuazione delle misure previste agli articoli 1 e 5 dello stesso decreto-legge n. 76;

b) a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92/2012, di tener conto delle esigenze di coordinamento tra riordino istituzionale e riordino per materia, con l'obiettivo della soluzione più efficace e razionale.

G5.201 (testo 2)

PARENTE, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'articolo 4, commi 48 e 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. legge di riforma del mercato del lavoro, delega il Governo a riformare i servizi per l'impiego;

la stessa legge ne amplia ulteriormente le competenze per la gestione dell'Aspi, ne rafforza il controllo e il monitoraggio a garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali del servizio;

i servizi per il lavoro e la formazione professionale non sono materia esclusiva dello Stato e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi previste dal comma 6 dell'articolo 17 e la loro riforma è demandata al Ministero del lavoro in accordo con la conferenza Stato-Regioni;

considerato che:

i servizi per l'impiego gestiti dalle Province sono oltre 550 e vi lavorano circa 6.600 persone tra dipendenti ed esperti che svolgono nel Paese le funzioni di erogazione dei servizi per l'informazione, l'orientamento e l'inserimento al lavoro;

il 47 per cento dei cittadini disoccupati ricevono un servizio dai centri per l'impiego, che sono diversi dalle agenzie private, e oltre all'intermediazione del lavoro si occupano pure di assistere i disoccupati per l'erogazione dei sussidi e svolgono tutti gli adempimenti necessari per aziende e lavoratori al momento dell'assunzione;

secondo l'ultima fotografia scattata dall'Upi, l'Unione province italiane, l'Italia è tra i Paesi europei con la più bassa spesa per i servizi pubblici per l'impiego;

rielaborando dati Eurostat risulta che la spesa italiana per servizi per il lavoro degli ultimi anni è in media intorno ai 600 milioni di euro ed è diminuita dal 2008 proprio in concomitanza con l'aumento della disoccupazione giovanile, anche in ragione della destinazione delle risorse del Fondo sociale europeo (Fse) agli ammortizzatori in deroga;

il personale addetto alla presa in carico del disoccupato in Italia è 1 ogni 200 disoccupati: diversamente, nel Regno Unito si ha 1 operatore ogni 43 disoccupati disponibili al lavoro, in Francia 1 ogni 59, in Germania 1 ogni 27;

importante è poi il dato sulla spesa assoluta, che evidenzia la clamorosa controtendenza italiana: al 2010, in piena crisi ed emergenza giovani, l'Italia ha speso circa 26 miliardi di euro per politiche del lavoro, dei quali 20 miliardi per politiche passive (trattamenti di disoccupazione e prepensionamenti), 5 per politiche attive (soprattutto incentivi e formazione) e solo 50 milioni per servizi;

nel periodo 2005-2011, con la crisi, diminuisce in proporzione e persino in valori assoluti la quota di risorse destinata a politiche attive e servizi. Dal 2008 al 2012 le Province hanno speso quasi 4 miliardi di euro per le politiche per l'impiego, mentre quasi 700 milioni nel solo 2012;

a livello comparato, invece, la spesa media 2005-2011 della Germania per servizi per il lavoro è stata intorno agli 8 miliardi di euro, quella della Francia intorno ai 5 miliardi, mentre quella della Spagna ha superato il miliardo di euro;

considerato altresì che:

attualmente i servizi per l'impiego sono gestiti dalle Province e sottoposti alla regolamentazione regionale;

sempre secondo i dati Upi, in Italia il quadro delle esperienze di centri per l'impiego è molto vario e i sistemi regionali poco omogenei e confrontabili;

le comparazioni effettuate per conto della Commissione Europea mostrano come le quattro Regioni (insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano) che hanno *performances* del mercato del lavoro che rafforzano le potenzialità economiche e tutelano le condizioni occupazionali sono l'Emilia Romagna (al primo posto tra le Regioni italiane, ma al 63° in Europa) e, più staccate, la Toscana, il Veneto ed il Piemonte;

in queste quattro Regioni le politiche del mercato hanno un denominatore comune: si appoggiano a servizi provinciali con caratteristiche chiare e ben definite, con una determinata gamma di servizi;

rilevato che:

secondo la più recente indagine condotta dall'Isfol (2011), oggi soltanto il 3,5 per cento delle assunzioni di disoccupati avviene grazie alle attività dei centri per l'impiego;

per trovare lavoro in Italia, i canali più gettonati sono ancora le segnalazioni di amici, parenti e conoscenti o il passaparola (che contribuiscono al 35 per cento circa delle assunzioni), seguono le auto-candidature spontanee (17 per cento circa dal 2003 in poi), i concorsi pubblici (8 per cento circa) e le agenzie di collocamento private (5 per cento negli ultimi 10 anni);

i servizi dei centri per l'impiego risultano ben poco utili alla categoria di lavoratori giovani, soprattutto quelli con un titolo di studio di livello medio-alto: soltanto l'1,3 per cento dei laureati, infatti, riesce a trovare lavoro attraverso gli ex uffici di collocamento, mentre tra i giovani (con qualsiasi qualifica) la quota è del 2,7 per cento, al di sotto della media delle altre fasce di popolazione;

queste percentuali hanno una ragion d'essere ben precisa: i 553 centri per l'impiego pubblici attivi in Italia devono gestire una mole enorme di disoccupati (nel 2010 la media era di oltre 3.500 persone alla ricerca di lavoro, per ogni ufficio);

in tutte le strutture ci sono pochi operatori dedicati, cioè pochi funzionari che hanno il compito di studiare dei percorsi professionali personalizzati per ogni candidato: si tratta in totale di meno di 9 mila impiegati che, da soli, devono gestire ben 200-300 disoccupati a testa;

rilevato inoltre che:

si sta attraversando la più grave crisi economica del dopoguerra e, in tal situazione, le politiche attive del lavoro devono sempre più acquisire il compito di sostegno alla ricerca del lavoro e al potenziamento del sistema di incrocio domanda e offerta;

la gestione moderna di servizi per il lavoro non è meramente amministrativa ma deve essere proattiva e tale da supportare la difficile fase della ricerca del lavoro, dell'orientamento e della riqualificazione professionale;

questi servizi, per generale considerazione, abbisognano d'investimenti e di una profonda riorganizzazione in una positiva collaborazione con i servizi privati, con le imprese, e con tutti gli attori del sistema della formazione professionale;

valutato che:

il programma europeo *Youth Guarantee* cui il Governo si ispira è diretto a tutti i giovani in difficoltà;

gli incentivi a chi assume giovani a tempo indeterminato sono importanti ma non bastano: le migliori esperienze europee della *Youth Guarantee* mostrano che il loro successo dipende non solo dagli incentivi economici alle imprese che assumono giovani, ma dalla capacità degli operatori di politica attiva, pubblici e privati, di prendersi in carico i giovani;

ciò significa offrire ai giovani disoccupati il sostegno personalizzato di cui hanno bisogno per inserirsi nel mercato del lavoro, sostegno che può comprendere il rafforzamento delle loro competenze, percorsi di orientamento e di *stage*, sostegni all'avvio di attività autonome, offerte di lavoro dipendente, anche in apprendistato, fino a forme di lavoro volontario e di servizio sociale;

il provvedimento in esame, all'articolo 5, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego, istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida e predisposizione di rapporti, con riferimento all'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario «Garanzia per i

giovani» (*Youth Guarantee*), alla ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga;

L'istituzione di una sorta di *task force* per il riordino dei servizi all'impiego e il loro coordinamento con le politiche attive è indispensabile al fine di sfruttare al meglio le risorse del programma *Youth Guarantee* che, disponibili a partire dal 2014, dovrebbero permettere di dare ai giovani, in una situazione di grave crisi che rischia di vedere intere generazioni senza alcun contatto con il mondo del lavoro, la possibilità, entro quattro mesi dal diploma, dalla laurea o dall'uscita dal mercato del lavoro, di avere un contatto con il mondo dell'occupazione;

In particolare, la scelta di puntare su un'unità di missione che metta insieme i vari protagonisti delle politiche del lavoro è motivata dal persistente disaccordo fra e con le Regioni, oltre che dall'incertezza dell'assetto istituzionale riguardante le Province e quindi la collocazione dei servizi dell'impiego;

L'efficacia di queste forme di intervento "soft" non è per sé esclusa, ma richiede una unità di intenti con forte regia centrale: requisiti questi tutti da verificare;

infine, nel nostro sistema, dove le competenze in materia sono attribuite a Stato e Regioni, indispensabile appare un'Agenzia federale, composta di un organismo statale e un insieme di Agenzie regionali, con una distribuzione coerente di compiti,

impegna il Governo:

al fine di una riforma complessiva dell'organizzazione dei servizi all'impiego, che li potenzi e li raccordi o, meglio, li unifichi con la gestione degli ammortizzatori sociali:

a) a valutare l'opportunità di esercitare la delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 76/2013, in modo tale da assicurare l'immediata e più efficace attuazione delle misure previste agli articoli 1 e 5 dello stesso decreto-legge n. 76;

b) a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92/2012, di tener conto delle esigenze di coordinamento tra riordino istituzionale e riordino per materia, con l'obiettivo della soluzione più efficace e razionale.

(*) Accolto dal Governo

5.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014».

5.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi;».

5.500/1

MUNERATO, BELLOT

Decaduto

All'emendamento 5.500, al capoverso: «al comma 2» premettere il seguente: «Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza-pubblica».

Conseguentemente aggiungere i seguenti capoversi:

a) Al comma 3, sopprimere le parole: «ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione»;

b) Sopprimere il comma 4.

5.500/1a

IL GOVERNO

Decaduto

All'emendamento 5.500, sopprimere le parole: «*previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131*».

5.500 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "comma 1" aggiungere le seguenti: ", nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

5.202

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole «di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL» aggiungere le seguenti: «inoltre ne controlla l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi, riferendone annualmente al Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali»;

b) alla lettera g) sostituire le parole: «gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e» con le seguenti: «l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi degli interventi e delle attività espletate; inoltre».

5.8 testo 2/200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Ritirato

Al capoverso i-bis), aggiungere, infine, le seguenti parole: «o su abilitazioni ad attività rilevanti ai fini occupazionali».

5.8 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) promuove l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte del mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative».

5.203

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.204

CATALFO

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego o dell'ISFOL».

5.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) attribuisce all'ISFOL, date le sue competenze istituzionali, il compito di predisporre, di concerto con le Regioni, gli strumenti e le metodologie, per la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete degli esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale realizzati nelle Regioni, al fine di rendere trasparente il tasso di coerenza tra offerta formativa e fabbisogni professionali del territorio».

5.206

MUNERATO, BELLOT

Respingo

Al comma 3, sopprimere le parole: «, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione».

G5.100

GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

il prolungarsi della recessione ha acuito la condizione di disagio economico di larga parte della popolazione, rischiando di mettere a repentaglio la tenuta sociale del Paese;

l'articolo 5 del decreto in esame detta norme in materia di ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziate siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013;

il Governo, mediante l'emanaione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, ha mostrato consapevolezza del profondo e perdurante stato di crisi in cui versa l'Italia e della necessità di reperire le risorse volte alla copertura dei costi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, divenuti in questi anni un indispensabile strumento di sopravvivenza per centinaia di migliaia di persone;

le problematiche attinenti a tale materia rimangono, purtroppo, numerose, sia per ciò che concerne la necessità di reperire risorse sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dell'anno in corso che per quel che riguarda alcuni aspetti di tipo procedurale, i quali, impedendo un rapido utilizzo delle somme erogate, comportano gravi ripercussioni sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie;

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, è necessario operare con la massima urgenza al fine di accelerare e rendere più rigorosi i tempi intercorrenti tra l'accoglimento della domanda di cassa integrazione e la relativa erogazione delle risorse, consentendo così ai lavoratori interessati di non tardare a beneficiare di un indispensabile supporto economico;

impegna il Governo:

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto ad incrementare di almeno un miliardo e 400 milioni di euro le risorse già previste dal provvedimento in esame per rifinanziare la cassa integrazione in deroga;

stante l'accoglimento della domanda di concessione degli ammortizzatori sociali, ad adottare tutti i provvedimenti utili ad accelerare i tempi di erogazione delle relative risorse, stabilendo criteri certi e rigorosi.

G5.100 (testo 2)

GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

il prolungarsi della recessione ha acuito la condizione di disagio economico di larga parte della popolazione, rischiando di mettere a repentaglio la tenuta sociale del Paese;

l'articolo 5 del decreto in esame detta norme in materia di ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziate siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013;

il Governo, mediante l'emanazione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, ha mostrato consapevolezza del profondo e perdurante stato di crisi in cui versa l'Italia e della necessità di reperire le risorse volte alla copertura dei costi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, divenuti in questi anni un indispensabile strumento di sopravvivenza per centinaia di migliaia di persone;

le problematiche attinenti a tale materia rimangono, purtroppo, numerose, sia per ciò che concerne la necessità di reperire risorse sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dell'anno in corso che per quel che riguarda alcuni aspetti di tipo procedurale, i quali, impedendo un rapido utilizzo delle somme erogate, comportano gravi ripercussioni sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie;

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, è necessario operare con la massima urgenza al fine di accelerare e rendere più rigorosi i tempi intercorrenti tra l'accoglimento della domanda di cassa integrazione e la relativa erogazione delle risorse, consentendo così ai lavoratori interessati di non tardare a beneficiare di un indispensabile supporto economico;

impegna il Governo:

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto ad incrementare in misura adeguata le risorse già previste dal provvedimento in esame per rifinanziare la cassa integrazione in deroga;

stante l'accoglimento della domanda di concessione degli ammortizzatori sociali, ad adottare tutti i provvedimenti utili ad accelerare i tempi di erogazione delle relative risorse, stabilendo criteri certi e rigorosi.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

CATALFO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 890 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti »,

premesso che:

l'ISFOL è un ente pubblico di ricerca dotato per statuto di autonomia scientifica, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da quaranta anni, l'Istituto fa ricerca e assistenza tecnica in una prospettiva europea, nazionale e territoriale sui temi del lavoro, della formazione e delle politiche di inclusione sociale. La conoscenza prodotta attraverso le attività di ricerca realizzate costituisce un bene comune per l'intero Paese;

l'Istituto svolge, inoltre, attività di consulenza all'Unione europea e ad altri Organismi internazionali quali il Cedefop, l'Ocse, l'Oil, la Fondazione di Dublino per la qualità del lavoro, il *Centre d'études et de recherches sur les qualifications* (Cereq-Francia) e il *Bundesinstitut für Berufsbildung* (Bibb-Germania);

considerato che

l'Isfol:

- ha accompagnato l'ingresso e il consolidamento della programmazione e attuazione delle politiche comunitarie fin dagli anni 90';

- ha assunto il ruolo tecnico nei processi di negoziato UE/Italia, nella stesura dei documenti programmatici, nell'attuazione di specifiche azioni di sistema;

- svolge studi ed analisi ricorrenti a carattere previsionale e valutativo su occupazione, professioni, competenze, offerta formativa ed apprendimento permanente anche in riferimento a specifici target oggetto delle politiche sociali di cui si avvalgono i livelli di governo centrale e territoriale nonché le Assemblee parlamentari;

- ha anticipato, in modo pionieristico i processi di concertazione, negoziazione tra gruppi portatori di interessi distinti, e soprattutto tra regioni e Governo centrale, contribuendo alla

definizione di norme che interessano la formazione professionale, le politiche sociali, il mercato del lavoro;

- ha offerto metodi e strumenti per la valutazione e il monitoraggio delle politiche contribuendo alla diffusione della cultura dei fondi strutturali presso le amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a rafforzare il ruolo dell'ISFOL in materia di consulenza strategica, monitoraggio e valutazione delle politiche formative, sociali e del lavoro nella prospettiva di costruzione di un sistema integrato di servizi rivolti alla cittadinanza, con particolare riferimento alla Riforma del mercato del lavoro, al dispositivo di «*Youth Guarantee*» e alle priorità indicate dalla nuova programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020;

ad individuare le opportune sinergie con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la struttura di missione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 76/2013 al fine di contribuire alla produzione di metodologie e strumenti che la citata struttura di missione potrà utilizzare per l'esercizio delle proprie distinte funzioni operative.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

FAVERO, GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, SPILABOTTE

Ritirato

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di euro 22 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente:

a) all'*articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;*

b) all'*articolo 12, comma 1, allinea, dopo le parole: «commi 6 e 10» inserire le seguenti: «5-bis», e sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «pari a 1.136,5 milioni di euro per l'anno 2013, 681,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 437,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;*

c) all'*articolo 12, alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 224 milioni di euro per l'anno 2014 e a 22 milioni di euro per l'anno 2015»;*

d) all'*articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 106,9 milioni di euro per l'anno 2013».*

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.700

I RELATORI

Approvato

Sopprimere l'articolo.

6.1

CATALFO, BULGARELLI, BLUNDO

Id. em. 6.700

Sopprimere l'articolo.

6.200

SANTINI, LEPRI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Allo scopo di rafforzare le connessioni e le transizioni tra scuola, formazione professionale e mercato del lavoro per l'occupazione giovanile e più alti livelli di professionalizzazione orientata al lavoro, soprattutto attraverso i tirocini formativi e l'apprendistato, gli istituti professionali di Stato possono ricorrere al regime di sussidiarietà integrativa per il conseguimento di qualifiche professionali di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 7/2007, convertito nella legge n. 4012007, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia, quale offerta di istruzione e formazione professionale aggiuntiva da realizzare nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto legge n.5/2012, convertito con la legge n. 3512012. A tal fine, a partire dall'anno scolastico 201312014, gli istituti professionali possono disporre di spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti nelle prime, seconde e terze classi dei percorsi di studio per realizzare percorsi formativi personalizzati con la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle regioni e con le imprese senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.201

OLIVERO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni in materia di istruzione e formazione*) - 1. Allo scopo di rafforzare le connessioni e le transizioni tra scuola, formazione professionale e mercato del lavoro per l'occupazione giovanile e più alti livelli di professionalizzazione orientata al lavoro, soprattutto attraverso i tirocini formativi e l'apprendistato, gli istituti professionali statali possono tra l'altro utilizzare il regime di sussidiarietà integrativa di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007 per il conseguimento di qualifiche professionali di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2006, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia, quale offerta di istruzione e formazione professionale aggiuntiva da realizzare preferibilmente nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012. A tal fine, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, gli istituti professionali possono disporre di spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti nelle prime, seconde e terze classi dei percorsi di studio per realizzare percorsi formativi personalizzati con la collaborazione delle strutture formative accreditate dalle regioni. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

6.202

CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni in materia di istruzione e formazione*). - 1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di IeFP cessa con l'anno scolastico 2017-2018.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 - 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltreché complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per

cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.5

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole da: «e nel primo anno» fino alle: «delle lezioni» con le seguenti: «spazi di flessibilità entro il 10 per cento dell'orario annuale delle lezioni, privilegiando discipline curriculare comuni agli altri indirizzi di istituti superiori, in particolare italiano e matematica, e nel primo anno del secondo biennio spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni,».

6.203

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Precluso

Al comma 1, le parole: «entro il 25 per cento», sono sostituite con le seguenti: «dal 15 al 35 per cento».

6.204

ESPOSITO GIUSEPPE, MALAN, D'ALI

Improprio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1- bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, sono incrementati di 5 milioni di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Detti incrementi sono destinati al funzionamento delle università, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza. Le somme di cui al presente comma sono attribuite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

1-ter. L'incremento di 5 milioni di euro del contributo alle università non statali legalmente riconosciute e aventi numero di iscritti non superiore a 3.000 studenti è attribuito proporzionalmente al numero di iscritti, nella misura massima di 3.500 euro a studente.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

6.205

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di assicurare la realizzazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 gli Istituti Professionali possono attivare nuove classi prime per i predetti percorsi in regime di sussidiarietà complementare, ferma restando la prosecuzione fino a conclusione dei percorsi già avviati in regime di sussidiarietà integrativa.

1-ter. A decorrere dall'atto Senato 2014/2015, le Regioni possono prevedere nella programmazione dell'offerta formativa l'attivazione di nuove classi prime di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti professionali in regime di sussidiarietà complementare in misura non superiore all'80 per cento del numero complessivo di iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale in ambito regionale».

6.9

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni nell'ambito della razionalizzazione dei percorsi di formazione professionale, garantiscono in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di stage eliminando inutili duplicati».

6.10

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni".

1-ter. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "che hanno compiuto il quindicesimo anno di età".

1-quater. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni"».

G6.100

NENCINI, BERGER, BUEMI, LONGO FAUSTO GUILHERME, ZELLER, LANIECE

Improprio

Il Senato,

premesso che:

- il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, stabili pure che essa dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie; fino a quel momento l'articolo 28-bis, comma 3, di quest'ultimo decreto statui che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-bis, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

- il legislatore, dunque, nel prevedere l'anidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

- nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del d.lgs. 165/2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

- in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNL del 1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL del 2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/170/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

L'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svoltisi. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso n. 309 del 2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene - si legge nella sentenza - che la richiesta economica sia fondata e vada accolta» per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida «tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell'incarico» dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. «Le giustificazioni - afferma il Giudice - del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti.». Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/170/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNI CE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a t. indeterminato stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata vigore della presente legge.

G6.101

[DIRINDIN](#), [LEPRI](#), [GHEDINI RITA](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DE MONTE](#), [DEL BARBA](#), [FAVERO](#), [FERRARA ELENA](#), [MANASSERO](#), [MATURANI](#), [OLIVERO](#), [ORRÙ](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PEGORER](#), [RUSSO](#), [MATTESINI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

il servizio civile nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, dal 10 gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria e le aree di intervento nelle quali è possibile prestare tale servizio sono riconducibili ai settori quali l'assistenza, la protezione civile, l'ambiente, il patrimonio artistico e culturale, l'educazione e promozione culturale nonché il servizio civile all'estero;

il servizio è rivolto a giovani compresi tra i 18 e i 28 anni;

gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no-profit che operano negli ambiti specificati dalla legge istitutiva;

il servizio civile è l'unica forma istituzionale di difesa della patria non armata e nonviolenta (articolo 52 della Costituzione italiana) e il suo valore educativo porta i giovani a sperimentare e praticare con maggior consapevolezza la cittadinanza attiva, sviluppando il senso civico ed una maggiore percezione dei valori democratici, ad aiutare la categorie più svantaggiate dei cittadini (portatori di *handicap*, immigrati, bambini difficili, malati terminali, e altri) nonché ad aiutare a salvaguardare il patrimonio pubblico;

a questo alto valore sociale del servizio civile non ha corrisposto in questi anni un adeguato finanziamento del fondo che permettesse la partecipazione di tutti quei giovani che ne facessero richiesta, anzi i tagli lineari che hanno colpito tutto il settore sociale si sono abbattuti anche sul servizio civile che ha visto ridurre drasticamente il suo *budget*, passato dai 299 milioni di euro del 2008, ai 170 milioni di euro nel 2009, ai 100 milioni nel 2010-2011, ai 68 milioni nel 2012 con conseguente riduzione dei giovani che vi hanno potuto partecipare (passando da 104.815 domande presentate a fronte di 51.273 posti disponibili nel 2007, a 86.571 domande presentate a fronte di 20.157 posti disponibili nel 2011);

il 2012 è stato un anno particolarmente travagliato per lo svolgimento del servizio civile, a causa del rallentamento dell'iter del bando volontari di ottobre 2011 e della conseguente mancata pubblicazione del bando per il 2012, provocando numerosi disagi sia agli enti sia ai giovani volontari;

per il 2013 la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) ha stanziato 71 milioni di euro, più altri finanziamenti dovrebbero derivare dalla divisione dell'esiguo fondo pari a 16 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 270, della citata legge di stabilità fra le finalità di cui all'elenco 3 dello stesso comma;

a questi finanziamenti si dovrebbero aggiungere i circa 50 milioni di euro reperiti dallo stesso Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi, i quali però non risultano ancora assegnati, come non risultano ancora divisi i 16 milioni di cui all'articolo 1, comma 270 della legge di stabilità 2013;

impegna il Governo a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a incrementare per gli anni 2014 e 2015 lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

6.0.5

STEFANO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

6.0.6

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, previa approvazione dei Piani «triennali di attività, del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati ad assumere personale in deroga alla procedura prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

6.0.200

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica del comma 188, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266)

1. Il comma 188, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che per gli i centri e gli enti di ricerca, per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentalisti, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, co. 2 del decreto legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università».

6.0.201

PUGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i soggetti attualmente impegnati nei servizi esternalizzati nelle istituzioni scolastiche e già utilizzati con le mansioni di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, sono inseriti a domanda in apposite graduatorie sulla base dei titoli di servizio prestato in progetti di lavoro socialmente utili presso le istituzioni scolastiche relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. Gli istituti scolastici attingono da tali graduatorie per l'anno scolastico 2013-2014 per le assunzioni nei corrispondenti ruoli organici del personale ATA sui posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 per una spesa massima di 280.2 milioni di euro fino a concorrenza dei posti. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente comma le procedure di gara con convenzione CONSIP sono annullate o sospese e i contratti prorogati.

2. Il personale occupato da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito a domanda nelle graduatorie del personale per il profilo di assistente amministrativo o tecnico tenuto conto dell'anzianità in esse maturata sulla base del titolo di servizio prestato in qualità di lavoratori socialmente utili e di collaborazione coordinata e continuativa e stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio. In caso di assunzione a tempo indeterminato di personale già impiegato con contratto collaborazione coordinata e continuativa, viene proporzionalmente ridotto l'accantonamento di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente comma i contratti sono prorogati fino a stabilizzazione.».

6.0.202

PUGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 tutti i soggetti già impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, attualmente impegnati nei servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti, sono assunti, a domanda, nei corrispondenti ruoli organici del personale ATA accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 per una spesa massima di 280.2 milioni di euro fino a concorrenza dei posti. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.

2. Al fine di stabilizzare il personale occupato da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale sui posti per essi accantonati nel limite della spesa attualmente sostenuta per gli stessi.

3. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente articolo le procedure di gara con convenzione CONSIP sono annullate o sospese e i contratti co.co.co. prorogati.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,»;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-*bis*), è inserita la seguente: ?«c-*ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non

superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;

b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;

f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari».

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».

5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1° gennaio 2014»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

c) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «*23-bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;

2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma *2-bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: «*a*) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, BULGARELLI

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un dato re di lavoro o utilizzato re e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione";

b) all'articolo 5:

1) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma *4-ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

2) al comma *4-bis*, sopprimere le seguenti parole: "e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera *c-bis*), inserire la seguente:

"*c-ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

2) sopprimere il comma 6;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato"».

7.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.5

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Id. em. 7.4

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.6

BONFRISCO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

7.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

7.800/1

BERTUZZI

Accantonato

All'emendamento 7.800, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) al comma 5, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

"*b-bis*) all'articolo 2, comma 34, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

'*b-bis*) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 86,500 milioni di euro per l'anno 2013, a 203,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.800

IL GOVERNO

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «non superiore a dodici mesi», inserire le seguenti: «comprensivo di eventuale proroga,»;

b) al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma», inserire le seguenti: «, nonché di cui al comma 4,»;

c) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «*c-ter*»), inserire le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;

d) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «In ogni caso, ferme restando i presupposti di instaurazione del rapporto»;

e) al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) Il comma 28, capoverso articolo 2549, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del codice civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"»;

f) al comma 5, lettera *c*), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

g) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera *c*) della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: "inferiore a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino il sei mesi"».

7.8

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera *a*), capoverso «1-bis», lettera *a*), sopprimere le parole da: «, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera *a*), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera *b*).

7.10

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Id. em. 7.9

Al comma 1, lettera *a*), sopprimere la lettera *b*).

7.11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera *a*), capoverso «1-bis»; lettera *b*) sopprimere le parole: «, anche aziendali,».

7.12

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Id. em. 7.11

Al comma 1, lettera *a*), lettera *b*), sopprimere le parole: «, anche aziendali,».

7.200

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRÌ, SPILABOTTE, FEDELI

Ritirato

Al comma 1, lettera *a*) capoverso *b*), sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dagli Accordi interconfederali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

7.201

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1 lettera *a*) capoverso *b*) dopo le parole: «sul piano nazionale», aggiungere le seguenti: «e/o territoriale».

7.13

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera *a*), capoverso *b*) aggiungerere in fine: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo M5S

7.14

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b), aggiungere in fine: «in ogni caso i contratti acausalali di cui alla lettera precedente non possono superare il 2 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva».

7.17

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Le parole da: «Al comma 1,» a: «lettera b).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

7.18

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.23

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

7.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Id. em. 7.23

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.26

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere il secondo periodo.

7.27

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «anche aziendali».

7.29

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

7.30

BONFRISCO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) Al comma 4-bis le parole: "trentasei mesi" ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi"».

7.202

PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di cui al primo periodo non si applica se dai tra un contratto a tempo determinato e un successivo contratto a tempo determinato trascorrono più di 24 mesi. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente

non viene considerata interruzione il rapporto di lavoro esplicato in aziende di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto."».

7.203

CATALFO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.32

CERONI, GIBIINO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: A decorrere dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato non sono calcolati nella base di computo occupazionale prevista ai fini delle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente comma:

«1-ter Per i contratti a termine stipulati a decorrere dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, sarà possibile il recesso anche per giustificato motivo, oggettivo, prima della scadenza del termine stesso, con preavviso di 15 giorni».

7.204

ICHINO, ZELLER, OLIVERO, BERGER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA (*)

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva a norma dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o dell'istituto del lavoro accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut e i senatori Sacconi, Bocca e Gibiino

7.34

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere anche il comma 3.

7.37

CASSANO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.";

Ob) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole "per il tramite dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro"»;

b) al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

"c-quater) i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di

riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi"»;

c) al comma 4, premettere il seguente:

«04. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole "ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialista"».

7.39

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 30 dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"».

7.42

ZELLER, BERGER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 24, comma 4, lettera a) è soppresso».

7.43

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati».

Conseguentemente:

- a) al comma 2, sopprimere la lettera b);*
- b) sopprimere il comma 3;*
- c) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).*

7.44

PARENTE, GHEDINI RITA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «In ogni caso,» con le parole: «Fatta eccezione per i settori spettacolo, turismo e pubblici esercizi,».

7.45

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per ciascun lavoratore» inserire le seguenti: «con il medesimo datore di lavoro».

7.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «duecentocinquanta».

7.16

VERDUCCI, SANTINI, GHEDINI RITA

Ritirato e trasformato nell'odg G7.16

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Sono esclusi dalla disciplina del precedente comma 2-bis i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni».

G7.16 (già em. 7.16)

VERDUCCI, SANTINI, GHEDINI RITA

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.16.

G7.16 (testo 2)

VERDUCCI, SANTINI, GHEDINI RITA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.16.

(*) Accolto dal Governo

7.50

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.51

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Id. em. 7.50

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.52

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRÌ, SPILABOTTE

Id. em. 7.50

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.53

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

7.55

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.56

CARIDI, FLORIS

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.205

CATALFO

Id. em. 7.55

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.206

SACCONI, PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI (*)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le collaborazioni svolte nell'ambito di società ed enti pubblici e privati in relazione allo svolgimento di specifici progetti di ricerca per l'intera durata di questi ultimi.

È altresì possibile assumere personale con contratto a tempo determinato in deroga alle limitazioni oggettive e soggettive previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni per specifici progetti di ricerca in relazione alla loro durata».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ichino, Berger, Zeller, Laniece e Fravezzi

7.207

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, ROSSI MARIAROSARIA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le collaborazioni svolte nell'ambito delle attività di *call center* in modalità *outbound* per vendita di beni e servizi e recupero crediti, per le quali è imposto il solo obbligo di essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore"».

7.208

SACCONI, PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, ICHINO (*)

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. se l'attività di ricerca scientifica, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi e/o prorogata nel tempo il progetto prosegue automaticamente"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.58

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.60

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Id. em. 7.58

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.209

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Improcedibile

Al comma 2 dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 70 comma 1 sostituire le parole: "alla totalità dei committenti" con le seguenti: "al medesimo committente"»;

«e-ter) all'articolo 70 comma 2 lettera a) dopo le parole: "effettuate da pensionati" inserire le seguenti: "e da casalinghe"»;

«e-quater) all'articolo 70 comma 2 lettera b) eliminare le parole: "che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"»;

«e-quinquies) all'articolo 70, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. nel settore agricolo, nell'ambito del periodo di prestazione comunicato, non vi è presunzione di continuità di prestazione da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b)"»;

«e-sexies) All'articolo 72 comma 1 dopo le parole: "uno o più *carnet* di buoni" eliminare le parole: "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole: "periodicamente aggiornato" eliminare le parole: "tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le Parti Sociali"».

7.210

ICHINO, ZELLER, OLIVERO, BERGER, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono inserite le seguenti: "da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria"».

7.211

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 72, comma 1, sostituire le parole: "*carnet* di buoni orari", con le seguenti: "*carnet* di buoni"».

7.212

CATALFO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.68

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo dei buoni orari di cui al periodo precedente non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1"».

7.70

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis). L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricoprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi».

7.72

CASSANO, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio", sono inserite le seguenti: "e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio (di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173)"».

7.76

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.213

CATALFO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.78

SANTANGELO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 4, capoverso «6», sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92», con le seguenti: «all'articolo 2, comma 34, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.214

PUGLIA

Respinto

Al comma 4, capoverso «6», al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario; interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità».

7.77

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Ritirato

Al comma 4 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Inoltre la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro assunta direttamente in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.215

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 4 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Inoltre la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro stabilmente impiegata in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.79

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Improponebile

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatore di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatore di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatore di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con

contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma owoero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

4-quater. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4-quinquies. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.".

4-sexies. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "soggettivo" è abrogata».

7.80 (testo 2)

SANTANGELO, BULGARELLI

Le parole da: «*Dopo il comma 4,*» a: «di conciliazione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione o della sottocommissione, di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, il datore di lavoro, a pena di inefficacia del licenziamento, deve richiedere alla Direzione territoriale del lavoro, nel termine perentorio di tre giorni, una nuova convocazione per un ulteriore incontro."».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso 6, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzione alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. Nell'ipotesi di cui al comma 3-bis il termine di venti giorni di cui al precedente periodo decorre dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la nuova convocazione per l'ulteriore incontro. È comunque fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.».

7.216

PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione le stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro"».

7.217

MUNERATO, BELLOT

Improprio

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
- 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
- 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
- 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.».

7.218

MUNERATO, BELLOT

Improprio

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad

applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui al Capo III della legge n.92 del 2012 ai dipendenti pubblici.».

7.81

[CATALFO, BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1).

7.83

[CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.219

[GHEDINI RITA, ANGIONI, CUCCA, LAI](#)

Improcedibile

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«*2-bis*) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

“*29-bis*. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1114,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 85,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150mila euro a decorrere dall'anno 2015».

7.220

[FEDELI, GHEDINI RITA, PUGLISI](#)

Improcedibile

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«*2-bis*) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

“*29-bis*. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.”».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1115,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 85,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 203 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015».

7.221

[D'ANNA](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

«*3) Al comma 23, lettera a), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

“*1-bis*. Le deroghe in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 61, comma 1 del Decreto legislativo 276/03, previste dall'articolo 24-*bis*, comma 7, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, relative ai *call center outbound*, anche alla luce dell'interpretazione di cui alla Circolare ministeriale n. 14 del 2013, si estendono anche alle

attività, in *outbound*, di raccolta dati e informazioni di carattere scientifico e statistico non finalizzate alla vendita dei beni"».

7.88

[CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI](#)

Improcedibile

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono dell'Aspi di cui al comma 1 è concesso, per le prime quattro mensilità di retribuzione corrisposte al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile usufruita dal lavoratore. "I contributo è riconosciuto anche al datore di lavoro che assuma alle stesse condizioni del presente comma un lavoratore che usufruisce della Mini Aspi di cui al comma 20 e che, pur avendo già esaurito al momento dell'assunzione il diritto al sussidio, sia disoccupato da meno di quattro mesi. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative"».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille Kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille Kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.222

[DI MAGGIO](#)

Ritirato

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Al datare di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

2) al comma 34, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o interrate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.95

[PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI, BLUNDO](#)

Improcedibile

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.96

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Improcedibile

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

7.97

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti non è cumulabile con ulteriori contributi della medesima tipologia.».

7.223

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, lettera b), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

7.102

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 2, comma 22, le parole: "4, lettera a)" sono soppresse».

7.104

PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, il comma 31, è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è

proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.105

PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, il comma 31 è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.230

PUGLIA

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A far data dal 10 settembre 2013, la somma di cui al primo periodo non è dovuta in caso di trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato stipulati prima del 31 dicembre 2012."».

7.224

BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 5, dopo a lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «pari a 1114,70 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: «quanto a 85,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.225

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di

euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.226 DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

7.227 DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.228 PUGLIA

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 34 dell'articolo 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario;

b-ter) interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità"».

7.111

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 57, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento".»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» con le seguenti: «7, commi 5, lettera b-bis, 7 e 11» e le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014»;*

b) *alla lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 232 milioni di euro per l'anno 2014»;*

c) *alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014».*

7.115

LANGELLA

Ritirato

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) al comma 37 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"In ogni caso, il Comitato Amministratore rimane in carica fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato"».

7.116

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al comma 45 dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare"».

7.123

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis): all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.231

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.232

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, SACCONI (*)

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 2549, comma 2 del codice civile, sostituire le parole da: "con l'unica eccezione" a: "entro il secondo" con le seguenti: "fatti salvi i seguenti casi: associato in forma societaria; associazione in partecipazione tra produttori e artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento; associati legati all'associante da rapporto coniugale"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

GHEDINI RITA

Approvato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5.

7. Il buon esito della verifica di cui al precedente comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviati dalle aziende sotto scrittive dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

GHEDINI RITA

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Banca dati politiche attive e passive)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive».

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le

Province autonome, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscano alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4.

EMENDAMENTI

8.500/1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 8.500, lettera b), sopprimere le parole: «il Ministero dell'interno,».

8.500 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole: «le Province autonome,» inserire le seguenti: «le Province, l'ISFOL,»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica» inserire le seguenti: «il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico».*

8.1

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Ritirato

Al comma 4, aggiungere infine, le seguenti parole: «le banche dati dei Consorzi interuniversitari».

8.200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

V. testo 2

Al comma 5, sostituire le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4» con le seguenti: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze,».

8.200 (testo 2)

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4» con le seguenti: «in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze,».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

CATALFO, BULGARELLI

Respinto

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro S.p.a.)

1. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale

applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;

b) il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.».

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».

12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

13. All'articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono sopprese;

- b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono sopprese;
c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è soppressa;

b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;

c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano»..».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e, ove presenti, agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, salvo diversa disposizione dei contratti individuali di lavoro certificati dalle commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto regolati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni - da intendersi in riferimento al settore a cui appartengono i lavoratori su cui incide la deroga - hanno

effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi».

9.200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ai compensi e».

9.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1 dopo le parole: «ai compensi», inserire le seguenti: «per il lavoro a progetto».

9.4

CERONI, GIBIINO

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo», con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.5

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo» con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.201

CATALFO

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9.202

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 320,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.8

CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

9.203

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.12

SANTANGELO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 2.

9.14

FUCKSIA, ICHINO, OLIVERO, SACCONI (*)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il capoverso «4-bis», è sostituito con il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2015, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse derivanti dalle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 12 marzo 1999, n.68 ed al Fondo speciale di cui al comma 10 della legge 9 gennaio 1989,n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Blundo, Buemi, Palermo e Campanella

9.15

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 9,6%» sono sostituite dalle seguenti: «del 9,7%».

9.501

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, capoverso «4-bis», secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.».

9.16

CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «4-bis», il terzo e il quarto periodo, sono sostituiti con i seguenti: «Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, nella misura del trenta per cento del loro ammontare, ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro e, nella misura del settanta per cento del loro ammontare, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

9.17

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «per la metà del loro ammontare» e aggiungere in fine le seguenti: «che le utilizzerà, individuando anche altre risorse finanziarie, oltre all'intero ammontare delle penalità applicate e versate, per il potenziamento ed il riordino delle attività di vigilanza a livello territoriale in materia di sicurezza del lavoro.».

9.18

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 2, capoverso «4-bis», al terzo periodo, le parole: «di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.», sono sostituite con le seguenti: «ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro.».

9.204

BLUNDO

Sopprimere il comma 3.

9.21

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Sopprimere il comma 4.

9.22

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 4.

9.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

9.205

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati prima dell'emanazione del presente decreto-legge la suddetta disposizione ha effetto soltanto dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore».

9.800

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014.

4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 1999, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena egualanza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

9.28

RANUCCI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

5-ter. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

9.206

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge e che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere al 31 ottobre 2012 un numero di incarichi superiore ai posti della dotazione organica ridotta, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli

conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, cessano alla data di scadenza dei relativi contratti. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire i relativi incarichi dirigenziali fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l'ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione"».

9.29

RUVOLO

Sopprimere il comma 7.

9.207

DI MAGGIO

Sopprimere il comma 7.

9.208

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

9.32

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica"».

9.33

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 6, dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.».

9.34

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare" sono aggiunte le seguenti: "i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.35

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo la lettera r-bis), è aggiunta, in fine ,la seguente:

"r-ter) i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello *status* di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.37

BERGER, ZELLER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38

BOCCA, SERAFINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.209

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati, è sufficiente per il datore di lavoro assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.41

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, DONNO, BULGARELLI

Al comma 11, capoverso «3-ter», le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».

9.43

RUVOLO

Al comma 11, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguitate dalle imprese legate dal contratto di rete.».

9.44

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54 sopprimere ove ricorrono i riferimenti alle "piccole e/o medie aziende"».

9.45

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera s), della legge 28 marzo 1968 n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, dopo lo parola "Stato", sono inserite le seguenti: ", dal Consiglio Nazionale"».

9.47

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»: sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.212

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi"».

9.49

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-bis. 1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.213

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

"6-bis.1). La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.53

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.».

9.54

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti," sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti";

b) al comma 2-bis, le parole: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente».

9.55

BERGER, ZELLER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della Direttiva 93/I04/CE del 23 novembre 1993"».

9.210

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993; n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: »che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti«, si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

9.56

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 12.

9.57

D'ALÌ

Al comma 12, dopo le parole: «nonché per le spese sostenute», aggiungere le seguenti: «per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia municipale e».

9.214

D'ALÌ

Al comma 12, dopo le parole: «per lo svolgimento di attività sociali», inserire le seguenti:

«, ivi compreso l'esercizio delle funzioni di polizia municipale,».

9.59

RANUCCI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.215

PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, MARIN, CONTE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: »decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,« sono aggiunte le seguenti: » fatte salve le assunzioni stagionali e quelle relative agli operatori forestali,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

9.801/1

CERONI

All'emendamento 9.801 sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: '3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio Negli altri casi sono dovuti al notaio il compenso e il rimborso delle spese di studio secondo le disposizioni vigenti».

9.801

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 13, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le clausole del modello *standard* tipizzato sono inderogabili."»;

2) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "presso una banca", sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".

15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il comma terzo, sono aggiunti i seguenti:

"L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione."».

9.62

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.64

D'ANNA, LANGELLA

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.65

CARRARO

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.66

ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione".

13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 13-bis».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

9.67

D'ANNA, LANGELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale dei notariato."».

9.69

CARRARO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale dei notariato."».

9.73

CARRARO, CASSANO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, si applica e continua ad applicarsi alle società responsabilità limitata semplificate costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione».

9.74

ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.75

D'ANNA, LANGELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.79

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) alla lettera h), il punto 2) è soppresso».

9.80

GALIMBERTI

Al comma 16, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in possesso di specifici requisiti tecnici necessari allo sviluppo della stessa;».

9.81

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Al comma 16, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) alla lettera h), punto 3), dopo la parola: "sia", è inserita la seguente: "preferibilmente"».

9.802/1

RUSSO, PEGORER

All'emendamento 9.802, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-quinquies. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1130,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 575,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 331,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 72,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 22,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 100,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 222 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.802 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo sono eliminate le seguenti parole: "entro 60 giorni dalla stessa data".

16-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016".

16-quater. Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio del settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera *d*), dell'articolo 38, del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970 mila euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dal 2019».

9.82

GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRÌ, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, e comunque nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidato in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minima contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 16-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

16-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 16-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

16-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati». *Conseguentemente:*

- all'articolo 11, al comma 22, capo verso Articolo 52-*quater*, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: « A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

- all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «comma 7,» inserire le seguenti: «9, comma 16-*bis*», e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: «659,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « a 302 milioni di euro per l'anno 2014».

9.89

RUSSO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

9.91

CERONI, GIBINO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Anche quando la programmazione, l'elaborazione e l'erogazione della formazione, sia effettuata dalle singole associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro, senza il tramite degli organismi bilaterali, queste devono essere in possesso del requisito del "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

9.93

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. E' permesso ricorrere al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali».

9.90

BERTUZZI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.31.».

9.94

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 3, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.95

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31."»

9.96

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza unificata».

9.98

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria";

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato"».

9.216

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

9.218

OLIVERO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché la Creazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità sono istituiti presso le Camere di commercio sportelli per le nuove imprese che assicurano anche in via telematica, per le start up e per i progetti di autoimprenditorialità servizi integrati di informazione formazione orientamento assistenza tecnica accompagnamento al microcredito e tutoraggio, nonché per le procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

16-ter. Al fine di favorire l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei lo Stato e le Regioni anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 691 possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, degli sportelli per le nuove imprese, di cui al comma 1.

16-quater. Le disposizioni di cui ai commi 16-bis e 16-ter non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

9.220

ORELLANA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alle società di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 non si applica il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

G9.100

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

operare per garantire un mercato del lavoro più dinamico, che consenta di non legare il destino di un lavoratore al proprio posto di lavoro, significa garantire protezioni efficaci contro la disoccupazione e accompagnare la vita lavorativa con ammortizzatori sociali adeguati alla contemporanea dinamica del mercato del lavoro;

la riforma del mercato del lavoro, approvata nel corso dell'ultimo anno della passata legislatura, con legge 28 giugno 2012, n. 92, si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro per renderlo più equo e inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire, all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 92/2012, tra i principali obiettivi programmatici della riforma pone la realizzazione di «un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione»;

a tal fine, la c.d. riforma Fornero ha introdotto una serie di misure volte al contenimento del lavoro precario, prevedendo all'articolo 2, comma 28, l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

in quest'ottica, con la legge n. 92/2012 si è cercato di ampliare l'ambito delle garanzie contro la disoccupazione per il lavoro dipendente, sia esso a tempo determinato che indeterminato, in tutti i settori di attività, garantendo in quest'ambito l'estensione e l'armonizzazione delle tutele finanziarie per via assicurativa;

considerato che:

la legge n. 92/2012 ha quindi esteso la platea di beneficiari dell'indennità una tantum, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

la cosiddetta riforma Fornero ha inoltre stabilito l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità una tantum per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della miniASpI, prevista all'articolo 2, comma 20, della citata legge di riforma del mercato del lavoro; .

oggi è però necessario compiere un altro passaggio indispensabile per consentire il superamento delle frammentazioni del lavoro e garantire l'inclusione piena di tutte le forme di lavoro, anche parasubordinate e autonome, nella rete delle protezioni per la perdita di occupazione;

l'introduzione dell'ASpI per tutti i settori produttivi, infatti, seppure volta a sanare disallineamenti ingiustificabili e insostenibili, come la crisi ha dimostrato, è limitata al solo ambito del lavoro subordinato, mentre la mini-ASpI, sempre rivolta solo ai subordinati, prevede requisiti di accesso più bassi rispetto a quelli per l'ASpI, ma anche durata ed entità del trattamento inferiori, e l'una tantum prevista dalla legge n. 92/2012, è assolutamente insufficiente, in quanto si stima che potranno beneficiare solo il 10 per cento dei 945.141 lavoratori atipici, intermittenti e precari del nostro Paese potenzialmente interessati;

rilevato che:

il peggioramento dell'economia SI sta accompagnando a una crisi sociale senza precedenti;

il nostro Paese sta tragicamente vivendo una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi: stando ai più recenti dati Istat, su base annua la disoccupazione cresce dell'11,2 per cento (+ 297 mila);

in particolare, il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 38,4 per cento a marzo 2013, in aumento dello 0,6 per cento rispetto a febbraio e del 3,2 per cento sullo stesso mese del 2012: sono 635 mila i giovani tra 15 e 24 anni in cerca di lavoro, pari al 10,5 per cento della popolazione in questa fascia d'età;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione a un'insostenibile condizione di marginalità sociale;

è fondamentale garantire una più celere e certa copertura dei fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui: un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo si pone infatti quale condizione essenziale e imprescindibile per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva;

impegna il Governo a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a:

a) rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito, rafforzamento dell'occupabilità delle persone e semplificazione delle procedure burocratico-amministrative per le piccole e medie imprese nel settore del lavoro;

b) valorizzare il ruolo di un rafforzato e regolato rapporto tra rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, a cui affidare le scelte sulla flessibilizzazione delle regole, di modo che, nonostante la crescita di 20.000 unità dei contratti atipici tra il 2008 e il 2012, confermata dai dati dell'ultimo rapporto annuale Istat, il contrasto alla precarietà e all'abuso della flessibilità non passi attraverso un intervento sulla legge di riforma del mercato del lavoro produttiva di un'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro.

G9.101

[GHEDINI RITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'Italia attraversa una crisi gravissima in cui quantità e qualità dell'occupazione e competitività delle imprese e del sistema produttivo complessivamente inteso sono nodi cruciali;

la modernizzazione delle relazioni industriali deve andare nella direzione di garantire risultati funzionali all'attività e alla competitività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;

se la qualificazione di livello nazionale dei soggetti titolati alla contrattazione e la valenza sistematica dei contratti collettivi nazionali sono garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo di un sistema competitivo trasparente e regolato, allo stesso tempo la contrattazione di secondo livello può svolgere una funzione utile alla necessità di combinare esigenze di flessibilità della produzione e garanzie per il lavoro in termini di stabilità, qualità, miglioramento della retribuzione;

vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte perché ciò sia possibile: per favorirne realmente lo sviluppo e la diffusione, infatti, la regolazione delle relazioni sindacali e contrattuali deve garantire certezze circa la qualità dei soggetti titolari della rappresentanza, il rispetto della gerarchia esistente tra leggi e norme di derivazione contrattuale, i tempi e i contenuti della contrattazione di secondo livello;

coerentemente deve essere garantita piena agibilità dei diritti e della rappresentanza da parte di soggetti democraticamente qualificati; deve essere garantita l'esigibilità degli accordi e la loro efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori della realtà produttiva per cui gli accordi medesimi siano stati stipulati;

considerato che:

con la cosiddetta «manovra-bis», dell'estate 2011, e più precisamente con l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», è stato introdotto un nuovo meccanismo di regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, fondato sulla stipulazione di contratti collettivi di livello aziendale o territoriale (cosiddetti «contratti collettivi di prossimità») in grado di derogare alla stessa disciplina legale e alla contrattazione collettiva nazionale;

esso interviene, quindi, su materie, quali la gerarchia dei rapporti sistematici tra norme di legge ed accordi contrattuali e tra livelli contrattuali, la legittimazione dei soggetti negoziali, la validità delle intese-oggetto di dibattito politico e giuridico da tempo;

la rappresentatività attribuita dalla citata disposizione alle associazioni sindacali non è qualificata dalle condizioni previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (soglia minima del 5 per cento calcolata su iscritti e voti delle associazioni e certificazione degli iscritti). Infatti, il richiamo all'accordo del 2011 è operato solo con riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di modo che è da escludersi un suo valore generale, tale da potersi riferire anche alla rappresentatività dei sindacati esterni;

rilevato che:

nel permanere della crisi, l'utilizzo di deroghe contrattuali, non precisamente contestualizzate e definite in termini di obiettivi e durata, può favorire fenomeni di distorsione della concorrenza;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 non costituisce il primo caso in cui il legislatore delega alla contrattazione poteri di deregolazione/flessibilizzazione di norme di legge. Questa tecnica è stata utilizzata da tempo per introdurre elementi di flessibilità, negoziata in singoli aspetti della regolazione del rapporto di lavoro ritenuti rilevanti per un migliore funzionamento del mercato del lavoro (contratti a termine, lavoro intermediato, orario di lavoro, prima ancora assunzioni nominative, eccetera);

in questi precedenti, però, i poteri di flessibilità negoziata sono stati sempre contenuti entro limiti più o meno ampi, definiti dallo stesso legislatore, in conformità con l'idea che quelli conferiti alla contrattazione collettiva sono poteri «delegati»;

nel caso dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, viceversa, la delega alla contrattazione è senza limiti e senza criteri direttivi, pur riguardando anche materie fondamentali dell'ordinamento, vere e proprie norme di sistema, a cominciare da molte di quelle contenute nello Statuto dei lavoratori;

l'ampiezza dei poteri attribuiti alla «contrattazione di prossimità» e il fatto che tali poteri non sono riservati alla contrattazione nazionale - com'è stato nelle versioni originarie di flessibilità negoziata -, ma estesi a intese aziendali e territoriali, concluse anche da soggetti aziendali o da rappresentanti territoriali, pone rischi per il sistema delle relazioni industriali che minano alla base i dichiarati propositi di garantire l'esigibilità degli accordi e di produrre un quadro di certezze atte a rendere il sistema attrattivo per gli investitori, soprattutto stranieri, producendo al contrario i presupposti per l'intensificazione di pratiche di *dumping* industriale;

impegna il Governo:

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, ad adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti utili a:

a) regolare il sistema delle relazioni industriali in modo da renderlo funzionale alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;

b) rafforzare la rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge integrale, a partire dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che, oltre ad affrontare il tema della riforma della struttura della contrattazione, tracci un percorso innovativo circa nuove forme di regolamentazione della rappresentanza e della democrazia sindacale.

G9.102

[ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva,

impegna il Governo

ad adottare l'iniziativa legislativa per l'emissione di una disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione che consenta agli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applicabile, o in mancanza di questo, secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, di prevedere:

a) che il limite di tre associati in partecipazione, di cui al secondo comma dell'articolo 2549 codice civile possa essere aumentato;

b) che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva, con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima.

G9.103

[DE BIASI](#)

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, reca, tra l'altro, disposizioni volte alla promozione dell'occupazione;

considerato che la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche risulta particolarmente penalizzante nel settore degli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione;

ritenuto necessario un intervento legislativo *ad hoc* che tenga conto delle peculiarità del settore citato e delle aspettative del personale qualificato che vi opera in forma precaria;

rilevata, in particolare, la condizione di criticità in cui versa, per l'assenza di una specifica normativa di riferimento, l'Istituto Superiore di Sanità;

impegna il Governo ad assumere una iniziativa legislativa urgente volta a prevedere che, per gli enti del settore sopra citato: la stabilizzazione di personale a tempo determinato avvenga nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale 2002-2005; costituiscano limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno unicamente: l'effettiva disponibilità di posti nell'ambito della dotazione organica e il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive dell'ente, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

G9.104

[ESPOSITO STEFANO, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, FERRARA ELENA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, RIZZOTTI, MARINO MAURO MARIA, ZANONI](#)

Il Senato,

premesso che:

attualmente la Regione Piemonte ha 198 dipendenti a tempo determinato in «regime» di proroga fino al 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 5 del 2012;

si tratta di lavoratori a tempo determinato vincitori di un regolare concorso, finalizzato ad un percorso di stabilizzazione che la regione Piemonte ha avviato con la legge regionale n. 9 del 2007 nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

si tratta di lavoratori, alcuni dei quali a capo di direzioni e servizi, che in questi anni hanno garantito il funzionamento dell'ente grazie alla loro professionalità, formazione e competenza; premesso inoltre che:

l'attuale normativa nazionale non permette alla Regione di procedere alla stabilizzazione di personale precario o a tempo determinato;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'articolo 1, commi 400 e 401, ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni ulteriori norme in materia di assunzione e stabilizzazione;

il comma 400 ha previsto la facoltà per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013;

il comma 401, ha sancito per le Pubbliche amministrazioni la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva di posti per i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale del personale a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale;

la legge di stabilità 2013 ha di fatto riaffermato il principio del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e ha disciplinato il doppio binario della riserva e della valorizzazione dell'esperienza professionale tramite attribuzione di punteggio;

tuttavia, suddetta norma ha subordinato l'espletamento delle procedure di reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, all'osservanza di vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni ed infine al rispetto delle disposizioni di legge di contenimento della spesa del personale;

considerato inoltre che:

la situazione non appare risolvibile con l'indizione di nuovi concorsi, come è stato proposto, che appare del tutto iniqua per chi è già vincitore di un concorso pubblico, nonché dannosa per la stessa regione che può già disporre di personale formato, qualificato e che conosce già il funzionamento dell'ente e ne garantisce la funzionalità e l'efficienza;

l'attuale Governo è impegnato a trovare soluzioni nuove per contrastare la precarietà e la disoccupazione,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile a sanare la situazione di precarietà I ormai insostenibile, presente da troppo tempo nel pubblico impiego, al fine di iniziare un serio e definitivo percorso di stabilizzazione del personale precario di cui di cui tutto il pubblico impiego si avvale.

G9.105

ESPOSITO GIUSEPPE

Il Senato,

in sede di discussione del disegnò di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», all'articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro), commi 11 e 13, reca disposizioni relative alle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature di lavoro ai fini di sicurezza;

la complessità procedurale delle verifiche di cui ai commi citati, non agevola le imprese nell'adempimento dell'obbligo;

le principali criticità risiedono da un lato, nei tempi di risposta da parte dell'amministrazione interessata, successivamente ai quali, il datore di lavoro può attivare la procedura corrente ricorrendo ai soggetti pubblici o privati abilitati; dall'altro negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina e resi ancor più complessi a causa della difficoltà di trasferimento dei fondi dalle pubbliche amministrazioni ai soggetti che, in loro vece, hanno effettuato materialmente la verifica periodica, dovute dalla gestione dei capitoli di spesa derivante dalla legge di contabilità dello Stato;

l'equiparazione degli enti pubblici a soggetti pubblici o privati abilitati, risponderebbe all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'articolo 71 sopra richiamato, a favore delle strutture pubbliche di controllo che notoriamente sono affidatarie della funzione di vigilanza e controllo sulle verifiche, limitandone l'efficacia nell'attività di controllo sulle verifiche stesse, potendo la stessa risultare condizionata da un potenziale conflitto d'interesse e di conseguenza non essere svolta in modo imparziale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad equiparare gli enti pubblici e i soggetti pubblici o privati abilitati al fine di superare le difficoltà procedurali di cui in premessa.

G9.106

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Il Senato,

premesso che:

il comma 57 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) prevede un incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;

in particolare, la norma prevede un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27%) e al 24% (dal 18%) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico - a regime dal 2018;

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto «Crescita») ha modificato la disciplina relativa all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, differendo, tra l'altro, dal 2013 al 2014 l'inizio della progressione;

considerato che:

le partite IVA individuali «esclusive» attualmente versano all'Inps da sole il 27% del loro reddito, più di ogni altro contribuente autonomo (oggi gli autonomi iscritti all'Inps versano il 21 % e gradualmente arriveranno al massimo al 24%);

l'aumento progressivo della contribuzione sociale al livello di quella dei lavoratori dipendenti (33%) è un aumento profondamente iniquo in quanto i diretti interessati sono lavoratori e lavoratrici autonome e dovrebbero versare contributi previdenziali in base alla medesima aliquota in vigore per i lavoratori e lavoratrici autonome;

oltre a essere iniquo, il forte aumento è anche controproducente perché spinge al lavoro nero o, nel migliore dei casi, porta a una riduzione netta dei compensi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie al fine di prevedere anche per l'anno 2014 la proroga dell'inizio della progressione dell'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

G9.107

ICHINO, SUSTA, OLIVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che:

la struttura del rapporto trilatero fra libero professionista, cliente e fisco fa sì che l'aliquota contributiva per l'assicurazione pensionistica attualmente in vigore per i liberi professionisti iscritti alla gestione speciale dell'INPS produca di fatto un onere complessivo proporzionalmente maggiore rispetto a quello gravante sui redditi di lavoro dipendente,

impegna il Governo ad adottare l'iniziativa legislativa necessaria per evitare l'aumento della suddetta aliquota contributiva di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

G9.108

ROMANO, SUSTA, BIANCO, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, D'ANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DE POLI, DIRINDIN, FUCKSIA, GRANAIOLA, LANIECE, MATTESINI, MATORANI, PADUA, PETRAGLIA, RIZZOTTI, ROMANI MAURIZIO, SCILIPOTI, SILVESTRO, SIMEONI, TAVERNA, VICECONTE, VOLPI, ZUFFADA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni regolamentate, che con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi essenziali volti, in particolare, a garantire la libera concorrenza e l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

nello specifico, alla lettera *e*), si evidenzia che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» ed inoltre che egli « deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale»;

l'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, ha introdotto un ulteriore comma (5.1) al citato articolo 3 in cui si specifica che «Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera *e*), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie»;

l'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede, al comma 2, che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera *e*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa»; al comma 4 che: «Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente»;

l'articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie di assicurare i propri sanitari per la responsabilità civile anche con riferimento all'attività libero professionale intramuraria;

tale disciplina, pur comportando un aggravio di spese per gli iscritti agli ordini, costituisce, complessivamente un indubbio vantaggio sia per il professionista, in quanto sostanzialmente il suo patrimonio personale è messo al riparo in caso di richieste di risarcimento danni, sia per l'assistito, in quanto egli ha a disposizione, in maniera effettiva e trasparente, una garanzia sicura di risarcimento, soprattutto nei casi di conseguenze gravi per comportamenti colposi nello svolgimento delle attività professionali;

il procedimento di concertazione previsto dalla legge 189/2012 non si è ancora svolto, né risulta emanato il Decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto all'articolo 3, commi 2 e 4, e ciò nonostante il 13 agosto 2013 dovrà entrare in vigore l'obbligo di assicurazione personale dei sanitari, ivi compresi quelli dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, che sono per contrattazione collettiva già assicurati;

lo slittamento del termine di efficacia dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, stabilito lo

scorso anno, si è reso necessario al fine di consentire la negoziazione delle condizioni generali delle polizze in regime di convenzione, considerato che, nonostante la normativa in vigore, la maggior parte delle compagnie assicurative si rifiutava di assicurare decine di migliaia di medici, specialmente chirurghi, ortopedici, ginecologi, nonché professionisti che avessero ricevuto richieste di risarcimento (anche se infondate e senza seguito);

la Associazione A.M.A.M.I., rappresentante migliaia di sanitari tra i quali ortopedici, ginecologi, chirurghi plastici e medici disdetti, ha richiesto alle prime dieci compagnie italiane di assicurazione di formulare una proposta di convenzione ma attualmente nessuna di queste si è dimostrata disponibile ad assicurare i sanitari, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

per quanto detto, si verifica il paradosso che l'Assicurazione è obbligatoria per i sanitari, ma non per le Compagnie Assicurative che dovrebbero assicurarli;

a tutto ciò si aggiunge che l'attuale sistema normativo prevede un'anomala assicurazione obbligatoria per i sanitari, poiché, diversamente da tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria (circolazione dei veicoli), non prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'Assicurazione, nonostante che sia previsto l'obbligo del professionista di informare l'assistito della sua polizza, del nome dell'Assicurazione e perfino del suo massimale;

l'obbligatorietà dell'assicurazione è un tema che da mesi è all'attenzione degli ordini professionali, organizzazioni sindacali ed in particolare della Federazione degli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri per le numerose difficoltà che, di fatto, si sono manifestate nella concreta attuazione in alcuni settori della pratica medica esposta a richieste di elevati risarcimenti, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

nonostante l'imminente approssimarsi dell'entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di contrarre la polizza assicurativa personale per i medici (13 agosto 2013), permangono a tutt'oggi le criticità evidenziate circa la possibilità effettiva per molti professionisti, soprattutto quelli maggiormente soggetti a rischio denuncia, di avere la disponibilità di compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza o comunque di stipularne a costi sostenibili;

in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate, la 12 Commissione (Igiene e sanità), nell'esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge in esame, ha espresso parere favorevole a condizione che «si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie»;

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente al fine di disporre, nell'immediato, un'ulteriore proroga del termine di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i medici almeno fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 3 della Legge 8/11/2012 n. 189;

ad adottare il citato decreto tenendo conto delle peculiarità della posizione dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale;

ad intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, al fine di regolamentare la materia assicurativa dei sanitari tenendo conto delle specificità connesse sia alle diverse tipologie di professionisti interessati (medici dipendenti, liberi professionisti e convenzionati) che alle differenti specializzazioni mediche, nell'ottica di assicurarne una maggiore uniformità applicativa nonché un'obbligatorietà piena dell'Assicurazione anche con riferimento all'istituzione dell'azione diretta, come per ogni assicurazione obbligatoria.

G9.109

[STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si sostanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.

105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliono operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

impegna il Governo a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modificazioni, equiparandolo a quello dei laureati in medicina.

G9.110

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CATALFO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Il Senato,

premesso che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo;

un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo;

impegna il Governo a riformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese anche avuto riguardo alla crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, indirizzando adeguate risorse verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con l'obiettivo di un significativo incremento di occupazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

9.0.900

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini del rafforzamento delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato preposte a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014/2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, di un numero massimo di n. 120 unità di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area m e da destinare, in via specifica ed esclusiva, ai Ministeri preposti alle suddette funzioni e così suddivise:

a) fino a 30 unità, per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

b) fino a 30 unità, per le esigenze del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

c) fino a 12 unità, per le esigenze di ognuno dei seguenti ministeri se titolari di programmi operativi nazionali e per il ruolo di coordinamento sull'utilizzo dei fondi europei: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Le procedure concorsuali sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25

luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al presente comma, nei bandi di concorso può essere prevista una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 16.00.

2. Agli oneri, derivanti dal comma 1) pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014/2020, per euro 2.097.840 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014/2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, per euro 2.097.840 annui a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *Governance* ed assistenza tecnica 2014/2020 a titolarità del Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico e, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987.

3. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli statuti di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. In Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

4. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 1, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. L'attuazione della misura di cui al presente articolo è subordinata al previo assenso della Commissione europea».

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

84^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCPI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,37).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Relazione orale)(ore 9,42)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 890.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge. Restano da esaminare alcuni emendamenti accantonati. (*Brusio*). Scusate colleghi, ma è impossibile lavorare con questo brusio!

GATTI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI, relatrice. Signora Presidente, siccome la Commissione bilancio non ha concluso i propri lavori, chiederei una breve sospensione in attesa che essa esprima il parere.

PRESIDENTE. Va bene, senatrice Gatti. Sospendo la seduta per un quarto d'ora.
(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,07).

Onorevoli colleghi, in attesa di ricevere il parere della 5^a Commissione, che tarda ad arrivare, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 10,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,07, è ripresa alle ore 10,29*).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito la senatrice Segretario a dare lettura del parere espresso della 5^a Commissione sugli emendamenti precedentemente accantonati.

ALBERTI CASELLATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 10.0.200 (testo 2) e 11.35 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sull'emendamento 10.0.200 (testo 2) parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al secondo comma, dopo la parola: "intermedi", delle seguenti: ", nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente,".

Il parere sull'emendamento 11.35 (testo 2) è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, alla fine del comma 12-*quinquies*, del seguente periodo: "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*bis* e seguenti acquista efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo di cui al presente comma".

A rettifica del parere precedentemente espresso, formula parere di semplice contrarietà sulla lettera e) della proposta 7.800, permanendo parere di nulla osta sulle restanti parti».

PRESIDENTE. Invito quindi la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sugli emendamenti precedentemente accantonati.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.800 e 7.116.

Esprimo parere favorevole anche sugli emendamenti 10.0.200 (testo 2) e 11.35 (testo 2), ove riformulati come indicato dalla Commissione bilancio.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, il Governo esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.800/1 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.800.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, ne chiediamo la votazione. Le chiedo anche la cortesia, se possibile, di procedere meno velocemente, in maniera da poter capire con esattezza quali emendamenti sono posti in votazione, visto che si tratta di emendamenti riferiti a diversi articoli.

PRESIDENTE. Non c'è problema.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 7.116.

Passiamo all'emendamento 10.0.200 (testo 2). La senatrice Mussolini accetta la riformulazione indicata dalla Commissione bilancio?

MUSSOLINI (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.200 (testo 3).

GHELDINI Rita (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.200 (testo 3), presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11.35 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha indicato una riformulazione. Senatore Santini, la accetta?

SANTINI (*PD*). Sì, signora Presidente.

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, l'emendamento 11.35 (testo 3) ha enorme rilevanza sul piano finanziario di e prevede sostanzialmente una procedura tale da consentire l'ampliamento del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei privati.

La Commissione bilancio innanzitutto ha posto un problema molto serio. Questo provvedimento è accompagnato da una relazione tecnica regolarmente bollinata senza la nostra condizione, e francamente credo che tali relazioni tecniche - lo dico molto chiaramente - debbano essere viste con maggiore attenzione, perché il principio fondamentale della copertura è quello della contestualità tra l'onere e la copertura. Usare nella relazione tecnica il futuro - «gli oneri saranno» - non va bene.

Siccome si fanno tante volte polemiche, è chiaro che la responsabilità su tali questioni è del Parlamento. Leggiamo con attenzione le relazioni tecniche e nella quasi totalità dei casi siamo d'accordo, ma la responsabilità definitiva è del Parlamento allorquando si esamina il nodo degli oneri e delle coperture. Noi, per lo meno su questioni di così grande rilevanza, desidereremmo avere un supporto tecnico assolutamente argomentato e in linea rigorosa con il dettato della legge di contabilità.

Pertanto, abbiamo formulato l'emendamento con una condizione: speriamo di averlo fatto con tutta la precisione e, se necessario, quando rivedremo il provvedimento potremmo addirittura migliorarla, sempre comprendendo fino in fondo qual è lo spirito di questo emendamento, perché forse merita un maggiore approfondimento. Ancora stamattina, signora Presidente, lo abbiamo discusso, e lei sa in quali condizioni. In questi casi, abbiamo bisogno di un supporto tecnico

assolutamente argomentato, sulla base del quale formulare una decisione che è presa con cognizione piena degli elementi tecnici e della volontà politica: questo è fondamentale per questi grandi emendamenti, così come per i grandi disegni di legge.

Pertanto, con la formulazione della condizione abbiamo cercato di riportare la contestualità tra l'onere e la copertura. Lo abbiamo fatto di comune accordo e, come si vede, la relatrice ha accettato la condizione; d'altra parte, ha partecipato ai lavori della Commissione bilancio: ne abbiamo discusso con attenzione, ed è andata bene.

Purtuttavia, in questa sede devo ricordare ulteriormente e sottolineare che questa procedura di finanziamento del pagamento dei debiti non è una procedura ordinaria, perché non passa attraverso il bilancio annuale: ciò al fine di incorrere solo molto parzialmente sul *deficit*. Noto che siamo appena usciti dalla procedura per *deficit* eccessivo e tutti insieme desideriamo non rientrarvi. Come è noto, lo sblocco di questi pagamenti, per la loro parte capitale, incide sul *deficit*; questo emendamento li esclude: quindi, è coerente con questa impostazione, ma mi pareva giusto sottolinearlo.

Anche per i pagamenti di parte corrente, però, c'è una questione europea: non si ha l'autorizzazione ad incidere direttamente sul debito se non tramite una serie di trattative che il Governo fa anche in sede di Unione europea. È vero che qui, correttamente, al comma 12-*quinquies*, si richiama la procedura che ci ha autorizzato allo sblocco dei 40 miliardi, che è quella prevista dal comma 9-*bis* dell'articolo 7 del cosiddetto decreto-legge sblocca pagamenti (mi riferisco al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64). Ma sento la necessità di sottolinearlo di nuovo, perché, come sapete, lì vi è la previsione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e da lì deriva la riapprovazione, da parte del Parlamento, delle grandezze che poi vengono controllate dall'Europa e che sono, in particolare, il *deficit* e poi i saldi che vengono fissati dalla Nota di aggiornamento. Quindi è utile, opportuno e corretto il richiamo, al comma 12-*quinquies*, di quella procedura.

Sottolineo di nuovo, affinché resti agli atti del Parlamento, che anche per questo emendamento, trattandosi di un pagamento sul debito e non sul *deficit*, è necessario che l'insieme di quella procedura, quando quel Fondo dovrà essere attivato, sia stata messa in opera; lo dico, altrimenti quella norma sarebbe *inutiliter data*. Allora abbiamo risolto una parte significativa: quella della contestualità tra onere e copertura.

Nell'emendamento 11.35 (testo 3) sono correttamente richiamate due questioni: al comma 12-*ter* l'esclusione dei pagamenti in conto capitale, che - come sappiamo - incidono direttamente sul *deficit*; al comma 12-*quinquies* correttamente viene ripresa la procedura "madre", chiamiamola così, quella di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Sento la necessità di sottolineare che anche per l'operatività di questo emendamento è necessario l'espletamento di tutta quella procedura che parte dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per arrivare poi a tutte le iniziative, sia di carattere politico sia di carattere tecnico, concordate anche con l'Unione europea per poter consentire lo sblocco dei fondi di questo emendamento. Ne ho parlato in quanto ne abbiamo discusso in Commissione - e ringrazio tutti i colleghi per l'approfondimento - e perché sia chiaro che in Parlamento abbiamo tentato, per un verso, di dare una logica coerenza e, dall'altra parte, di segnare un percorso che si attenga scrupolosamente, trattando di cifre assolutamente rilevanti, alle procedure individuate nel corso delle iniziative legislative.

Chiedo scusa - (lo dico, signora Presidente, anche per il compito di tutela della Presidenza del Senato che per questi profili) spetta al Presidente della Commissione bilancio - ma richiamerò il Ragioniere generale dello Stato a far bene le relazioni tecniche. Devono essere fatte bene perché la Commissione bilancio deve poter operare sulla base di un supporto tecnico rigoroso per effettuare la sua scelta, che poi è tecnica e politica. Se manca uno di questi pilastri, come lei sa, signora Presidente, le cose non vanno bene. E questo a garanzia di tutto il Parlamento e dell'ottimo lavoro che viene fatto in questa sede. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD e GAL e del senatore Candiani*).

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Azzollini per aver dato conto all'Assemblea del lavoro svolto in Commissione.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, visto l'intervento del presidente Azzollini, colgo l'occasione per chiedere se la relazione tecnica sul decreto del fare che chiedevamo ieri è stata depositata, considerato che si parlava dell'importanza di tale documento. Mi chiedevo anche, per quanto riguarda il decreto sugli ecobonus, che tornerà al Senato molto modificato dalla Camera, se la relazione tecnica è stata depositata dalla Ragioneria. Volevo sapere se il Presidente Azzollini può richiamare la Ragioneria anche in merito a queste due relazioni.

AZZOLLINI (PdL). Presidente, sarà fatto.

PRESIDENTE. Occupiamoci, però, del decreto-legge in esame.

LEZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signora Presidente, intervengo sul parere relativo all'emendamento 11.35 (testo 3), sul quale il presidente Azzollini ha fornito dei chiarimenti. Ci chiediamo come sia possibile questa discordanza tra la Ragioneria generale dello Stato e il parere della Commissione bilancio: c'è qualcosa che non quadra e che dovrebbe essere chiarito prima di votare l'emendamento in esame. Esso comunque va ad agevolare le imprese - e noi non ci tiriamo indietro - però bisognerebbe forse fermarsi un pochino di più sulle procedure in quanto si tratta di somme che eventualmente sono prive di copertura.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.35 (testo 3).

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, le parole del presidente Azzollini hanno chiarito molto bene che l'emendamento 11.35 (testo 3) è d'importanza straordinaria per dare forza a quell'opzione politica che è stata fatta con il cosiddetto decreto paga debiti, con il quale lo Stato sana i suoi debiti nei confronti delle imprese: l'abbiamo fatto con 40 miliardi di emissione di nuovi titoli del debito pubblico, stavamo nei parametri, la procedura sta funzionando, faremo le verifiche con il tempo. In questo caso si agisce sui debiti di parte corrente, quindi non di parte capitale, e non sono una parte esiziale del debito delle pubbliche amministrazioni verso le imprese.

Nelle stime della Banca d'Italia sull'ammontare complessivo del debito, che al 15 settembre dovremo avere però certificato da tutte le amministrazioni territoriali e da quelle sanitarie, si parlava di 90 miliardi di euro di *stock* di debito accumulato nei confronti delle imprese. I 40 miliardi che abbiamo messo in campo riducono questo stato di debito. È presumibile che dei 90 miliardi di debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende - per affermazione della stessa Banca d'Italia - 25 miliardi siano debiti funzionali, cioè quelli che ci sono normalmente tra la commessa e il pagamento, e quindi hanno una loro razionalità. Esiste pertanto un differenziale di 20-25 miliardi di euro che attiene probabilmente alle partite correnti; quindi, è una parte della liquidità che manca alle imprese e che lo Stato tarda a pagare.

Dal momento che non potevamo fare altre manovre analoghe a quelle del decreto paga debiti, abbiamo cercato, con il meticoloso e importante impegno della Commissione bilancio, di mettere in fila una procedura complessa (ma difficile prima, cioè nell'impostazione, non dopo), che prevede si affronti anche l'indebitamento corrente, ricorrendo ad un sistema di convenzioni garantite con soggetti finanziari vari (il sistema delle banche, cassa depositi e prestiti e così via), i quali intervengono nel momento in cui è istituito il Fondo per la copertura degli oneri, a garanzia delle amministrazioni che richiedono allo Stato il supplemento di intervento per far fronte ai debiti di parte corrente.

Si tratta di un'operazione che è stata riposizionata, come ha detto il presidente Azzollini, dal Parlamento. Da parte del Governo, che quindi voglio ringraziare a nome del mio Gruppo politico, c'è stata molta disponibilità su questo emendamento, che è stato più volte riformulato con l'ausilio della Commissione bilancio e che adesso ci consente, nel momento in cui la norma in esame troverà applicazione, nei 60 giorni successivi alla conversione in legge del presente decreto, di guardare con aspettativa maggiore al risanamento del rapporto tra amministrazione e imprese, per

avvicinarci a quel livello di azzeramento del debito che è auspicabile in ogni Paese civile ed avanzato.

Si tratta di una delle misure più complesse e importanti dell'intero provvedimento che stiamo esaminando. Si corona così un impegno assunto dal Parlamento nel corso di questi mesi, iniziato con il decreto paga debiti e la Commissione speciale per l'esame dei decreti-legge, e che adesso trova una sua applicazione chiamando in causa altri intermediari e prevedendo un meccanismo di garanzia dello Stato nei confronti delle altre amministrazioni attraverso il Fondo per la copertura degli oneri.

Mi pare un buon risultato. Concludo quindi il mio intervento fortemente a favore di questo provvedimento ringraziando il senatore Santini, presentatore dell'emendamento 11.35, per la tenacia con cui ha sostenuto l'impegno per raggiungere l'obiettivo posto con questa proposta di modifica.

Aggiungo solo una nota a margine: il Parlamento dovrà impegnarsi molto sia sulle tematiche che il presidente Azzollini ci ha ricordato, sia sul controllo della procedura, per verificare che effettivamente questa produca non tutti gli effetti possibili dal punto di vista della corrispondenza burocratica, ma tutti gli effetti possibili per far arrivare effettivamente i quattrini alle imprese. Abbiamo iniziato sbloccando 40 miliardi, le risorse stanno arrivando alle amministrazioni e in parte arrivano alle imprese, ma ad un certo punto dovremo sapere - e spero che entro l'anno si possa chiudere questa storia - se abbiamo effettivamente compiuto il passo decisivo per azzerare il debito tra pubblica amministrazione e imprese.

Per tali motivi, votiamo convintamente a favore di questo emendamento e auspiciamo, assieme al presidente Azzollini, il controllo stabile del Parlamento sull'intera procedura e sulle interferenze burocratiche che su di essa potranno verificarsi. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

BONFRISCO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signora Presidente, non ho molto da aggiungere alle parole del senatore Sangalli, quindi tolgo solo pochi minuti all'Aula per sottolineare l'importanza di questo testo e il suo grande valore economico e finanziario.

La proposta del senatore Santini ci ha trovato tutti, non solo favorevoli, ma anche attenti ad esercitare, all'interno di questo testo, tutto quel compito di programmazione economica che la Commissione bilancio ha avuto la possibilità di recuperare. Infatti, al di là delle questioni legate alle opinioni diverse che talvolta emergono tra Ragioneria generale dello Stato e Commissione bilancio, il presidente Azzollini ha specificato e ha sottolineato molto bene prima come questo sia il luogo dell'interpretazione e della mediazione politica nel contesto di un equilibrio di bilancio di cui la Commissione è garante nei confronti di tutta l'Aula. Ma c'è di più.

Le questioni legate all'impianto burocratico, che il collega Sangalli segnala sempre con particolare verve, ancora ci preoccupano, perché forse non ci consentiranno di raggiungere rapidamente quel risultato. Resta davanti a noi sempre l'esempio del modello spagnolo che in tre mesi è stato in grado di pagare cento miliardi di euro. Ma proprio questo testo può aiutarci a colmare il *gap* e ad aggiungere risorse.

Allora, anche per rispetto alla Commissione finanze che ha lavorato sul testo di questo decreto, nel quale viene inserito correttamente l'emendamento proposto dal senatore Santini che noi tutti sosteniamo convintamente, aggiungo che tutta questa immissione di liquidità certa verso le imprese determinerà necessariamente e positivamente un gettito maggiore nelle casse dello Stato, per l'erario. Si completa quindi quel circolo virtuoso che da tempo non si muove più, che da tempo non è più azionato, che fa sì che più sviluppo produca maggiore gettito. Anche attraverso questo strumento possiamo tornare in equilibrio su quella pressione fiscale che quando viene calata su un PIL e un denominatore così basso, come abbiamo sempre detto, determina effetti drammatici sulle imprese, che sentono eccessiva questa pressione rispetto alla loro produzione di ricchezza.

Noi stiamo sostenendo, attraverso questo testo, un'immissione di ricchezza verso le imprese, che tornano in possesso di ciò che avevano anticipato allo Stato, cambiando la loro natura di impresa, visto che si erano trovate a fare da banca allo Stato stesso. Quindi saniamo, al termine di questa difficile procedura, quando arriveremo a saldare l'intero debito commerciale della pubblica amministrazione (quantificato, e probabilmente certificato presto, in 92 miliardi di euro), un *vulnus* che non poteva appartenere a un Paese civile e giusto come il nostro.

In conclusione, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Santini*).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a quest'emendamento. Chiedo inoltre la votazione elettronica.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, anche io vorrei apporre la mia firma a questo emendamento, che ritengo giusto, poiché ci troviamo in un periodo in cui le imprese sono veramente in sofferenza. Ci sono ancora dei problemi burocratici all'interno delle amministrazioni che non consentono di liquidare in maniera veloce questo provvedimento.

Pertanto, vorrei anch'io aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.35 (testo 3), presentato dal senatore Santini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Prego i senatori di uscire rapidamente dall'Aula e di non disturbare il senatore Nencini.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Prego, faccio in modo di non essere io di intralcio a chi vuole uscire dall'Aula.

PRESIDENTE. La prego di iniziare il suo intervento, senatore.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Grazie signora Presidente.

Qualche giorno fa il ministro Giovannini ha ricordato che in Italia ci sono 3 milioni di disoccupati e 2 milioni e 200.000 ragazze e ragazzi che inseriamo sotto la sigla NEET, che non sono cioè né parte della forza lavoro e nemmeno titolati verso l'occupazione scolastica.

La domanda che dobbiamo porci e dobbiamo porre al Governo è se il provvedimento che oggi arriva alla sua votazione finale possa essere considerato sufficiente per dare una risposta al mondo dei disoccupati inteso complessivamente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Pregherei chi deve parlare di abbassare il volume del brusio e magari di lasciare l'Aula, perché il senatore Nencini non riesce a svolgere la sua dichiarazione di voto.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). La mia opinione è che debbano essere condivisi i criteri di base (che ricordo: tirocinio, incentivi temporanei alle imprese, trasformazione dei contratti in tempo indeterminato), ma anche che i criteri di base da soli non debbano essere considerati assolutamente sufficienti.

Mi piace vedere alla base di questo provvedimento una rilettura del *welfare* italiano quando si spostano risorse economiche che vengono indirizzate soprattutto verso una giovane generazione.

Noi sappiamo ormai da tempo che le due ragioni di base per le quali l'articolazione sociale ed economica italiana sta venendo meno e crea delle condizioni negative che non favoriscono la crescita e lo sviluppo si ritrovano entrambe alla base di una risposta che questo provvedimento prova a dare.

La prima ragione di base è che la nostra è una società decisamente invecchiata (siamo un'Italia rovesciata rispetto a quella degli anni Cinquanta-Sessanta) e le società vecchie non sono in grado di produrre ricchezza, o lo sono con molte più difficoltà rispetto a società che hanno caratteristiche diverse.

L'altro fattore è che in Italia non abbiamo più un'organizzazione civica cittadina: quella che è stata la nostra ricchezza nel Medioevo e nel Rinascimento oggi sta diventando il suo contrario. In Italia le città di stampo contemporaneo non esistono più, salvo due eccezioni: Milano per una parte e Roma per l'altra.

Se non combiniamo questi due fattori, la mia opinione - e mi rivolgo al Sottosegretario che rappresenta qui il Governo - è che qualsiasi provvedimento rischia di essere zoppicante se non dà una risposta in prospettiva a questa combinazione sinergica di due fattori negativi.

Da questo provvedimento emerge un'altra condizione propria di questa Italia da diversi anni, ovvero che i diritti sociali e i diritti civili ormai si tengono la mano e non rispondono più a caratteristiche e a condizioni divergenti, perché se non sciogliamo il nodo legato alle questioni sociali, non siamo più in grado di rispondere nemmeno ai diritti civili di base. Suggerisco una lettura del registro per le unioni civili che ha sede nel Comune di Milano, tra le altre possibili, che considero decisamente significativa. Quello che è stato concepito come un registro destinato ai nostri figli è diventato, per metà, un registro cui aderiscono le nostre madri e i nostri padri, perché non è più possibile per chi ha pensioni minime sostenersi per il resto della vita se non ricorrendo a forme di «fidanzamento» (utilizzo questo termine, che può consentire una lettura comune da parte di chi siede in quest'Aula e che tanto più riguarda chi ha caratteristiche diverse dal punto di vista anagrafico).

Sottolineo cinque problemi ai quali il provvedimento non pone rimedio e non dà ragione.

La prima questione, che è stato possibile affrontare, ancorché in modo incerto, attraverso alcuni emendamenti considerati non risolutivi dall'Assemblea, è quella della mancata revisione della legge Fornero in materia previdenziale. Ritengo infatti sia stato un errore non aver lavorato in maniera incisiva su questo tema, utilizzando il provvedimento in esame.

La legge Fornero si fondava infatti su un criterio rivelatosi completamente sbagliato: con la riforma previdenziale abbiamo infatti bloccato nei propri posti di lavoro 550.000 uomini e donne, ma un anno e mezzo fa si prevedeva una crescita economica più rapida di quella che poi si è verificata. Dunque, abbiamo interrotto numerosi ingressi nel mercato del lavoro, che la mancata crescita economica ha impedito di recuperare.

In secondo luogo, evidenzio la mancanza di una previsione, propria di alcune democrazie scandinave, relativa all'utilizzo della forza lavoro disoccupata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità all'interno della pubblica amministrazione. Penso ad un loro utilizzo per tenere aperti i musei di notte o per lo svolgimento di alcuni servizi in favore delle scuole o a quei servizi a cui ormai, a fronte delle leggi di stabilità che negli ultimi anni hanno ridotto le assunzioni nella pubblica amministrazione, molti Comuni non sono in grado di fare fronte, creando un concreto disservizio per i cittadini.

In terzo luogo, evidenzio la mancanza di un rapporto nuovo tra formazione scolastica e mondo del lavoro. Signor Sottosegretario, i miei figli probabilmente non avranno questo problema, ma lo avrà chi si trova in una condizione socialmente diversa dalla loro ma ha comunque merito da offrire. Se non c'è sinergia tra merito e bisogno rischiamo di non consentire alcuna scalata alla gerarchia sociale italiana: si tratta di un tema che per ora stiamo affrontando in maniera assolutamente impropria.

In quarto luogo, c'è la mancanza dell'apprendistato stagionale: sottolineo il termine «mancanza», perché un emendamento lo prevedeva. Ci sono aree del Paese che lavorano quasi esclusivamente nel periodo estivo: non è così per la mia città, ma Firenze da questo punto di vista è una delle formidabili eccezioni. Ci sono aree che lavorano solo in periodi stagionalmente definiti, e con il provvedimento in esame non abbiamo fornito loro alcuna forma di aiuto.

La quinta e ultima questione - e capisco l'obiezione che potrebbe essere sollevata - riguarda un tema di ordine generale. Capisco che se non c'è sostegno alle piccole e medie imprese italiane, che sono l'articolazione attraverso la quale passa la grande occupazione italiana, attraverso nuove forme di credito e sgravi fiscali, sarà complicato risolvere la grande questione della crescita e dello sviluppo delle potenzialità per la nuova occupazione. L'Italia non può però essere l'unico caso in cui ci sono imprese che muoiono per credito anziché imprese che muoiono per debito. Questa è una ragione in più perché venga liquidato, con un'accelerazione, ciò che il Governo, in maniera fruttuosa, ha previsto a proposito dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese.

Una questione finale, signora Presidente, e ho concluso.

Ci sono tre fattori, accanto ai due che ho citato all'inizio, che persistono in Italia: un'alta sperequazione tra i redditi, una bassissima mobilità sociale e l'allargamento della fragilità della base sociale del Paese.

Appartengo ad una categoria che sostiene ancora oggi vigente e vivente la differenza fra destra e sinistra. Anzi, c'è un punto che sottolinea tale differenza, ed è la redistribuzione della ricchezza. Siamo di fronte a un Governo che combina la destra e la sinistra, e mi fa piacere pensare che entrambe le squadre giochino nella stessa metà del campo; ma se giocano nella stessa metà del campo, il lavoro che questo provvedimento prevede non può essere considerato risolutivo né ultimativo. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Albano e Dalla Zuanna*).

MAURO Giovanni (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, in questo momento in Italia si intrecciano almeno tre problematiche di natura economica e finanziaria che impattano sui nostri conti pubblici e sul contesto politico, essendo diretta derivazione dei programmi elettorali delle forze politiche che sostengono il Governo, e sono le imposte sulla casa, le imposte sui consumi e quelle sul lavoro.

Oggi, nell'atto della conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, affrontiamo il problema della occupazione e quello del rinvio dell'aumento dell'IVA, rinviando, con questo ulteriore provvedimento, scelte importanti che sicuramente questo Governo vorrà operare in un quadro armonico di interventi per dare una scossa forte alla ripresa economica di cui ha bisogno il Paese. Ancora una volta, oggi siamo chiamati - e noi sosteniamo questo cammino - ad assumere decisioni che hanno la forma e la sostanza del tampone rispetto a problematiche che vive il nostro Paese.

Debbo dire che anche dal dibattito parlamentare pare essere emersa questa consapevolezza, ma non è venuta fuori la sostanza che vorremmo trasmettere al signor rappresentante del Governo, che è la drammaticità di quanto stiamo vivendo. Ieri ho persino visto colleghi o interi Gruppi presentare emendamenti che mi sembra non abbiano colto in pieno la sostanza di ciò di cui stiamo discutendo: stiamo discutendo di una crisi terribile, profonda, che ormai da anni si registra nel nostro Paese, ma che in maniera più forte, decisa e pesante vive il 50 per cento del territorio del nostro Paese e più del 50 per cento della popolazione d'Italia, che è il Mezzogiorno.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,10)

(Segue MAURO Giovanni). Ieri il Gruppo della Lega ha presentato tutta una serie di emendamenti per allargare i benefici previsti dal provvedimento in esame ad altre aree del Paese: amici della

Lega, oggi non comprendere che la questione meridionale è di rilievo nazionale significa non comprendere fino in fondo che non dare strumenti per la ripresa a questa grande area del Paese vuol dire penalizzare le imprese del Nord e non comprendere ciò che sta succedendo in Europa.

La Germania, motore produttivo della nostra Europa, anziché partecipare alla competizione mondiale per la ricerca di nuovi continenti, come stanno facendo gli Stati Uniti da un lato e i colossi del Sud-Est asiatico dall'altro, aggredendo il continente africano come nuovo campo di produzione, sviluppo e vendita dei propri prodotti, ha scelto la strada più semplice, che è quella di aggredire i propri alleati europei e fare politiche che le hanno consentito e che vorrebbe le consentissero ancora di conquistare i nostri mercati e la nostra capacità produttiva.

Questo è il momento che stiamo vivendo. Non è una lotta tra Nord e Sud e tra Sud e Nord. È una lotta del sistema Paese e del sistema Italia, che se non è competitivo nel suo insieme sarà debole e non riuscirà a superare questa sfida.

Ma io voglio argomentare. Debbo dire che ho letto (e suggerisco anche a voi di farlo) l'anticipazione sui principali andamenti economici del rapporto SVIMEZ per l'anno 2013. Il paradosso è che la sigla SVIMEZ sta per Sviluppo dell'industria del Mezzogiorno. Quindi, ci si attende da questo rapporto qualcosa che possa essere indicativo ed una traccia rispetto allo sviluppo che ci si aspetta. Mi limiterò a leggervi soltanto i titoli dei paragrafi e lascio alla vostra immaginazione capire ciò che si nasconde dietro i titoli dei paragrafi.

Punto 1: «2012-2013: ancora in crisi l'area dell'euro». Punto 2: «L'Italia risente di più dell'esaurirsi della fase di ripresa». Punto 3: «Dopo la mancata ripresa nel 2010-2011, il Sud in più forte recessione nel 2012». Punto 4: «Si consuma sempre meno e non si investe più». Punto 5: «Tutti i settori coinvolti dalla crisi». Punto 6: «L'andamento delle Regioni italiane» (dove troverete che le previsioni di sviluppo sono in una media nazionale dello 0,8, ma questo 0,8 è composto dallo 0,9 delle Regioni del Centro Nord e dallo 0,1 delle Regioni del Centro-Sud). Punto 7: «Le aree deboli dell'Europa maggiormente colpite dalla crisi» (e vi troverete enumerate soprattutto le Regioni del Mezzogiorno). Punto 8: «Industria del Sud: investimenti crollati di quasi il 50%. Punto 9: «Il lavoro è sempre più un miraggio». Punto 10: «Dualismo territoriale e dualismo generazionale». Punto 11: «1.850 mila giovani NEET nel Mezzogiorno, lo spreco dei cervelli». Punto 12: «L'emergenza femminile». Punto 13: «Ventimila laureati meridionali in fuga all'estero, oltre 1 milione e 300 mila meridionali emigrati nel decennio». Punto 14: «La popolazione lascia il Sud, si spopolano i territori, restano solo i più anziani». *Dulcis in fundo*, il punto 15: «Un terzo delle famiglie meridionali a rischio povertà».

Questo è il rapporto della SVIMEZ. Questo è uno strumento di lavoro che non vorremmo utilizzare perché, naturalmente, il nostro compito è quello di creare speranza e prospettive. Dobbiamo partire però da questa situazione di fatto.

Per fare questo, signor rappresentante del Governo, abbiamo bisogno di progetti organici di sviluppo. Abbiamo bisogno di inquadrare questi problemi nell'ambito di un'azione complessiva di governo. Non vorremmo più vedere in quest'Aula provvedimenti tampone, che sono pur necessari, ma solo se inseriti nel quadro di una complessiva prospettiva di crescita.

Le voglio comunicare un dato che mi angoscia. La regione Sicilia, che ha più di 5 milioni di abitanti, in una proiezione per il 2050 vedrà calare la propria popolazione di un quarto e il proprio PIL di un terzo. Ma la cosa drammatica è che quella popolazione avrà un'età media di 55 anni, mentre tutti i Paesi, diciamo così, frontieraschi, tutti i Paesi del Nord Africa, che si affacciano sullo stesso mare, avranno una media di età di 25 anni nel 2050.

Questi non sono i problemi, cari amici della Lega, del Sud che chiede e del Nord che ritiene che si è troppo dato e che non bisogna più dare: è un problema di sistema Italia. È un problema complessivo di crescita.

Rispetto a questo problema, avete visto che tipo di provvedimento è stato messo in campo? Signor rappresentante del Governo, noi lo voteremo perché abbiamo dato fiducia e diamo ancora fiducia e credito a questo Governo, ma è previsto che possano avere agevolazioni per il lavoro dei giovani che non abbiano più di 29 anni, giovani che non abbiano frequentato la scuola dell'obbligo, ovvero che si sono fermati alla terza media. Voglio solo ricordarle che è da almeno quindici anni che non vi è uno sviluppo dell'economia e, quindi, si è rilevato un aumento della disoccupazione nel Mezzogiorno d'Italia. Il limite dei 29 anni è, quindi, troppo basso; bisognerebbe andare almeno a 35.

Voglio ricordarle ancora che un Mezzogiorno che fa scappare i propri cervelli e opportunità (come abbiamo visto dai dati SVIMEZ) è un Mezzogiorno che non può aiutare il Paese nell'aumento del PIL e della produzione. È un Mezzogiorno che vi trovereste eventualmente tanto più in casa dalle vostre parti. Siccome da talune espressioni avvertiamo che non vi fa particolarmente piacere, evitiamo e

votate anche voi, amici della Lega, i provvedimenti che riguardano il Mezzogiorno: ne trarremo grande beneficio come Paese e, credo, anche voi come cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo GAL*).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, la nostra dichiarazione di voto parte con un rammarico perché avremmo voluto votare a favore di un provvedimento che ha come obiettivo principale l'affrontare il problema della disoccupazione giovanile e della disoccupazione in genere. Avremmo voluto farlo e forse l'avremmo fatto se questo provvedimento non fosse stato, nel merito, espressione diretta di una vecchia filosofia e, soprattutto, di un approccio monoculturale. Interviene, infatti, per tentare di rilanciare l'occupazione attraverso forme di aiuto alle imprese e attraverso un'ulteriore flessibilizzazione della contrattualistica in materia di lavoro, arrivando a operare una grave forzatura nell'utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento che, come è noto in letteratura, sono indicati come strumenti a favore del tirocinante e devono costituire un incremento della sua occupabilità. Con questo provvedimento si prevede, invece, che vengano utilizzati per coprire carenze d'organico della pubblica amministrazione e favorire una produttività a costo inferiore, con l'intervento di manodopera a basso costo. In questo caso, in realtà, si tratta anche di manodopera qualificata.

Avremmo voluto votare a favore, ma non possiamo farlo per il merito perché all'articolo 7 si mina ancora una volta il potere della rappresentanza sindacale e si riduce la possibilità positiva delle relazioni sindacali rispetto agli obiettivi comuni di rilancio dell'economia e della capacità produttiva di questo Paese. Avremmo voluto votare a favore, ma per queste ragioni non lo faremo. Avremmo voluto votare a favore, come abbiamo votato a favore di molti articoli, non ultimo quello sui debiti della pubblica amministrazione, che abbiamo discusso in Commissione bilancio e approfondito nelle altre Commissioni di merito, oppure come abbiamo fatto per la flessibilizzazione dei contratti del settore turistico o per altri articoli che pure sono meritevoli di attenzione, articoli che riguardano l'inserimento lavorativo di soggetti che subiscono, purtroppo, una condizione di disabilità. Avremmo voluto votare a favore, ma non possiamo.

Non possiamo farlo per il metodo, e il perché, signor Presidente, è un oggetto sul quale vale la pena di riflettere.

A parte la dimensione delle norme di produzione governativa di cui è investito il Parlamento; a parte come sono scritte, poiché paiono essere frutto più di ambienti burocratici, un po' fuori dalla considerazione diretta dei problemi del Paese per cui sono più studiate a tavolino che nella relazione diretta con il problema, con il bisogno; a parte l'utilizzo degli istituti di non procedibilità sia contabile che di materia, per cui in questa sottospecie di provvedimenti normativi «a minestrone» capita che qualcosa non sia da considerare perché estranea ad una materia senza che questi provvedimenti abbiano ad oggetto una materia, giacché ne contengano 10, 12, 15 di materie. E il prossimo provvedimento è ancora peggio rispetto a questo: Quello «del fare» non è un minestrone, è di più.

Quindi, sul metodo non possiamo votare a favore perché la dinamica con la quale produciamo disposizioni che poi si applicano all'intero sistema economico e sociale del Paese non ci consente di farlo.

Ma è soprattutto sul piano politico - lo dico con particolare attenzione ai colleghi del Partito Democratico - che noi non possiamo votare a favore. Perché è su questo piano che si è registrata una frattura che va sanata. Lo dico soprattutto nell'interesse del centrosinistra nel suo complesso e in modo particolare del Partito Democratico, che noi non vogliamo sia il nostro alleato sconquassato, ma il nostro alleato robusto per governare il Paese.

Il matrimonio che avete consumato, e che molti di voi sperano si concluda presto (e molti di voi lavorano perché si concluda presto), è assolutamente improponibile, insano, innaturale per come nasce all'interno del nostro sistema politico, che è un sistema bipolare che si rafforza dal confronto che si attiva tra schieramenti che hanno opinioni, culture, visioni, prospettive diverse; e voi rinunciate alla vostra: infatti, in questo provvedimento - badate - rinunciate alla vostra, c'è solo qualche rimasuglio, e se ne accorge il Paese che rinunciate alla vostra prospettiva, che è anche la nostra. Il fatto che se ne accorga è dimostrato dai sondaggi: mentre loro del centrodestra, migliorano voi peggiorate.

Ed è questa la ragione: non sono le vicende di questo o quell'altro personaggio politico, per quanto importante. È la ragione della vostra rinuncia a rappresentare in questo Paese i valori della sinistra,

primo fra tutti il lavoro, perché questo provvedimento è un aiuto all'impresa, ma cancella le politiche del lavoro. E noi vi abbiamo proposto una conferenza per l'occupazione (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice De Pin*) per fare questo tipo di azione, questo approccio al problema.

Infatti, tra l'uovo e la gallina io sono convinto che nasca prima l'uovo; e siccome sono convinto che nasca prima l'uovo, nessuno mi può togliere dalla testa che è il lavoro che fa l'impresa e non il contrario, perché è l'applicazione della volontà e della competenza che ha costruito settori produttivi importanti in questo Paese. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto*).

Penso che a questa riflessione voi dovete arrivare e dovete farlo per salvare insieme a noi la prospettiva di questo Paese di organizzare uno sviluppo duraturo, in un ambiente democratico, nel benessere e la serenità per il nostro popolo, che oggi invece vive l'angoscia per questa rinuncia. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice Gambaro*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Uras, anche per aver risolto il dilemma dell'uovo e della gallina, che finalmente ha trovato una definizione.

MUNERATO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNERATO (LN-Aut). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, a distanza di una settimana ci ritroviamo in quest'Aula ad esprimere il nostro voto su un decreto-legge recante misure in favore di famiglie e lavoratori.

Nuovamente un decreto-legge, nuovamente l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte del Governo. Signori del Governo, voi non siete i professorini guidati da Monti che tutto potevano, che erano al di sopra di ogni regola, al di sopra della Costituzione, che erano stati chiamati dall'alto e non votati dal popolo per fare il gioco sporco.

Caro presidente Letta e vice presidente Alfano, voi avete una responsabilità politica e una maggioranza ampia che vi sostiene, non perché non c'è alternativa ma per scelta, e non avete il riconoscimento internazionale dato per dato ma ve lo dovete meritare.

Quindi, signori del Governo, vi chiediamo di abbandonare i sistemi da *soviet*, di iniziare a confrontarvi con il Parlamento, di entrare nel merito delle misure che volete varare con il coraggio che deve contraddistinguere un Governo politico.

Monti è stato condannato, non certo dalla storia (troppo per un Presidente del Consiglio di un Governo così mediocre), ma dal popolo e dai numeri; numeri che dimostrano palesemente, da un lato, i conti in peggioramento e, dall'altro, l'aumento esponenziale della disoccupazione, in uno scenario di forte depressione e recessione!

Presidente del Consiglio, lei è alla guida di una maggioranza che, seppur variopinta ed originale, rappresenta il popolo, rappresenta i cittadini che con il loro voto hanno voluto - fortemente voluto - un Governo a guida politica dopo la pessima esperienza dei tecnici.

Basta rinviare, non decidere, posticipare, allungare i tempi. È ora che il suo Governo faccia una scelta chiara: o vive o muore. Non può più sopravvivere; una linea politica e programmatica la dovrete decidere.

Noi della Lega siamo all'opposizione, ma vogliamo fare un'opposizione seria e responsabile. Noi della Lega non vogliamo fare un'opposizione fine a sé stessa; non vogliamo aprire il Parlamento con un apriscatole. Vogliamo far uscire il Paese dalla crisi; vogliamo dare una speranza ai giovani che cercano lavoro, che vogliono sposarsi, che vogliono mettere su famiglia. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Vogliamo un Nord che sia protagonista del cambiamento di questa Europa tecnocratica. Vogliamo andare verso un'Europa nuova, un'Europa dei popoli, non unita soltanto ed unicamente dalla stessa divisa monetaria e non basata unicamente su una partecipazione a quote.

Sogniamo, vogliamo un'Europa politica capace di tutelare le differenze dei cento popoli che la compongono; un'Europa che sappia essere protagonista delle politiche mondiali.

Il decreto-legge su IMU e cassa in deroga si è rivelato una farsa, considerato che non si è affrontato il problema, bensì lo si è solo rinviato nel tempo, tant'è che la stessa compagine governativa lo aveva definito un decreto-ponte. Parimenti, anche questo suona a noi come una beffa.

Ma per quanto tempo credete di riuscire a prendere in giro i cittadini? Se solo una volta vi degnaste di fare un giro in mezzo alla gente! Provate a scendere dall'auto blu e a muovervi senza scorta tra i cittadini, tra coloro che ci hanno eletto (e permettemi di ricordare che sono loro che ci stanno

pagando lo stipendio), e subito vi renderete conto che non sono ignoranti come voi credete! I cittadini sono ben informati e sanno bene che questo Governo non è in grado di fare niente; non è in grado di prendere una decisione, ma è bravissimo a rimandare.

Sull'IVA è stata presa, come per l'IMU, una decisione artificiosa. Tutti sappiamo che l'aumento dell'IVA causerebbe un minor gettito, con ovvia conseguenza di maggiori difficoltà per le imprese. Rimandate l'aumento di una tassa, per aumentarne un'altra nell'immediato per avere la copertura (vedi IRPEF ed IRAP). Non vi vergognate nel proporre queste soluzioni? Tante parole, tante promesse, ma nessuna decisione tranne quella di aumentare le tasse.

State giocando con la vita ed il futuro dei cittadini.

Secondo voi, queste decisioni sono in linea con i tanto decantati intenti di voler sostenere la ripresa economica delle imprese? Così pensate di rilanciare il Paese Italia? Così credete di favorire la crescita occupazionale? Se continuate così la stabilità del Paese corre forti rischi. Voi vi preoccupate della stabilità dei conti, di rimanere entro i parametri europei, mentre dovreste preoccuparvi della stabilità del nostro Paese. Quando un popolo è alla fame, per quanto sia civile e democratico, può avere delle reazioni incontenibili.

Un'altra cosa è veramente vergognosa: usare due pesi e due misure nei confronti dei cittadini del Nord e del Sud. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Io parlo da donna del Nord che, fino a qualche giorno prima della sua elezione, lavorava in una fabbrica, e le mie amicizie, ancora oggi, sono con chi ha trascorso la sua vita all'interno della fabbrica insieme a me. Quando incontro i miei amici, oltre che lamentarsi, mi chiedono: «Perché mio figlio che è nato al Nord è trattato diversamente da un ragazzo nato al Sud?». Cosa devo rispondere alla mia gente quando mi chiede: «Perché al Sud ci sono incentivi e detassazioni per i nuovi assunti e al Nord no?». Cosa devo rispondere? Devo rispondere che, dopo aver passato una vita di lavoro, di sacrifici e di tasse pagate per aiutare il Sud, per l'ennesima volta al Nord ti devi arrangiare e al Sud ci pensa lo Stato? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Vi posso dimostrare con dati alla mano che, come per il decreto cosiddetto IMU-cassa in deroga, il varo di questo provvedimento è stato accompagnato da eclatanti annunci e proclami, come quello del presidente Letta che, nel comunicare l'eventuale arrivo dall'Europa di 1,5 miliardi di euro per il lavoro, affermò: «Ora le imprese non hanno più alibi per non assumere».

Il Ministero del lavoro, in una nota rilasciata giorni fa, riconosce che questo decreto rappresenta solo un primo passo della strategia del Governo, perché le vere e concrete misure saranno definite soltanto dopo che le istituzioni europee avranno approvato le regole per l'utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la «Garanzia giovani».

Anche questa volta stiamo per licenziare un provvedimento che, nel concreto, non serve al rilancio occupazionale, perché reca interventi parziali e limitati, privi di prospettive di lungo periodo, e misure eterogenee carenti di una progettualità complessiva. Dei tanti obiettivi dichiarati (promozione dell'occupazione, incentivi per i giovani, interventi in favore della coesione sociale, eccetera), quello che attua questo provvedimento è l'ennesimo assistenzialismo nei riguardi dei disoccupati ed inoccupati del Sud, finendo per sussidiare attraverso la decontribuzione l'assunzione di giovani residenti nel Mezzogiorno.

Non è vero che le Regioni del Mezzogiorno sono molto povere, con forti carenze di posti di lavoro e pertanto necessitano di particolare attenzione. Non è possibile né accettabile che, in nome di una perdurante questione meridionale, si continui a sprecare risorse e denaro a danno di quelle Regioni che rappresentano il traino dell'economia del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Voglio ricordare un'indagine del centro studi Datagiovani, condotta incrociando i dati AIRE con quelli dell'ISTAT sulla disoccupazione negli ultimi cinque anni, cioè gli anni di maggiore crisi. Tale indagine, prendendo in considerazione l'incremento percentuale della disoccupazione Regione per Regione, ha concluso che le sofferenze maggiori si sono avute nelle zone settentrionali del Paese, con in testa l'Emilia-Romagna dove i disoccupati sono più che raddoppiati passando da circa 65.000 a 150.000, ed in Lombardia dove da 168.000 disoccupati del 2008 si è passati a oltre 346.000 nel 2012. Questa ricerca conferma un comportamento dei giovani rispetto al lavoro già comunemente noto, e cioè che mentre i giovani del Nord sono pronti ad emigrare pur di cercare un'occupazione, nel Sud preferiscono restare assistiti e sussidiati a casa propria. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Da un'indagine effettuata è risultato che le Regioni con un *boom* di migranti all'estero per fronteggiare l'assenza di lavoro sono il Trentino-Alto Adige (+25 per cento), la Lombardia (+22 per cento) e il Piemonte (+20 per cento), contrariamente al Mezzogiorno ove la crescita dell'emigrazione si attesta intorno al 13 per cento.

Riporto questi dati e questa ricerca per invitare il Governo ad avere anche un'altra visione delle cose, a guardare l'emergenza occupazione e la disoccupazione giovanile anche da un'altra

prospettiva, perché le politiche di penalizzare il laborioso per sostenere il bisognoso non portano ad alcunché.

In conclusione, ripeto un'altra frase che sento spesso tra la mia gente del Nord e che rende benissimo l'idea dello stato d'animo in cui sta vivendo un popolo. In lingua veneta si dice: «A semo becchi e bastonà». Questa frase, tradotta, significa: oltre il danno, anche la beffa. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Siete solo capaci di prendere in giro gli italiani e, in particolar modo, il Nord.

Per questi motivi, esprimo, a nome del Gruppo della Lega Nord e Autonomie, che rappresento, il voto contrario al provvedimento, ricordando al Governo che la fiducia va conquistata e che per guadagnarla bisogna passare dalle parole ai fatti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

LANZILLOTTA (SCPI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCPI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, il Gruppo Scelta Civica per l'Italia voterà a favore di questo provvedimento, consapevole, tuttavia, che esso non sarà, ancora una volta, risolutivo, né capace di affrontare i nodi strutturali sulle due tematiche che sono oggetto del decreto-legge. Mi riferisco alle due tematiche prevalenti: quella del lavoro (in particolare del lavoro giovanile) e quella della pressione fiscale.

Naturalmente non sottovalutiamo assolutamente anche il valore simbolico di questo provvedimento, che è stato adottato dal Governo Letta subito dopo un importante Consiglio europeo in cui c'è stato un protagonismo italiano interamente focalizzato sulla questione del lavoro giovanile, che è diventato uno dei punti centrali dell'agenda. Credo che questo sia un passaggio molto significativo della prospettiva e del lavoro dell'Europa, nonché di quella che sarà l'impostazione dell'agenda europea nel semestre italiano, che è in corso di preparazione.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare, ancora una volta, che i caratteri strutturali di questo tema non sono ancora minimamente sfiorati. Sicuramente ci sarà un beneficio per l'incentivo che viene dato ai datori di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, ma non sarà il beneficio di diciotto mesi a cambiare ciò che oggi condiziona il mercato del lavoro e lo rende quanto mai incerto: mi riferisco alla precarietà delle prospettive, che induce i datori di lavoro a non assumere giovani in assenza di una dinamica dell'economia che prometta crescita in modo stabile, nonché al dualismo del mercato del lavoro, dal punto di vista sia del costo delle diverse forme contrattuali che della flessibilità in uscita.

Continuiamo ad insistere su questo tema e siamo stati molto rammaricati del fatto che il Governo non abbia accettato e non si sia dichiarato disponibile ad avviare almeno una sperimentazione di forme nuove che consentano una diversa e più semplice modalità di separazione tra datore di lavoro e lavoratore e che, soprattutto, affrontino diversamente anche gli altri due temi che sono quasi sfiorati dal decreto-legge: la formazione professionale e l'*education* in senso lato.

Credo che sulla formazione professionale occorra realizzare una rivoluzione profonda e affrontare con le Regioni un discorso di chiarezza, perché credo che uno dei maggiori *deficit* del nostro mercato del lavoro (che è appunto quello della perdita di ruolo della formazione professionale) stia nella storia di questo istituto da quando questa competenza è stata sempre di più sottratta anche alle linee guida strategiche dello Stato, devoluta alla competenza delle Regioni e a gestioni quanto più opache possibile. Abbiamo fatto un piccolo confronto con il Governo sull'esigenza di analizzare fino in fondo i risultati delle politiche pubbliche in materia di formazione professionale. Credo che questa sia una necessità assoluta per riorientare i giovani verso sbocchi realmente produttivi. Ovviamente, però, ciò che occorre fare è rimettere in moto l'economia, far riavviare la crescita e rendere più dinamico un mercato che oggi appare quanto mai asfittico.

Non sono misure di carattere strutturale e questo ci preoccupa molto. Noi vogliamo incalzare il Governo su questo aspetto perché tutte le riforme che possono aiutare ad agganciare la crescita devono intervenire presto, altrimenti questo spiraglio, che anche il ministro Saccomanni ha dichiarato di intravedere all'orizzonte, rischierà di non essere a beneficio della nostra economia o di esserlo troppo poco, e rischiamo di riprodurre quello che già in passato si è realizzato, cioè amplificare, proprio nei momenti di crescita, la distanza tra noi e altri Paesi europei.

Per questo, anche il rinvio a settembre, che è stato citato, deciso dal ministro Giovannini del confronto con le parti sociali proprio sul mercato del lavoro ci preoccupa, perché non vorremmo che questo fosse l'inizio di una progressiva dilatazione che appunto accentuerebbe questa tendenza al rinvio che ci sembra preoccupante, perché vediamo che il fattore tempo - un fattore purtroppo

ignorato nella storia italiana, per cui riforme indispensabili vengono rinviate per vent'anni - possa essere trascurato anche nell'azione di questo Governo.

L'altro punto toccato dal decreto è quello del rinvio dell'aumento di un punto dell'IVA, la cui storia noi conosciamo bene: dipendeva da una copertura insostenibile decisa dal Governo Berlusconi-Tremonti. Si è deciso di sospornerla fino a novembre, ma anche in questo caso consapevoli delle difficoltà di bilancio che, una volta che si vanno a vedere i numeri, diventano molto stringenti e quindi tutte le posizioni retoriche svaniscono.

Abbiamo avuto una sospensione temporanea dell'aumento dell'IVA a fronte di aumenti strutturali degli acconti IRPEF e IRES. Per quanto riguarda l'IRPEF, l'acconto passa dal 99 al 100 per cento, l'aconto IRES dal 100 al 101 per cento. In qualche misura, anche se è un piccolo incremento, tuttavia su imprese che soffrono per mancanza di liquidità anche questo aumento di acconto può determinare un effetto depressivo da una parte sul reddito delle persone fisiche e dall'altro sull'attività economica delle aziende, ma soprattutto si dà il segno che sempre lì si va a pescare, cioè che non vi è uno sforzo di compensare le minori entrate con minori spese.

L'ultimo esempio più eclatante è proprio in questo decreto, all'articolo 11, dove si autorizza la Regione Trentino-Alto Adige, che credo di risorse e di entrate fiscali non manchi, ad aumentare l'addizionale IRPEF per coprire il pagamento dei debiti dell'amministrazione. Trovo questo veramente inaccettabile, perché se la Regione Trentino-Alto Adige, che è la più ricca e ha una distanza tra fabbisogni ed entrate, non riesce a diminuire le spese per pagare i debiti, credo che questo non possa essere un metodo di lavoro. Questa è una norma che è stata inserita, forse poco notata, ma a mio avviso indice di un approccio culturale che non possiamo accettare.

Siamo in verità consolati, nell'approvare questo provvedimento, dall'inserimento dell'emendamento 11.35 (testo 3), che oggi il Senato ha approvato, un emendamento importantissimo, su cui si è lavorato per mesi, che va nel senso di agevolare la liquidazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni assistendoli con una garanzia dello Stato e quindi incidendo molto poco sul *deficit* e sul debito, ma aumentando la liquidità che può andare nel sistema, e che credo sarà la vera manovra di politica economica che può ridare fiato all'economia nei prossimi mesi.

Quindi, la speranza è che non ci siano ritardi burocratici. Tra l'altro, presenteremo nel decreto del fare un emendamento volto proprio... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di contenere il brusio, considerando che la presidente Lanzillotta sta concludendo.

LANZILLOTTA (*SCPI*). Non pretendo di essere ascoltata; semplicemente non ho la voce per prevalere.

Quindi credo che vada molto valorizzata la decisione presa oggi, in quanto è un passaggio significativo che può dare, questo sì, un orizzonte alle imprese, che vedono la possibilità di acquisire liquidità ma anche di sbloccare maggiore disponibilità delle banche al credito. Infatti, è chiaro che i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato riducono i *ratio* patrimoniali a cui sono tenute le banche e quindi reimmettono capacità di credito nel sistema.

Ci auguriamo che con il lavoro che stiamo facendo in Parlamento e con il pungolo che noi continueremo a rappresentare nei confronti del Governo, nei prossimi mesi si potrà continuare nell'opera di riforme strutturali di cui abbiamo assoluta urgenza. (*Applausi dal Gruppo SCPI*).

CATALFO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (*M5S*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, ad una persona che muore di sete non si può dare l'acqua con il contagocce. Le misure previste nel decreto che ci troviamo a discutere sono dei piccoli rattrappi alla disastrosa situazione del mercato del lavoro in Italia. Questi interventi, seppur in taluni casi condivisibili, non avranno rilevanza nel lungo periodo e sono proprio gli interventi di lungo periodo ad essere improrogabili e necessari.

Le cifre parlano chiaro: dall'ultimo rapporto ISTAT, il tasso di disoccupazione si attesta al 12,2 per cento; oltre 6 milioni di italiani sono cittadini inoccupati o disoccupati. In Italia si trova un terzo degli 8,8 milioni di individui (in maggioranza donne) che nei Paesi dell'Unione europea dichiarano di non cercare lavoro. Ben 2 milioni di questi individui sono cittadini tra i 30 e i 54 anni. Ai 6 milioni di senza lavoro vanno sommati tutti i cittadini che, pur percependo una retribuzione, vivono al di sotto

della soglia di povertà. Sono 172.000 i posti a rischio nelle piccole e medie imprese, migliaia gli operai a rischio di perdita del posto di lavoro, centinaia le aziende in crisi industriale.

Il sistema produttivo italiano si impoverisce, le aziende chiudono, vengono delocalizzate o vendute. Come vogliamo affrontare questa crisi? In che modo l'Italia può affrontare la crisi dovuta alla globalizzazione? Come può mantenere la propria identità culturale, sociale e politica?

L'Europa ci impone misure per il contrasto della disoccupazione giovanile: che ben vengano, ma, visto l'altissimo tasso di disoccupazione, il Movimento 5 Stelle si chiede quali motivazioni abbiano condotto questo Governo, quelli precedenti e i parlamentari italiani eletti in Europa a non chiedere la previsione di misure a contrasto della disoccupazione che ha colpito e colpisce non solo i giovani, ma tutti i cittadini italiani, in special modo la fascia d'età compresa fra i 30 e i 54 anni. Non si può e non si deve far credere di voler incrementare le prospettive occupazionali, peraltro proponendole come soluzione alla crisi, impiegando esclusivamente le uniche risorse che l'Europa ci ha concesso.

La direttiva europea ci impone la riorganizzazione dei servizi per l'impiego, azione assolutamente necessaria per porre fine alla frammentazione degli stessi, messa in atto - ricordo - dalle innumerevoli norme che negli ultimi anni si sono susseguite, ciascuna a tutela degli interessi dei singoli e certamente non a tutela del cittadino inerme.

Non abbiamo bisogno di due anni per riorganizzare tutto, lo si può fare anche in un anno. Riorganizzare vuol dire anche monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza di quanto fino ad oggi implementato; analizzando i punti di forza e i punti di debolezza, si può ricostruire e ripensare un sistema di *welfare* più efficiente. Ma se a valutare sono gli stessi attori che ne hanno provocato la frammentazione, ci domandiamo a cosa porterà tutto questo.

I programmi di politica attiva del lavoro messi in atto e affidati agli innumerevoli enti figli della frammentazione dei servizi per l'impiego quali risultati hanno conseguito? Se alla luce di tale valutazione i risultati sono stati al di sotto di quanto richiesto, noi del Movimento 5 Stelle ci chiediamo quali motivazioni spingono il Governo a mantenere tali costosi apparati.

Nel portale «Cliclavoro», attivo dall'ottobre 2010, sono registrati ad oggi meno di 400.000 *curriculum*. Le statistiche dicono che solo il 7 per cento dei soggetti registrati ha ricevuto un'offerta di lavoro. Questo dato è sufficiente per far comprendere che vi è stato un problema non solo nella diffusione del portale, ma anche nella progettazione informatica e gestionale dello stesso. Quante risorse sono state impiegate per lo sviluppo, la conduzione, l'aggiornamento e la diffusione del portale in questi ultimi tre anni?

Il parere del Movimento 5 Stelle sull'implementazione della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro è positivo. Il Governo però si impegni a mantenere quanto enunciato e legiferato, partendo innanzitutto dalla valutazione di quanto fino ad oggi attivato e correggendo i precedenti errori, in modo che la creazione della banca dati unica costituisca il primo passo per una riforma strutturale del *welfare*.

Riguardo al contratto di apprendistato, ci domandiamo: perché togliere forza allo stesso inserendo gli incentivi di cui al comma 2 del decreto? Perché non dedicare invece quegli incentivi alla fascia di età compresa tra i 29 e i 35 anni, e che è priva di incentivi?

Per quanto inerente all'articolo 7 del decreto, risulta distruttiva, a livello ordinamentale, la previsione con cui si può assumere a tempo determinato senza alcuna specificazione delle ragioni che determinerebbero la temporaneità della prestazione, con ciò violando quanto statuito dal legislatore europeo. Il decreto inoltre prevede che la pubblica amministrazione possa dare in appalto a cooperative un determinato servizio senza incorrere nell'obbligo da parte della stessa pubblica amministrazione di retribuire i lavoratori interessati in caso di inadempimenti dell'appaltatore. Questi sono alcuni degli esempi attraverso cui il Governo intende aiutare le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno si affannano nella ricerca spasmodica di un reddito che consenta loro un accenno di vita libera e dignitosa, come sembrerebbe statuire l'articolo 36 della Costituzione.

Ancora una volta, le scelte del Governo, così come quelle dei suoi predecessori, sono rivolte a creare, anzi, a consolidare, l'esistenza di una classe di lavoratori poveri e senza diritti, con ciò tradendo i principi sanciti nella nostra Costituzione, in particolare dall'articolo 4, secondo cui la funzione che il lavoro deve svolgere nella società è quello di mezzo di produzione di ricchezza materiale e morale per la persona, e non di merce necessaria alla massimizzazione dei profitti o di mero fattore di produzione! Il lavoro è da intendersi quale strumento personale di realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta. In tal senso, la libertà di scelta del lavoro diventa bene comune.

Non c'è più tempo. Gli italiani muoiono di fame, l'economia sta facendo passi indietro, le aziende chiudono, gli imprenditori si uccidono, le speranze e il futuro dell'Italia sono quasi nulle. È arrivato il

momento di agire, con coraggio, con la forza che viene dal grido di aiuto delle famiglie, degli imprenditori e dei bambini senza futuro.

Un'economia sana si fonda su principi razionali, ma soprattutto lungimiranti. È necessario riconoscere il male che attanaglia l'Italia e combatterlo con forza. Non possiamo pensare che dei piccoli interventi possano cambiare lo stato di emergenza in cui il nostro Paese si trova.

Non svendiamo la nostra Nazione e il suo patrimonio. Non buttiamo via i sacrifici dei nostri genitori e dei nostri nonni. Non guardiamo agli interessi dei singoli. Osserviamo l'Italia dal punto di vista di tutti i cittadini italiani, perché quei cittadini siamo noi! Noi in quest'Aula li rappresentiamo tutti e ognuno di noi è portavoce del malessere del nostro Paese. Ecco, occorre prendere alla lettera il nostro ruolo.

È necessario che ognuno di noi senta sulle proprie spalle, lo dico ai colleghi, il peso della sofferenza di tutta la popolazione, che lo porta con sé, qui ed ora, e che agisca con rinnovata motivazione. Se Mario, giovane trentenne laureato, non trova lavoro malgrado il suo *master*, il problema è nostro, perché Mario è nostro fratello. Se Giovanni, imprenditore quarantacinquenne, è costretto a chiudere la sua impresa, il problema è nostro, perché Giovanni è nostro fratello. Se Anna è costretta a chiudere la sua azienda tessile e mandare a casa i suoi venti impiegati, il problema è nostro, perché loro sono la nostra famiglia. Se Paolo si trova in una situazione di disagio sociale, se la sua azienda è in crisi e lui e i suoi colleghi sono in cassa integrazione senza prospettive di rientro, il problema è nostro, perché anche loro sono nostri fratelli. Se Giovanni, Paolo e Francesco si uccidono perché attanagliati dai debiti e disperati, signori, il problema è nostro.

Per tali ragioni, il Movimento 5 Stelle ritiene che si debbano attuare misure immediate a contrasto della povertà che riportino dignità alla famiglia, al cittadino, alle imprese e all'Italia: riforma del welfare; riduzione delle retribuzioni e delle pensioni d'oro; redistribuzione della ricchezza; una seria lotta all'evasione fiscale; incentivi alle aziende italiane (ripeto: italiane), non "Piano destinazione Italia", non vendita dei marchi italiani alle aziende estere, non "Piano devasta Italia"; riduzione dell'orario di lavoro (lavoriamo tutti e facciamo in modo che ciascuno si senta parte integrante della società); immediata istituzione del reddito di cittadinanza.

Mi rivolgo...

PRESIDENTE. Ha esaurito il tempo a sua disposizione. Concluta.

CATALFO (M5S). Mi rivolgo adesso ai senatori del PdL: nessuna società privata deve detenere il nostro patrimonio immobiliare, il patrimonio immobiliare dell'Italia...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice. Ha esaurito il suo tempo.

CATALFO (M5S). Concludo.

Il patrimonio immobiliare dell'Italia è dei cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MUSSOLINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (PdL). Signor Presidente, il Gruppo del PdL voterà a favore di questo provvedimento, che risponde all'emergenza determinata da un mercato del lavoro che, nell'ultimo anno, ha registrato il peggiore declino nell'area dei Paesi industrializzati.

Siamo stati uno dei Paesi in ambito UE e OCSE che aveva saputo contenere l'impatto della grande crisi sul mercato del lavoro grazie al massivo impiego di ammortizzatori sociali dedicati alla continuità dei rapporti di lavoro e alla vigenza della legge Biagi con le sue diffuse flessibilità regolatorie. Poi, in un contesto ancor più deteriorato dal prolungarsi della crisi, l'alto costo indiretto del lavoro e le molte rigidità normative, le persistenti insufficienze del sistema educativo e formativo hanno congiurato contro l'occupazione. Per queste ragioni una compiuta risposta all'emergenza occupazionale dovrebbe realizzarsi in termini di meno tasse, meno regole, più competenze.

Il Governo ha avviato un'azione di contenimento del costo indiretto del lavoro azzerando i contributi relativi a un determinato volume di contratti permanenti per i giovani fino a trent'anni. Essa è parte della più ampia proposta che avevamo presentato nel corso del confronto elettorale, e come tale la condividiamo e la votiamo.

Desideriamo però una coraggiosa azione rivolta a semplificare sensibilmente la complessa disciplina introdotta dalla legge Fornero ed abbiamo proposto di ancorare questa deregolazione all'autentica opportunità offerta dall'Esposizione universale di Milano. Nei tre anni che ci separano dal compimento degli eventi che la realizzano potremmo mobilitare diffusamente le energie della Nazione nella prospettiva degli straordinari flussi turistici attesi e della vetrina globale che oggettivamente si determinerà.

Come hanno concordemente osservato le massime cariche dello Stato e del Governo, l'Expo può rappresentare per un Paese depresso ed affetto da processi di disaggregazione l'occasione di rovesciare il circolo vizioso, una sorta di catalizzatore della voglia di riscatto che rimane soprattutto in coloro che conservano l'attitudine a rischiare e ad intraprendere o nei molti giovani che possono cogliere questo appuntamento per risolversi a fare ciò che ancora considerano con incertezza.

Insistiamo quindi a chiedere norme più agevoli per i contratti a termine e per l'apprendistato, la cui formazione aziendale rimane di incerta definizione e certificazione, regole più consone ai progetti di ricerca, alla cui temporalità devono correlarsi le tipologie contrattuali, il ritorno alla legge Biagi per il lavoro intermittente, per l'uso diffuso dei *voucher*, specie in agricoltura e nei servizi, e per le collaborazioni a progetto. Possiamo fare lavoro non solo nelle manifatture ma anche nel turismo, in agricoltura, nei servizi alla persona e nell'industria culturale. E non basta il rinvio alle parti sociali, che a legislazione vigente possono fare ben poco, come si è visto nell'accordo intervenuto tra sindacati e Expo Spa.

Confidiamo pertanto che, ove le parti sociali non addivenissero alla condivisione di modifiche, anche sperimentali e transitorie, alla legge Fornero, il Governo non si sottrarrà al dovere di proporre al Parlamento misure utili a incoraggiare, a intraprendere e ad assumere, impegnando la maggioranza a sostenerle oltre ogni contrapposizione ideologica.

Così come auspiciamo che si svilupperanno, anche attraverso la leale collaborazione tra Stato e Regioni, le azioni rivolte a rafforzare l'occupabilità delle persone, a partire dai più giovani, favorendo quanto più possibile l'integrazione tra scuola e lavoro, tra apprendimento teorico ed esperienza pratica.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, desidero fare un ultimo passaggio in relazione alla riduzione del costo del lavoro: utilizziamo tutto il Fondo sociale europeo per abbattere il costo del lavoro, come fu autorizzato per la prima volta a fare il Governo Berlusconi con il credito d'imposta nel Mezzogiorno. Ne faremmo un uso semplice e certo negli esiti, certamente più efficace di tante politiche attive che hanno soddisfatto solo gli addetti ad esse. Viviamo un tempo nel quale la dimensione della crisi occupazionale è tale da sollecitare la ricerca di soluzioni pragmatiche e se necessario reversibili, orientate da risultati percepibili. È riducendo tasse e regole, come abbiamo sempre sperimentato, che si crea più lavoro. Con questi convincimenti, ribadiamo il voto favorevole del PdL. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, voteremo a favore di questo decreto-legge, che non cancella il lavoro, senatore Uras, ma che prova a dargli una *chance* nelle condizioni date, tenendo insieme due temi fondamentali per garantire all'Italia di reggere una fase difficilissima, un cambiamento di sistema a cui la crisi economica ci sta traguardando.

Abbiamo questo di fronte: una prospettiva di cambiamento sostanziale della qualità del nostro sistema produttivo e delle nostre relazioni sociali. Questa è la nostra sfida; una sfida che dobbiamo affrontare con determinazione, ma senza radicalismo, compiendo passi ponderati nella direzione del rafforzamento del sistema produttivo, della promozione e della tutela del lavoro, del sostegno alla ripresa dei consumi interni. L'accusa di moderatismo, di lentezza o di parzialità rivolta a questo decreto mal si sposa con la necessità di guadagnare un equilibrio nuovo, evitando scelte improvvise, svolte ideologiche e altri traumi, come quelli prodotti da scelte drastiche compiute nell'emergenza, nel corso dei due anni che abbiamo alle spalle.

Alle condizioni date, nell'ambito di risorse modeste, soprattutto se raffrontate con la dimensione del problema che dobbiamo affrontare, il decreto indica una direzione di marcia, individuando un binomio fondamentale, che poggia sulla partecipazione al lavoro e sulla protezione del reddito la possibilità di risollevarre l'Italia dalla grave crisi che la attraversa. Sul piano dell'accesso al lavoro, l'approccio «discriminato» del provvedimento risponde, oltre che a un orientamento imposto dalle

regole di gestione dei fondi europei, con cui è finanziato, alla necessità di garantire sostegno alle fasce a maggior rischio di esclusione dall'esperienza lavorativa e dalla continuità della stessa.

Mi stupisce - e concordo con quanto già sottolineato dalla relatrice, senatrice Gatti - che proprio chi è più orientato alla protezione delle fasce più deboli critichi questo profilo del provvedimento. In una condizione che è quella descritta dai dati - anche da quelli forniti questa mattina - è ovviamente difficile stabilire priorità tra le classi di soggetti che, per ragioni diverse, si trovano nel pieno dell'età produttiva - a venti, a trenta o a cinquanta anni - ad essere escluse dal lavoro. Ma certamente l'alienazione totale dalla dimensione del lavoro di un'intera generazione, in vaste aree del Paese, così come l'esperienza del lavoro precario, scarsamente retribuito e scarsamente tutelato, è il fenomeno più preoccupante, perché prefigura la trasformazione strutturale della nostra società.

Non è solo il rischio di impoverimento che ci preoccupa, ma la perdita dell'aspirazione all'autonomia e alla libertà che passa attraverso il lavoro, come elemento costitutivo del progetto di vita e trama della comunità civile e democratica.

Un'esclusione che non colpisce tutti allo stesso modo: le giovani donne, i giovani al Sud, quelli con formazione insufficiente sono di fatto i più esclusi, ed è giusto che il provvedimento rivolga soprattutto a loro l'impegno a cambiarne le condizioni.

Il profilo dell'attivazione al lavoro, il profilo dell'occupabilità è certamente quello più forte nella filosofia del decreto. Va in questa direzione soprattutto l'attuazione della cosiddetta garanzia giovani, oltre agli incentivi all'assunzione e alla trasformazione dei contratti da instabili e discontinui in contratti a tempo indeterminato. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, prego di fare maggiore silenzio in Aula, per consentire alla senatrice Ghedini di svolgere in condizioni migliori il suo intervento.

GHEDINI Rita (PD). Grazie, signor Presidente.

Questi ultimi agiscono, certo, nel facilitare le assunzioni attraverso un abbattimento, robusto per quanto transitorio, del costo del lavoro, ma non vi è dubbio che per affrontare in modo strutturale uno dei problemi la via maestra sia quella della riduzione, per via fiscale, del cuneo abnorme che separa il reddito dal costo del lavoro. Obiettivo del Partito Democratico è cercare le condizioni per ridurlo progressivamente e strutturalmente con forme sostenibili e concrete, lontane da ogni provocazione e soprattutto da ogni demagogia: non si fanno promesse che non si possono mantenere nel tempo, non si raccontano bugie a chi è in una condizione già così precaria e distante dal lavoro! (*Applausi dal Gruppo PD*).

Gli incentivi avranno successo se, contestualmente, si opererà con determinazione alla ridefinizione del sistema di gestione delle politiche attive e passive del lavoro. Su questo esprimiamo un'opzione chiara: la cabina di regia tecnica, incardinata nella cosiddetta struttura di missione, rischia di non assolvere al compito urgente di ridisegnare in pochi mesi l'architettura e le funzionalità di un sistema pubblico, indispensabile per garantire programmazione e coordinamento dei livelli di servizio necessari per garantire, per l'appunto, le politiche attive e passive.

Il nostro sistema pubblico è sottodimensionato, scarsamente integrato con quello privato e territorialmente disomogeneo: dobbiamo modificarlo in fretta, superando resistenze e veti incrociati o compiacimenti modellistici, per cercare, pragmaticamente, di realizzare rapidamente un disegno che cogliendo le peculiarità del nostro sistema formativo e produttivo lo sostenga nel cambiamento. In questa direzione va la nostra proposta di creare un'Agenzia a struttura federale, che speriamo trovi accoglienza in prossimi provvedimenti del Governo.

Così come riponiamo molta fiducia nel fatto che le forme di flessibilizzazione del lavoro e la loro specificazione di settore trovino negli accordi fra le parti sociali che animano il lavoro la giusta dimensione, il giusto luogo per essere definiti.

È questa l'aspettativa che riponiamo anche verso i confronti che si sono avviati intorno a Expo 2015: crediamo che essa sarà un'opportunità tanto più quanto all'interno del confronto sarà colto insieme al profilo competitivo, fondamentale, per la ripresa economica, anche quello di qualificazione delle relazioni contrattuali e di rappresentanza.

In questo senso, auspicchiamo che il percorso avviato con la sottoscrizione dell'Accordo interconfederale del 31 maggio scorso possa rapidamente coinvolgere il maggior numero possibile di rappresentanze imprenditoriali e possa costituire una indispensabile premessa a un intervento normativo, quello sulla rappresentanza, sull'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, che consenta di superare lo squilibrio democratico che si è determinato con l'esclusione dalla rappresentanza del lavoro di soggetti pienamente partecipi e rappresentativi.

Voglio poi spendere qualche parola sul profilo di tutela sociale del decreto. L'innovazione della carta acquisti, affiancata alla preesistente *social card*, rappresenta una misura di lotta contro la povertà, in particolare quella minorile che in Italia colpisce il 20 per cento dei minori. Non valgono su questo le polemiche, che purtroppo il Gruppo della Lega Nord continua a reiterare, sulla distribuzione territoriale delle risorse: le risorse devono essere impiegate dove con tutta evidenza il bisogno è maggiore e non facendo a gara chi è più povero e chi ha più bisogno di misure per lo sviluppo! (*Applausi dal Gruppo PD*). Non è incentivando la frammentazione del Paese e il divario territoriale che risolveremo il problema dello sviluppo che ci guarda tutti insieme: dalla crisi usciamo solo se il Paese è unito e ha un unico obiettivo.

Abbiamo preso in quest'Aula un particolare impegno anche per aumentare la piena integrazione al lavoro delle persone con disabilità. Su questo c'è un *vulnus*, colleghi. La Corte di giustizia ci ha condannato per essere un Paese inadeguato a garantire parità dei diritti delle persone con disabilità. Avere introdotto con gli emendamenti misure in questo decreto che servono a superare questo *deficit* ci fa pensare di non aver lavorato per nulla.

Che attraverso l'impegno nel sociale possa passare il processo di inclusione lavorativa dei giovani è testimoniato da molti emendamenti approvati, che promuovono l'occupazione attraverso l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, il recupero all'economia legale dei beni confiscati, il *tutoring* aziendale.

Altro ruolo importante, e siamo contenti che questo sia avvenuto, ha il rifinanziamento del fondo nazionale per il servizio civile, su cui possono passare sia un miglioramento della partecipazione civile nel nostro Paese sia processi di attivazione al lavoro dei giovani.

Per quanto attiene alle scelte in materia di fiscalità, il provvedimento opera un rinvio indispensabile non solo a traghettare una scadenza, che ignorata nei suoi effetti avrebbe prodotto un ulteriore insostenibile compressione dei consumi interni, ma anche a definire scelte adeguate e ponderate e una ridefinizione complessiva del profilo fiscale del nostro Paese.

Abbiamo inoltre, questa mattina, finalmente dato approvazione a un emendamento su cui investivamo moltissime aspettative. Lo sblocco ulteriore del meccanismo di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione ci dà speranza di rimettere in marcia, anche attraverso questo strumento, l'economia.

Gli impegni che il Governo ha preso per le prossime settimane rispetto alla definizione degli equilibri che devono caratterizzare alcune scelte fondamentali su IMU, IVA e ammortizzatori sociali dicono che dobbiamo, in questa fase, dare un segno del Paese che vogliamo. Vogliamo un Paese serio nel rispetto degli impegni e nella tenuta dei conti, in cui sul patto sociale fra lavoro e fiscalità si regge la convivenza e la democrazia. Il profilo fiscale che uscirà dalle prossime scelte deve garantire sostegno al lavoro e alla produzione, disegnando chiaramente una prospettiva di sostegno dei redditi e degli investimenti produttivi.

Non possiamo permetterci, signor Presidente, nulla di diverso, non solo per ragioni di equità ma per necessità di crescita. Questo è l'impegno che dobbiamo ai giovani, ai quali abbiamo dedicato il lavoro di questi giorni. È questo l'impegno che confido riusciremo a rispettare. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi sono numerosi senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle che hanno chiesto di poter esprimere il proprio voto in dissenso da quello del Gruppo.

Noi abbiamo esaurito i tempi. Anche i tempi degli interventi in dissenso sono stati oggetto del contingentamento, e i tempi sono stati largamente sforati per quanto riguarda le dichiarazioni in dissenso: il che vale anche per lo spazio delle dichiarazioni di voto.

Tuttavia, per la mera enunciazione di espressioni di voto diverse da quello enunciato dal Gruppo consentirò che singoli senatori possano dichiarare semplicemente come intendono votare.

CRIMI (M5S). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, non ritengo sia possibile accettare un contingentamento dei tempi sulle dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento. Al comma 2, secondo periodo, di quell'articolo è scritto in maniera chiara, inequivocabile e non oggetto d'interpretazione, che uguale facoltà (e uguale non è termine oggetto d'interpretazione) è concessa ai senatori che intendano esprimere una posizione in dissenso dal Gruppo. Uguale facoltà si intende rispetto al periodo precedente del comma 2, che prevede l'intervento di dieci minuti in dichiarazione di voto.

Non è possibile prevedere un contingentamento dei tempi sulla dichiarazione di voto in dissenso, in quanto quest'ultima può essere solo oggetto di valutazione dopo la dichiarazione di voto fatta dal Gruppo, che è conclusiva di una discussione generale che può intervenire.

Quindi, non si può fare riferimento al Capo XII o al Capo XIII indifferentemente. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Allora, concluda l'intervento senatore Crimi, poi darò la parola al senatore Calderoli. Mi scusi, senatore.

CRIMI (M5S). Stavo semplicemente precisando che esistono due parti del Regolamento, il Capo XII e il Capo XIII, che regolamentano differentemente la discussione e la dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto in dissenso può essere dichiarata al momento, in quanto può essere solo ed esclusivamente postuma rispetto alla dichiarazione di voto del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare ora il senatore Calderoli.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo proprio per leggere l'*incipit* del comma 2 dell'articolo 109: «Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive l'esclusione o la limitazione della discussione». Si tratta, quindi, proprio del caso in oggetto e, quindi, esclude il richiamo fatto dal senatore. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Calderoli per aver fatto risparmiare tempo alla Presidenza, perché il riferimento al Regolamento è puntuale. Si dice appunto che è fatta eccezione per i casi come questo, in cui c'è il contingentamento.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, lei può annunciare il voto in dissenso, se lo vuole esprimere, altrimenti passo al senatore Airola.

CRIMI (M5S). Presidente, mi permetta...

PRESIDENTE. Allora non le do la parola.

PUGLIA (M5S). Chiede di parlare sul Regolamento! (*Commenti della senatrice Bulgarelli*).

PRESIDENTE. Prego, senatore Airola, annunci il voto in dissenso.

AIROLA (M5S). Annuncio il voto di dissenso, ma questa non è una modalità accettabile. (*Commenti del Gruppo PdL*). Non è una modalità che rispetta il nostro Regolamento!

PRESIDENTE. Non c'è una modalità accettabile o meno. Come è stato già osservato, l'articolo 109 è molto chiaro, al comma 2 recita: «Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive l'esclusione o la limitazione della discussione», e segue. Poiché siamo con i tempi contingentati e poiché, come ricordato, i tempi per il dissenso, che sono stati previsti e quantificati, sono stati utilizzati in maniera più ampia, anche per rispetto dei lavori dell'Assemblea, potremmo non dar luogo a nessun intervento, ma la Presidenza ritiene che si consenta ai senatori che ne hanno fatto richiesta di annunciare il voto diverso rispetto a quello dichiarato dal Gruppo.

Se si ritiene questo, la Presidenza consente. Il resto non è previsto dal Regolamento. Ho preso atto delle vostre motivazioni, ma mi assumo la responsabilità di applicare il Regolamento. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD e del senatore Buemi*).

AIROLA (M5S). Io non l'ho ancora espresso! Mi ha tolto la parola!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto in dissenso la senatrice Blundo. Senatrice Blundo, lei annuncia il suo voto in dissenso. (*Commenti del senatore Fazzone*). Senatore Fazzone, la ringrazio del sostegno, ma lasciamo proseguire. Calma, colleghi.

BLUNDO (M5S). Va bene. È la seconda volta che noto delle cose in contrasto...

PRESIDENTE. Deve semplicemente dire come vota rispetto al voto già dichiarato dal suo Gruppo, perché il tempo è già esaurito.

BLUNDO (M5S). Ieri si parlava di una segreteria che poi non c'è...

PRESIDENTE. Lei deve solo dire il suo voto sul provvedimento.

BLUNDO (M5S). Dissento anche da come si sta comportando nei nostri riguardi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Me ne farò una ragione, ma lei deve esprimere il suo voto. Siamo in fase di votazione.

BLUNDO (M5S). Ci sono trattamenti diversi. Oggi ho visto di nuovo...

PRESIDENTE. Lei deve dichiarare il suo voto senatrice Blundo, cortesemente. Deve dire come vota. (*Commenti*).

BLUNDO (M5S). Va bene, Presidente. Volevo dichiarare il mio voto in dissenso rispetto alla dichiarazione di astensione espressa dal Gruppo in sede di dichiarazione di voto sulla legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76. Dissento innanzitutto per il fatto che questo decreto nella sua complessità...

PRESIDENTE. Non deve fare un intervento di merit: deve dire il suo voto in dissenso dal Gruppo. Se lo vuole dire, bene, altrimenti passo al senatore successivo.

BLUNDO (M5S). È mio diritto esprimere perché dissento.

PRESIDENTE. No, può consegnare il testo e noi lo pubblicheremo agli atti, com'è consuetudine del Senato.

BULGARELLI (M5S). Il senatore Airola non l'ha fatto intervenire!

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, lei si prenderà le sue responsabilità, però non nella mancanza di democrazia. (*Commenti dai Gruppi PD e PdL*). Noi le stiamo chiedendo e ci stiamo... (*Brusio*). Signor Presidente, non riesco a parlare.

PRESIDENTE. Consentite al senatore Santangelo di svolgere il suo intervento.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, l'articolo 109, comma 2, del Regolamento è chiaro, la invito a leggerlo in Aula. Se ci sono dei casi differenti la prego di enunciarli in modo da chiarire e poter portare avanti i lavori in maniera chiara e inequivocabile. Non ci basta la sua responsabilità. Noi abbiamo il diritto di andare avanti secondo il Regolamento, non secondo il suo senso di responsabilità. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ribadisco che il riferimento all'articolo 109, quando si dice che ci sono le eccezioni, è proprio in questo caso, in riferimento all'articolo 55... (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S*).

AIROLA (M5S). Quali sono le eccezioni?

PRESIDENTE. Non potete urlare. La richiamo all'ordine, senatore Airola. Credo che la Presidenza stia mostrando grande comprensione delle ragioni di tutti, ma c'è un limite anche alla comprensione.

L'articolo 55 del Regolamento prevede appunto alcune modalità di organizzazione dei lavori e il contingentamento dei tempi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal suo Gruppo la senatrice Castaldi.

CASTALDI (M5S). Senatore.

PRESIDENTE. Prego, senatore Castaldi, chiedo scusa.

CASTALDI (M5S). Ci mancherebbe. Conosco il suo pensiero politico, la differenza tra un uomo e una donna...

PRESIDENTE. Non glielo consento: lei non può fare valutazioni di questo tipo. Annunci il suo voto.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, voglio dissentire dal Gruppo ma voglio specificare il perché. Ho sentito le dichiarazioni della senatrice Catalfo poco fa. Non ho tempo di esprimere il perché. Io rispondo a dei cittadini.

PRESIDENTE. Lei deve annunciare il suo voto. Non è un'occasione in cui si può fare un intervento di merito. Dica all'Assemblea come intende votare in dissenso dal Gruppo.

CASTALDI (M5S). Non so se lei ricorda che qui ci hanno mandato nove milioni di cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dai Gruppi PD, PdL e SCPI*). Nove milioni che hanno preferito...

PRESIDENTE. Lei ha la parola per annunciare il suo voto, non per ricordarci certe circostanze, che sono note.

CASTALDI (M5S). Hanno preferito un salto nel buio con noi che un suicidio assistito. (*Commenti del senatore Fazzone*).

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signor Presidente, mi sembra che lei prima di consentire gli interventi in dissenso abbia chiarito perfettamente la situazione e, sulla base di questa situazione, convalidata poi dalla prima parte del comma 2 dell'articolo 109, lei ha sostanzialmente affermato che era terminato il tempo di pertinenza del Movimento 5 Stelle e che solo per ragioni di cortesia lei avrebbe consentito delle dichiarazioni di voto in dissenso secondo determinate modalità. Questo appartiene alla prassi del Senato.

Ora, signor Presidente, con molta tranquillità le ragioni di cortesia che lei rivolge nei confronti del Movimento 5 Stelle esistono anche nei confronti del resto dell'Aula. E poiché a me non pare che la sua cortesia sia ripagata con analoga cortesia da parte del Movimento 5 Stelle la inviterei a procedere alla votazione. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD e SCPI*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Palma. comunque ritengo di invitare, con le modalità che ho detto, chi vuole esprimere il dissenso a farlo.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola per l'annuncio di voto con le modalità che ho detto, non per interventi di merito.

CIOFFI (M5S). Ho qualche difficoltà ad esprimere il mio dissenso perché la senatrice Catalfo non è riuscita a dichiarare il voto del Gruppo, quindi c'è un piccolo passaggio che è mancato...

PRESIDENTE. Grazie. La senatrice Catalfo ha svolto un lungo, ampio, intervento e lei la offende dicendo che non è stata in grado di esprimere la posizione del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCPl*).

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento. Vorrei semplicemente specificare che il comma 2 dell'articolo 109 stabilisce che: «Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive [...], un senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà [...] di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo [...] per non più di dieci minuti».

Questa facoltà è stata concessa, quindi non ci sono state né eccezioni né altro. Sulle dichiarazioni di voto è stata concessa la facoltà ad ogni Gruppo (è stata concessa, qualcuno mi vuole negare che sia stata concessa? No!) di esprimere la propria dichiarazione di voto per dieci minuti. Subito dopo il Regolamento parla di uguale facoltà: è su questo che mi appello. Non dico che non è possibile, ma se fosse stato stabilito un intervento di tre minuti per ogni Gruppo, di cinque minuti per ogni Gruppo, allora avrei chiesto cinque minuti anche per il voto in dissenso, ma poiché è stata fatta senza alcuna eccezione...

PRESIDENTE. La ringrazio, la questione è stata già posta, abbiamo già risposto più volte. Non posso ridare la stessa risposta sugli articoli 109 e 55 del Regolamento, che credo sia chiara. (*Proteste del senatore Airola. Applausi ironici dal Gruppo Movimento 5 Stelle.*) La senatrice Montevercchi aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, con quest'intervento intendo dichiarare il mio voto in dissenso, poiché questo decreto-legge, nella sua globalità, appare troppo debole, insufficiente, incapace di una visione globale del problema... (*Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Deve dare solo un'indicazione di voto in dissenso. Ho già detto che non c'è spazio né tempo per interventi di merito.

MONTEVECCHI (M5S). Mi lasci aggiungere che il suo modo di presiedere quest'Aula non è cortese, è altamente scortese: (*Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Va bene, la ringrazio.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo la senatrice Fuckia.

FUCKIA (M5S). Signor Presidente, la ringrazio. Ho sempre molta difficoltà a intervenire in Aula, perché ho sempre tempi molto ristretti; le chiedo la cortesia - sarò brevissima - di farmi terminare almeno l'intenzione di voto. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Può annunciare in che modo vota; i tempi sono addirittura una concessione della Presidenza perché non ci sarebbero.

AIROLA (M5S). Non è così!

SANTANGELO (M5S). Non è così!

FUCKIA (M5S). Presidente, mi ha tolto del tempo altre volte, quindi le chiedo questa cortesia.

PRESIDENTE. Non ho tolto il tempo a nessuno. Ci vuole indicare come vota?

FUCKIA (M5S). Questo decreto rappresenta l'ennesima occasione mancata...

PRESIDENTE. La ringrazio.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento. All'articolo 109, comma 2...

PRESIDENTE. La ringrazio, è già stato fatto tre volte.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. (*Commenti del senatore Puglia*). Senatore Puglia, abbiamo già risposto tre volte; la stessa questione non può essere riproposta all'infinito. Non disturbi il senatore Gaetti.

PUGLIA (*M5S*). Ai sensi del Regolamento! Ai sensi del Regolamento! Non può togliere la parola!

PRESIDENTE. Prego, senatore Gaetti, annuncii il suo voto in dissenso. (*Proteste del senatore Puglia*). Senatore Puglia, la richiamo all'ordine. (*Il senatore Puglia mostra ripetutamente il Regolamento, quindi lo strappa. Vive proteste dal Gruppo M5S*).

PUGLIA (*M5S*). La Costituzione va rispettata!

PRESIDENTE. Senatore Gaetti, lei ha la parola. (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PUGLIA (*M5S*). Non può togliere la parola sull'ordine dei lavori! (*Brusio*).

PRESIDENTE. Basta, senatore Puglia.

Prego, senatore Gaetti,

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, io voterò in.... (*Commenti del senatore Puglia*).

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la richiamo all'ordine. Non disturbi l'intervento del suo collega. (*Commenti del senatore Puglia*). Senatore Puglia, la smetta di urlare, perché impedisce al senatore Gaetti di svolgere il suo intervento. (*Il senatore Puglia lancia in aria le due parti del Regolamento precedentemente strappate e abbandona l'Aula*).

Senatore Puglia, lasci l'Aula, allora. Può anche lasciare l'Aula. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCPI*).

VOCE DAI BANCHI DEL PDL: Buffone!

PRESIDENTE. Invito i colleghi a non alimentare queste vicende.

Prego, senatore Gaetti, intervenga pure.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la possibilità di intervenire. Visto che i tempi sono contingentati, potremmo lavorare il lunedì o il venerdì con tempi un po' più lunghi

LEZZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LEZZI (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto in dissenso e mi dissocio da questa Presidenza e da questa Assemblea, che dà noccioline... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Va bene. Grazie, senatrice.

MOLINARI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, annuncio il mio voto in dissenso.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, prima di fare la mia dichiarazione di voto in dissenso, voglio assolutamente dissociarmi da questo modo di leggere il Regolamento, che è fatto ad uso e consumo solamente... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore. (*Commenti del senatore Santangelo*).

Senatore Santangelo, richiamo all'ordine anche lei.

MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, dichiaro il mio voto in dissenso, confermo e mi dissocio da questo comportamento della Presidenza... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Grazie.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, avrei bisogno di sapere per quale motivo questo è un caso che il Regolamento include...

PRESIDENTE. No, senatrice Nugnes, deve indicare il voto, non deve intervenire sul Regolamento.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, io ho bisogno di avere una risposta perché... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice. (*Il senatore Santangelo chiede ripetutamente di intervenire*).

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. No, senatore. Adesso c'è l'intervento in dissenso del senatore Santangelo.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, le sto gentilmente chiedendo di poter intervenire sull'ordine dei lavori e non per dichiarazione di voto in dissenso.

PRESIDENTE. Sì, senatore Santangelo, ma non per porre la stessa questione. Non può essere posta all'infinito dopo che è stata già affrontata.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, io le assicuro una cosa. Non sono venuto in quest'Aula per farmi prendere in giro, né da lei né da nessun altro. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi PD e PdL*).

Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento: «I senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di

iscriverti a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo».

Inoltre le dico, anche se non è scritto su nessun Regolamento, ma solo in quello della cortesia, rispetto alla quale lei ha delle grosse lacune, che non è possibile che io, per chiederle la parola sull'ordine dei lavori, debba gridare. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

VOCE DAI BANCHI DEL PDL. Stai zitto!

SANTANGELO (M5S). Chiedo l'attenzione della Presidenza e le chiedo una risposta motivata. Se non ha una risposta, interrompa i lavori, studi il Regolamento e poi mi dia una risposta corretta.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, ora le do la risposta.

Voglio informare l'Assemblea che, in una riunione della Giunta per il Regolamento di martedì 12 novembre 1991, si stabilì: «La Giunta conviene che è nella facoltà della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riservare, in sede di organizzazione della discussione, ai senatori dissidenti, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza, un tempo determinato in aggiunta a quello attribuito a ciascun Gruppo».

Quindi, i pronunciamenti sono numerosi ed ampi e stiamo andando ben oltre le limitazioni e le facoltà del Regolamento. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

MORONESE (M5S). In aggiunta!

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, è già intervenuto e le ho risposto. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

BONDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero prima di tutto esprimere la mia solidarietà e quella del Gruppo del Popolo della Libertà, nonché l'apprezzamento a lei, signor Presidente, per come sta conducendo i nostri lavori. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

Non so, onorevoli colleghi del Movimento Cinque Stelle, se vi rendete conto di fare una brutta figura, oggi, nel Senato della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Dico questo con molto rispetto per il vostro impegno politico, però ricordandovi che nella politica vi sono due dimensioni: c'è quella formale... (*Commenti dal Gruppo M5S*).

BULGARELLI (M5S). Su cosa sta facendo l'intervento il senatore Bondi? Di cosa sta parlando?

PRESIDENTE. Fate concludere il senatore Bondi.

Prego, senatore Bondi.

BONDI (PdL). Come dicevo, c'è una dimensione formale, che è quella cui fate appello - il Regolamento - e che è anche molto giustificata. Ma c'è anche una dimensione sostanziale. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghi, consentite al senatore Bondi di finire il suo intervento e poi procederemo.

BULGARELLI (M5S). Perché gli ha dato la parola?

BONDI (PdL). C'è una dimensione sostanziale, a cui noi tutti saremo attenti... (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Consentite al senatore Bondi di concludere il suo intervento. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

BONDI (*PdL*). La questione sostanziale... (*Commenti dal Gruppo M5S*).

LEZZI (*M5S*). Quanto parla il senatore Bondi? Quanto può parlare il collega?

PRESIDENTE. Senatore Bondi, lei sta intervenendo in merito al Regolamento, e la ringrazio per l'apprezzamento. La inviterei però a concludere, e invito i colleghi a non urlare.

Prego, senatore Bondi.

BONDI (*PdL*). State dando una prova di maturità che è pari, anzi inferiore, a quella di molti consiglieri comunali. La questione sostanziale a cui noi tutti... (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Il senatore Bondi sta intervenendo sul Regolamento, però prego anche il senatore Bondi di concludere, così possiamo procedere alle votazioni. (*Commenti e proteste dal Gruppo M5S*).

BONDI (*PdL*). In queste condizioni non è possibile.

PRESIDENTE. Capisco le difficoltà, e infatti la invito a concludere.

BONDI (*PdL*). Non conoscono l'arte del confronto. Non c'è niente da fare! (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Non ci sono più interventi sul Regolamento: sono stati fatti e la Presidenza ha risposto in termini di Regolamento e anche con il supporto di una pronuncia della Giunta per il Regolamento. Do la parola soltanto a chi chiede di parlare in dissenso.

DONNO (*M5S*). Domando di parlare in dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DONNO (*M5S*). Anzitutto propongo...

PRESIDENTE. Deve solo dire come vota.

DONNO (*M5S*). Un momento!

PRESIDENTE. No. Passiamo oltre.

VACCIANO (*M5S*). Domando di parlare in dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VACCIANO. Mi riservo...

PRESIDENTE. Passiamo avanti.

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare in dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. Lei è anche un questore del Senato, la prego di avvalersi della facoltà di esprimere il dissenso.

BOTTICI (*M5S*). Grazie a lei che ci concede questo annuncio in dissenso. Io dissento dal voto del Gruppo... (*Commenti del senatore Fasano. Il senatore Fasano si dirige verso i banchi del Gruppo*

M5S e viene trattenuto da alcuni senatori del Gruppo PdL e dagli assistenti parlamentari. Proteste dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatore Fasano, vada al suo posto, che non è quello. (*Vivaci commenti del senatore Fasano. Proteste dal Gruppo M5S*). Pregherei il senatore Fasano di recarsi al suo posto. La richiamo all'ordine. (*Proteste dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PdL*). Senatore Fasano! (*Vivaci commenti del senatore Fasano. Vibrate proteste dal Gruppo M5S*). Senatore Fasano, torni immediatamente al suo posto. La richiamo all'ordine per la seconda volta. (*Vive e reiterate proteste dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PdL*). Prego, torni al suo posto: il suo posto non è quello. Torni al suo posto, cortesemente. Non interrompiamo.

Senatrice Bottici, prego.

BOTTICI (M5S). Questo è quello che accade in quest'Aula, che dovrebbe rappresentare gli italiani. Noi siamo stati votati da nove milioni... (*Proteste dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Deve annunciare il suo voto. La ringrazio.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARTON (M5S). Presidente, anch'io volevo esprimermi in dissenso dal mio Gruppo e farle i complimenti per come sta dirigendo l'Aula. Come uccide lei la dignità dell'Aula è fantastico! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Lei deve indicare il suo voto.

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Già sono stati fatti.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BERTOROTTA (M5S). Vorrei esprimere anch'io il dissenso dal voto del Gruppo e volevo anche esprimere il fatto che non sono d'accordo sulle modalità...

PRESIDENTE. La ringrazio.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

Prego, esprima il suo voto.

BULGARELLI (M5S). Intanto non mi può trattare così e mi lasci il tempo di parlare. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Le do il tempo per esprimere il voto, come agli altri.

BULGARELLI (M5S). Però non mi dica: esprima il voto. Mi dà il tempo e io lo esprimo.

PRESIDENTE. Prego, lo faccia.

BULGARELLI (M5S). Questo non è il modo di trattare un senatore della Repubblica. Mi lasci parlare quando è il mio tempo... (*Commenti dal Gruppo PdL*) ...e io la rispetto perché lei è il Presidente, ma lei rispetta me perché sono un senatore.

PRESIDENTE. Prego.

BULGARELLI (M5S). Con calma e lo dico.

Io dissento, ma soprattutto dal comportamento fisicamente - direi - un po' violento del senatore del PdL... (*Commenti dal Gruppo PdL*) ...che ci aggredisce fisicamente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Sono esaurite le dichiarazioni di voto in dissenso.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1 (testo 2), che invito la relatrice ad illustrare. (*Il senatore Giarrusso chiede ripetutamente di intervenire*).

Senatore, faccia parlare la relatrice. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

GATTI, relatrice. Non ho intenzione di illustrare tutte le norme di coordinamento. (*Alcuni senatori del Gruppo M5S chiedono di intervenire*).

PRESIDENTE. Non si può interrompere. La relatrice sta illustrando il coordinamento del testo che è fondamentale ai fini di una corretta votazione finale. Prego, senatrice.

GATTI, relatrice. Non voglio illustrare tutte le norme di coordinamento, ma penso che su quella riferita all'articolo 12 debba intervenire il senatore Azzollini.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, sull'articolo 12 abbiamo notato una discrasia nella copertura di 150.000 euro, che abbiamo provveduto a correggere per esattezza. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2), presentata dai relatori.

È approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova, per evitare qualsiasi discussione inutile.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Procediamo ora alla votazione finale.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in votazione, senatore. Su cosa vuole intervenire? (*Commenti dal Gruppo M5S*).

CASTALDI (M5S). Per solidarietà con il cittadino Puglia...

PRESIDENTE. Siamo in votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente

titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	271
Senatori votanti	270
Maggioranza	136
Favorevoli	203
Contrari	35
Astenuti	32

II Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCPI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)).

Omissis

La seduta è tolta (ore 13,22).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (890)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (890) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. sedd. nn. 81, 82 e 83.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

SOCIALE

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

- b) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato;
- c) all'articolo 5:
- 1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,»;
 - 2) il comma 2-*bis* è abrogato;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
- d) all'articolo 10:
- 1) al comma 1, dopo la lettera *c-bis*), è inserita la seguente: ?«*c-ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
 - 2) il comma 6 è abrogato;
 - 3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*».
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;
 - b) all'articolo 35, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;
 - c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;
 - d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;
 - e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;
 - f) all'articolo 72, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.».
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a*), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».
5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1° gennaio 2014»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

c) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;

2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: «a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.».

EMENDAMENTI 7.800/1, 7.800 E 7.116 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

7.800/1

BERTUZZI

Improcedibile

All'emendamento 7.800, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

'b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 86,500 milioni di euro per l'anno 2013, a 203,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.800

Il Governo

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «non superiore a dodici mesi», inserire le seguenti: «comprensivo di eventuale proroga,»;

b) al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma», inserire le seguenti: «, nonché di cui al comma 4,»;

c) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «c-ter)», inserire le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;

d) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto»;

e) al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) Il comma 28, capoverso articolo 2549, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del codice civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"»;

f) al comma 5, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«*5-bis*. Ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

g) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«*7-bis*. All'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera c) della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: "inferiore a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino il sei mesi"».

7.116

Le Commissioni Riunite

Assorbito

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«*5-bis*) al comma 45 dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

10.0.200 (testo 2)

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

V. testo 3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già prevista dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

10.0.200 (testo 3)

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già prevista dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente, possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 11.

(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter le parole «1° luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2013»;

b) il comma 1-quater è abrogato.

2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2.

4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento

5. È autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00».

7. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.

8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-novies. - (*Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*). - 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovraccompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».

9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dell'ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza.

12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-*bis* è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter. - (*Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale*). - 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.

14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 è erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.

15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.

16. Al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.

18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.

19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'aconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'aconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce

effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.

22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente: «Art. 62-quater. - (*Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.».

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.».

EMENDAMENTO 11.35 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

11.35 (testo 2)

SANTINI, SANGALLI, TOMASELLI, ROSSI GIANLUCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GHEDINI RITA, FEDELI (*)

V. testo 3

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. I debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo decreto legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

12-ter. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 12-bis continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-bis ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario, la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario.

12-quinquies. Per le finalità di cui al comma 12-bis, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell'ambito di quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escusione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

12-sexies. In caso di escusione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-quinquies sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma».

(*) I senatori del Gruppo PdL della Commissione Bilancio hanno sottoscritto l'emendamento (Cfr. seduta n. 83)

11.35 (testo 3)

SANTINI, SANGALLI, TOMASELLI, ROSSI GIANLUCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GHEDINI RITA, FEDELI

(*)

Approvato

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. I debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo decreto legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

12-ter. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 12-bis continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-bis ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario, la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario.

12-quinquies. Per le finalità di cui al comma 12-bis, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell'ambito di quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis e seguenti acquista efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo di cui al presente comma.

12-sexies. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-quinquies sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma».

(*) I senatori del Gruppo PdL della Commissione Bilancio hanno sottoscritto l'emendamento (Cfr. seduta n. 83). Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Santangelo e Puglia

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Le Commissioni Riunite

V. testo 2

Art. 1.

Al comma 12, lettera a), dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «europea».

Art. 2.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: «raccomandazione» inserire la seguente: «2003/361/CE».

Art. 7.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «contrati» con la seguente: «contratti».

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: ", ai fini della prova" sono soppresse; ».

Al comma 5, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

Al comma 3, sostituire le parole: «27 dicembre 1997» con le seguenti: «23 dicembre 1997» e le parole: «Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 9.

Al comma 6, sostituire le parole: «Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24» con le seguenti: «All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole: «di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».

Al comma 9, sostituire le parole: «della legge» con le seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge».

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «decreto ministeriale» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 10.

Al comma 1 sostituire le parole: «22 dicembre 2001» con le seguenti: «22 dicembre 2011».

Art. 11.

Al comma 11, sostituire la parola: «dell'ordinanza n. 83» con le seguenti: «dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0083».

Al comma 13, sostituire le parole: «n. 41831» con le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013».

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Al comma 22, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente: ».

Al comma 22, capoverso, Art. 62-quater, comma 2, sostituire le parole: «decreto ministeriale» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze».

C1 (testo 2)

I Relatori

Approvata

Art. 1.

Al comma 12, lettera a), dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «europea».

Art. 2.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: «raccomandazione» inserire la seguente: «2003/361/CE».

Art. 7.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «contrati» con la seguente: «contratti».

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: "ai fini della prova" sono soppresse; ».

Al comma 5, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

Al comma 3, sostituire le parole: «27 dicembre 1997» con le seguenti: «23 dicembre 1997» e le parole: «Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 9.

Al comma 6, sostituire le parole: «Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24» con le seguenti: «All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole: «di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».

Al comma 9, sostituire le parole: «della legge» con le seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge».

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «decreto ministeriale» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 10.

Al comma 1 sostituire le parole: «22 dicembre 2001» con le seguenti: «22 dicembre 2011».

Art. 11.

Al comma 11, sostituire la parola: «dell'ordinanza n. 83» con le seguenti: «dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0083».

Al comma 13, sostituire le parole: «n. 41831» con le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013».

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Al comma 22, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente: ».

Al comma 22, capoverso, Art. 62-quater, comma 2, sostituire le parole: «decreto ministeriale» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze».

Art. 12.

Al comma 1, lettera d), come modificato dall'emendamento 7.0.200 e dall'emendamento 2.17 (testo 2) sostituire le parole da: «quanto a 90,9 milioni di euro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 209,15 milioni di euro per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «fondo per il funzionamento ordinario» con le seguenti: «Fondo per il finanziamento ordinario.»